

chiesto di essere trasferiti in isolamento, perché temevano che la sommossa fosse un pretesto per gli uomini di Belardinelli di ucciderli. La circostanza, riferita da Paolo Bianchi, dà anche contezza dell'affermazione di Antonio Mancini -a cui una delle difese ha contestato che Danilo Abbruciati era un capo e non aveva necessità di protezione in carcere-, il quale ha affermato che, a prescindere dall'importanza, se nel carcere è stata decisa la morte di qualcuno, essa avviene indipendentemente dal ruolo che la vittima ha all'esterno del carcere.

➤ **La partecipazione di Antonio Mancini, Enrico De Pedis e altri esponenti della banda della Magliana alla vendetta per l'uccisione di Franco Giuseppucci** culminata, per quanto riguarda la partecipazione di Antonio Mancini, nell'omicidio di tale Proietti, in via di Donna Olimpia, dove Antonio Mancini è stato arrestato.

La circostanza è provata dalla sentenza definitiva emessa dalla corte di assise di Roma per il processo alla banda della Magliana.

Quello che qui interessa, seguitano i primi giudici, è l'attività dei componenti della banda della Magliana nei confronti di tale Ottaviani, mai identificato dalle forze dell'ordine, malgrado le indicazioni fornite dai coimputati in procedimento connesso o collegato, e indicato come il mandante dell'uccisione di Franco Giuseppucci e come causa della guerra mossa da tutti i gruppi facenti parte della banda della Magliana nei confronti del gruppo avverso facente capo al clan dei Proietti.

Sul punto le dichiarazioni di Antonio Mancini, su un particolare di scarsa importanza nell'economia della vita della banda, sono confermate da Maurizio Abbatino.

Antonio Mancini dichiara di avere partecipato ad un appostamento con Enrico De Pedis per scoprire un luogo frequentato dal citato Ottaviani per procedere alla sua eliminazione; Maurizio Abbatino ha confermato che era stata decisa l'uccisione di Ottaviani ed era stato incaricato Enrico De Pedis, che aveva maggiori informazioni su Ottaviani; si sapeva, infatti, che questi aveva un ufficio dalle parti di piazza Cavour ed erano stati fatti parecchi appostamenti a cui avevano partecipato Enrico De Pedis e Antonio Mancini.

➤ **L'uccisione di Nicolino Selis** e del cognato Leccese a cui avevano partecipato sia Antonio Mancini sia Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis.

L'episodio è provato, anche se vi sono alcune incertezze sui singoli ruoli giustificabili per il lungo tempo trascorso dalle dichiarazioni di Carnovale Vittorio e Maurizio Abbatino.

➤ **L'assistenza prestata ad Antonio Mancini** durante la sua detenzione, ad opera del gruppo dei testaccini e, in particolare, di Enrico De Pedis ed Edoardo Pernasetti che, dopo la morte di Danilo Abbruciati, erano a capo del gruppo dei testaccini derivante dai particolari rapporti di Antonio Mancini con tale gruppo.

L'episodio è provato.

Non è un caso, osservano i giudici di primo grado, che Fabiola Moretti, come si evince dalla sua testimonianza, è diventata la “convivente” (che nel mondo della malavita viene intesa, anche e soprattutto, come la donna che può avere i colloqui con i detenuti per mantenere i contatti con il gruppo in libertà) di Antonio Mancini, quando questi era detenuto da alcuni anni, su iniziativa di Enrico De Pedis ed Edoardo Pernasetti; non è un caso che ad Antonio Mancini si rivolgono i parenti di Maurizio Abbatino per cercare di risolvere la posizione di quest'ultimo accusato, dal gruppo dei testaccini di essersi appropriato di somme di denaro del sodalizio criminoso e per ciò si erano recati a L'Aquila, dove si stava celebrando il processo a carico di Antonio Mancini per l'omicidio di Sisto Nardilocchi; non è ancora un caso che Fabiola Moretti, nel suo esame, quando oramai i suoi rapporti con Antonio Mancini erano irrimediabilmente rotti, l'unica cosa che rimprovera a Enrico De Pedis è proprio il fatto di averla spinta ad avere rapporti con Antonio Mancini; non è, infine, un caso che fino al momento della sua collaborazione Fabiola Moretti, stabilmente legata ad Antonio Mancini da cui aspetta un figlio, percepisce aiuti economici da Edoardo Pernasetti.

➤ **I viaggi a Milano** fatti nel periodo gennaio/febbraio 1981 insieme a Danilo Abbruciati.

I viaggi, sempre secondo i primi giudici, sono provati.

Antonio Mancini ha dichiarato di avere appreso da Danilo Abbruciati, durante i due viaggi che con lui aveva fatto a Milano, particolari sull'omicidio Pecorelli.

Premesso che nel periodo che qui interessa Antonio Mancini è stato detenuto ininterrottamente, ad eccezione di una breve licenza dalla casa di lavoro di Soriano del Cimino nel 1979 e dall'ottobre 1980, quando, ottenuto un breve permesso, non è più rientrato in detta casa di lavoro, al 16/3/'81 data del suo arresto per l'omicidio di via di Donna Olimpia, ritiene la corte di primo grado che le notizie che riferisce sui viaggi a Milano siano frutto di conoscenza diretta, perché non vi è alcun elemento per affermare che esse gli siano state riferite da altri e soprattutto perché egli è l'unico che riferisce dei viaggi, il loro scopo e il contenuto dei colloqui avuti con Danilo Abbruciati.

Secondo Mancini in occasione del primo viaggio, fatto con Colafigli, Frau e Abbruciati, si erano recati al tribunale di Milano dove avevano parlato con Turatello, che veniva processato per sequestro di persona, avevano incontrato un'avvocatessa, che probabilmente si chiamava Serra, la quale aveva consegnato ad Abbruciati documenti, che interessavano la posizione di Francis Turatello, destinati a Flavio Carboni, a Claudio Vitalone, ad Edoardo Formisano, all'avv. Dipietropaolo e al giudice Bongiorno. Il Mancini forniva ulteriori dettagli e ricordava che durante il viaggio di ritorno a Roma Abbruciati gli aveva detto che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere politico, massonico, giudiziario di cui faceva parte Claudio Vitalone il quale, nell'interesse di quel gruppo, aveva commissionato l'omicidio tramite terze persone.

I primi giudici, sulla base di quanto dichiarato da Elena Timperi, sorella di un componente della banda della Magliana, la quale ha riferito di avere incontrato Antonio Mancini a Milano, dove era in compagnia di Marcello Colafigli, e da Biagio Alesse, che ha dichiarato di avere assistito, poco prima che Marcello Colafigli fosse arrestato insieme a Antonio Mancini, il 16.3.1981, ad un colloquio tra lo stesso Marcello Colafigli e Maurizio Abbattino in cui si parlava del viaggio a Milano fatto da Marcello Colafigli per incontrare dei grossi personaggi della malavita milanese, nonché dei

risultati di accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno consentito di verificare l'esattezza di alcuni dei particolari forniti, ha ritenuto che detto viaggio sia realmente avvenuto.

Per il secondo viaggio a Milano, fatto a poca distanza dal primo, Antonio Mancini ha riferito i seguenti fatti:

- La mattina era stato "prelevato" da Danilo Abbruciati, il quale era in compagnia di una bella donna alta, bionda, abbastanza appariscente, di nome Neive o Neide, straniera, sudamericana, che a quel tempo era sua compagna o amante;
- avevano viaggiato in aereo;
- sull'aereo aveva saputo da Danilo Abbruciati che doveva incontrarsi con un giornalista di nome Cavallo:
- all'arrivo la ragazza, dopo aver parlato con Danilo Abbruciati, era andata per suo conto;
- ad attenderli c'era un signore in Mercedes, il quale aveva detto che Cavallo non era potuto venire;
- i discorsi tra Abbruciati e quel signore erano attinenti al processo a carico di Francis Turatello;
- l'uomo della Mercedes, aveva fatto riferimento, oltre alle persone a cui erano destinati i documenti prelevati la volta precedente, ad una contessa Pallavicino come persona che era stata interessata alla faccenda e che si era interessata anche per un processo tenuto a Catanzaro;
- l'uomo della Mercedes li aveva accompagnati ad una stazione di taxi e, quindi, lui e Danilo Abbruciati si erano recati in un appartamento, sulla cui porta vi era la scritta di un'associazione di cui non ricordava il nome, sito in un palazzo, definito da Antonio Mancini "Stile Liberty", dove avevano incontrato tre persone di cui una anziana di circa 60 anni e due più giovani, di nazionalità italiana e con accento settentrionale;
- l'oggetto del colloquio era stato l'aiuto per un processo a Francis Turatello, promesso dalle tre persone, che non arrivava;

➤ durante il colloquio Danilo Abbruciati aveva fatto presente alle tre persone, a cui rimproverava di perdere tempo, che su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Francis Turatello aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia;

➤ all'uscita con un taxi avevano fatto uno strano giro perché, invece di andare all'aeroporto, si erano diretti verso il tribunale e, dopo che Danilo Abbruciati aveva fatto fermare il taxi nei pressi di un bar, vi erano entrati e Danilo Abbruciati, dall'interno, aveva controllato un punto ben preciso di un palazzo di fronte;

➤ dopo il controllo, Danilo Abbruciati si era mostrato preoccupato, voleva indagare, voleva capire;

➤ infine, avevano ripreso l'aereo ed erano ritornati a Roma.

➤ il secondo viaggio c'era stato, probabilmente, qualche settimana prima del suo arresto, avvenuto il 16/3/81.

➤ Antonio Mancini e Danilo Abbruciati non avevano pernottato, durante quei due viaggi, a Milano.

Ancora uno volta i primi giudici hanno ritenuto che questo secondo viaggio sia stato effettivamente effettuato, avendo potuto riscontrare positivamente:

❖ L'esistenza di un giornalista, il cui cognome è Cavallo ed il nome Luigi. Costui, titolare di un'agenzia di stampa a Milano, è persona vicina a Michele Sindona, tanto da essere uno dei protagonisti di una campagna di stampa, orchestrata da questi nei confronti di Roberto Calvi da cui, a seguito della campagna di stampa, Michele Sindona aveva ricevuto \$.500.000; è persona che di conseguenza ha un ruolo anche nella vicenda di Roberto Calvi (non va taciuto che Danilo Abbruciati è stato pesantemente coinvolto nella vicenda del Banco Ambrosiano e di Roberto Calvi, come emerge dalla deposizione di Rosa Dongu e dal suo coinvolgimento nel tentato omicidio del vice presidente del Banco Ambrosiano, durante il quale egli trovò la morte); è persona iscritta ai

cavalieri del S. Sepolcro, la cui sede è sita nel palazzo monumentale, che si trova nei pressi del tribunale di Milano, verso il quale Danilo Abbruciati volgeva lo sguardo pensieroso in occasione del secondo viaggio descritto da Antonio Mancini; è persona iscritta alla loggia segreta P2 e conosceva, pertanto, Licio Gelli; è sempre nello stesso palazzo, ove ha la sede l'ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro, che si recava Danilo Abbruciati durante i suoi viaggi a Milano, insieme a Moretti.

Né ad escludere che il Cavallo indicato da Antonio Mancini non sia il Luigi Cavallo, individuato in questo processo, è sufficiente la lettera da questi mandata alla Corte perché, a parte l'irritualità di un tale inserimento nel fascicolo del dibattimento e la sua conseguente inutilizzabilità, la sua dichiarazione di estraneità è contraddetta da troppi elementi per essere creduta.

❖ L'esistenza della donna alta, bionda, di nazionalità sudamericana, appariscente e di nome Neide: essa va individuata in Neide Toscano che, all'epoca, era legata sentimentalmente a Danilo Abbruciati.

Quest'ultima ha ammesso di avere conosciuto Danilo Abbruciati, anche se non sa indicare la data della loro conoscenza, ma il collegamento che la stessa fa con l'iscrizione della figlia presso l'istituto Mary Mount di Roma e la produzione in giudizio del certificato di iscrizione della figlia a tale scuola, permettono di affermare che nel febbraio 1981 il rapporto tra Danilo Abbruciati e Neide Toscano era già in atto.

E' ben vero che Neide Toscano ha escluso di avere mai conosciuto Antonio Mancini e di avere mai viaggiato in aereo da Roma a Milano, ma tali affermazioni non sono credibili: la prima perché non troverebbe plausibile spiegazione la descrizione, molto corrispondente alla figura di Neide Toscano, che di lei ha fatto Antonio Mancini, l'indicazione della sua nazionalità e l'esistenza del rapporto affettivo che la legava a Danilo Abbruciati.

La seconda perché Neide Toscano ha ammesso di essere andata una volta a Milano, insieme a Danilo Abbruciati, perché doveva ritirare alcuni effetti personali presso una sua amica e la circostanza confermerebbe l'affermazione di Antonio Mancini, secondo il quale all'aeroporto la donna era andata per suo conto.

Ma a sostegno del convincimento della corte di primo grado vi è la generale scarsa attendibilità della teste che ha cercato, in ogni modo, di minimizzare la realtà dei suoi rapporti con Danilo Abbruciati, allo scopo evidente di non permettere la ricostruzione cronologica dei fatti e la sua partecipazione ad eventi che in qualche modo potessero coinvolgerla.

Basta, al riguardo, rileggere le sue dichiarazioni in merito alle modalità della conoscenza di Danilo Abbruciati a Roma, della sua conoscenza di Ernesto Diotallevi e delle sue frequentazioni in Sardegna, dei cattivi rapporti con la sorella (legata alla malavita organizzata) mentre risulta, anche per sua stessa ammissione, che è stata ospite della stessa sorella in Sardegna.

❖ Il bar ove Antonio Mancini e Danilo Abbruciati si erano fermati dopo il colloquio con i tre misteriosi personaggi, nel palazzo “stile liberty”, ed il palazzo nei pressi del tribunale di Milano verso il quale Danilo Abbruciati aveva guardato.

Né a sminuire l'importanza del riscontro vale affermare che presso qualsiasi tribunale vi sono dei bar, perché del locale Antonio Mancini ne ha dato una descrizione, prima di essere portato a Milano ad effettuare dei sopralluoghi, e la sua ubicazione di fronte al palazzo, dove vi è la sede dei Cavalieri del Santo Sepolcro, non può essere casuale come non può essere ritenuto casuale che quel palazzo era frequentato da persone in contatto con lo stesso Danilo Abbruciati (si è già detto di Cavallo, si può fare riferimento a Umberto Ortolani individuato da Fabiola Moretti come una delle persone che Danilo Abbruciati incontrava a Milano e che aveva visto uscire dal palazzo in questione; Umberto Ortolani che aveva incontrato a Roma, nello stesso periodo del viaggio a Milano, Danilo Abbruciati e Antonio Mancini).

❖ Il contenuto del colloquio che in quella occasione Danilo Abbruciati ha avuto con le tre persone incontrate nell'appartamento del palazzo "Stile Liberty".

In quel colloquio tre sono stati gli argomenti, o quanto meno tre sono gli argomenti, di rilievo per il processo, trattati: l'interesse di Danilo Abbruciati per la sorte processuale di Francis Turatello, l'interessamento per la "vicenda Moro" da parte del gruppo di Francis Turatello, per la quale lo stesso Francis Turatello aveva dovuto fare una marcia indietro, che aveva comportato non pochi guai con parte della mafia, l'interessamento per l'omicidio Pecorelli.

Orbene, sulla prima circostanza emerge una costante attività degli amici di Francis Turatello per alleggerirne la posizione processuale (vedasi, al riguardo, l'attività posta in essere negli anni precedenti da Ugo Bossi attraverso vari canali) e tra gli amici di Francis Turatello vi è sicuramente anche Danilo Abbruciati; se così non fosse non si comprenderebbe perché questi si sia recato numerose volte a Milano ad assistere al processo che in quel momento Francis Turatello aveva in corso, per non parlare dei processi per i quali i due erano stati giudicati insieme, a Roma e a Milano.

Sulla seconda circostanza è emerso, da quello che si è prima detto in merito ai moventi, che il gruppo di Francis Turatello è stato interessato per la "faccenda Moro", così come si è detto che tale tentativo è stato sconsigliato da esponenti mafiosi (vedi atteggiamento da parte di "Frank tre dita" Coppola nei confronti di Ugo Bossi e dei fratelli Varone) in contrasto con altri esponenti mafiosi come Stefano Bontate (vedasi deposizione di Francesco Marino Mannoia); contrapposizione, all'interno della mafia, che sicuramente ha creato degli screzi in quella fazione contraria ad un intervento in favore di Aldo Moro, dovuti al fatto che il consiglio non è stato ascoltato e Ugo Bossi ha proseguito nella sua azione; comportamento di Ugo Bossi che, per la sua posizione all'interno del gruppo di Francis Turatello e per le particolari regole che governano l'ambiente della malavita, è stato attribuito a decisione di Francis Turatello che del gruppo era il capo indiscusso.

All'epoca del colloquio non erano ancora emersi collegamenti tra l'omicidio di Carmine Pecorelli e la Banda della Magliana, ma essi diventano certi sulla base di quello che si è detto a proposito del deposito di armi presso il ministero della sanità e dell'attribuzione dei proiettili Gevelot a tale sodalizio criminoso e, in particolare, al gruppo dei "testaccini" e alle persone a questo collegate.

Gli elementi analizzati, anche se brevemente e sinteticamente, indicano tutti, sempre secondo i primi giudici, che tra Antonio Mancini, Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis e, in genere, tra Antonio Mancini ed il gruppo dei testaccini, vi erano rapporti di fiducia e amicizia, tanto da vedere la presenza di Antonio Mancini in episodi importanti e per fatti delicati (come omicidi, rapporti con personaggi delle istituzioni, equilibri tra i vari gruppi dell'associazione a delinquere) della vita di Danilo Abbruciati e del gruppo dei testaccini, da giustificare la conoscenza, per confidenze ricevute, dei fatti riferiti da Antonio Mancini.

2. I rapporti tra Banda della Magliana, in particolare con il gruppo dei Testaccini e la Destra eversiva, in particolare Massimo Carminati.

Secondo la corte di primo grado la circostanza risulta provata e data quantomeno dall'estate del 1978.

Ed invero, possono ritenersi acquisiti agli atti, sulla base delle dichiarazioni di imputati in procedimento connesso o collegato, di testimoni e di accertamenti dei carabinieri, i seguenti fatti:

➤ Esponenti della Banda della Magliana erano entrati in contatto con il gruppo di estrema destra, denominato "Ordine Nuovo", facente capo al criminologo Aldo Semerari, il quale forniva consulenze di parte o di ufficio favorevoli ai suddetti esponenti della banda. In cambio, la banda della Magliana e gli estremisti di destra commettevano insieme reati per il finanziamento del movimento di estrema destra. Di tale gruppo faceva parte anche Paolo Aleandri che, fin dagli anni 1977/78/79, si incontrava specie con Maurizio Abbatino e Franco Giuseppucci, ma conosceva anche Edoardo Toscano.

➤ Nella zona dell'Eur operava un gruppo di neofascisti che erano soliti

frequentare il bar Fermi o, più spesso, il bar di via Avicenna; di tale gruppo facevano parte i fratelli Cristiano e Valerio Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Massimo Carminati, i fratelli Bracci, Francesca Mambro e altri.

➤ Tali bar erano frequentati anche da elementi della Banda della Magliana e, in specie, da Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati, oltre che da Antonio Chichiarelli, quando egli andava a trovare i suoi genitori.

➤ Sempre in un bar di via Marconi Paolo Aleandri era solito incontrare Maurizio Abbatino e Franco Giuseppucci per le azioni criminose che i due gruppi dovevano effettuare insieme.

➤ Tra queste azioni delittuose di vantaggio reciproco vi era stata quella della progettazione del sequestro di tale Sparago, indicato da Paolo Aleandri alla banda della Magliana e non eseguito perché la banda era già al corrente del nominativo e lo aveva ormai scartato, nonché quella della custodia di una sacca di armi, consegnata a Paolo Aleandri da Abbatino e Giuseppucci, che era stata usata per azioni terroristiche da altri aderenti al suo gruppo e non poteva essere più restituita.

➤ Per tale fatto nella primavera dell'anno 1979 esponenti della banda della Magliana avevano sequestrato l'Aleandri e lo avevano rilasciato dopo pochi giorni per l'intervento di Massimo Carminati e dietro consegna di altre armi simili a quelle perdute.

➤ Sempre al bar Fermi sono stati identificati insieme, in data 21/7/1980, Danilo Abbruciati, Enrico De Pedis, Franco Giuseppucci e alcuni esponenti della destra eversiva, come Alessandro Alibrandi e Tiraboschi.

Come si vede, i rapporti tra destra eversiva e banda della Magliana sono stati stretti e risalgono nel tempo.

In particolare, quelli tra Massimo Carminati e il gruppo facente capo a Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati, secondo le dichiarazioni degli imputati in procedimento collegato o connesso, risalgono quantomeno all'estate del 1978.

Tale data è riferita da Maurizio Abbatino, il quale se nelle indagini preliminari ha indicato l'inizio della conoscenza genericamente nell'anno 1978, nel corso del dibattito ha parlato, sottolineano i primi giudici, di

una visita fatta da Alessandro Alibrandi, dai fratelli Bracci e da Massimo Carminati prima dell'omicidio di Franco Nicolini, detto Franchino il criminale(N.d.R. avvenuto il 26/7/1978), a Franco Giuseppucci in una villa del Circeo, ove loro si erano recati per crearsi un alibi in vista dell'uccisione del Nicolini.

Tale data trova conferma nelle dichiarazioni di Paolo Aleandri, il quale ricorda l'intervento di Massimo Carminati per la sua liberazione, intervento che va collocato nella primavera del 1979, e la indicazione alla banda della Magliana del citato Sparago come soggetto da sequestrare da parte di Massimo Carminati.

Ora, se per quello che ha riferito Paolo Aleandri il progetto di sequestrare lo Sparago è anteriore alla consegna del borsone delle armi da parte di Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino, consegna avvenuta nel dicembre 1978, si ha la conferma che alla data indicata da Maurizio Abbatino i rapporti tra Massimo Carminati con esponenti della banda della Magliana e, in particolare, con Franco Giuseppucci, erano ben consolidati.

La circostanza trova un'ulteriore conferma, evidenziano ancora i giudici di prime cure, nelle dichiarazioni di Antonio Mancini e Fabiola Moretti, i quali sono concordi nell'affermare che nel settembre 1979 Carminati era già inserito a pieno titolo nell'organizzazione, e di Valerio Fioravanti che parla di stretti rapporti tra Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati con la delinquenza comune a cui essi si erano avvicinati per il fascino del denaro, abbandonando la pura lotta politica; in particolare, Valerio Fioravanti ricorda che i rapporti tra Alessandro Alibrandi e Franco Giuseppucci erano stati causa del loro allontanamento e che più volte aveva cercato di dissuadere Alessandro Alibrandi dal continuare in tali rapporti, datando tali fatti quantomeno alla primavera dell'anno 1980 o, meglio, al tempo del suo arresto a ponte Chiasso, avvenuto nel giugno 1979.

Del resto, se tali rapporti non fossero stati stretti e derivanti da antica e solida frequentazione non troverebbe spiegazione la circostanza, riferita da Valerio Fioravanti a conferma delle dichiarazioni di Antonio Mancini, della messa a disposizione, da parte di esponenti della banda della Magliana,

nell'anno 1981, di un appartamento ove appartenenti ai NAR, ricercati dalle forze di polizia, avevano trovato ospitalità e rifugio.

3. I rapporti tra la c.d. banda della Magliana e “Cosa Nostra” siciliana e, in particolare, tra Abbruciati ed il suo gruppo con Stefano Bontate e Giuseppe Calò.

La circostanza è provata, secondo i primi giudici, sulla base di molteplici e concordanti dichiarazioni sia di testimoni sia di indagati, in procedimento collegato o connesso, e trova riscontro in accertamenti giudiziari divenuti definitivi.

Il complesso degli elementi probatori emergenti dalle fonti di prova sopra indicate è tale che permette di affermare, senza ombra di dubbio, che tra le organizzazioni delinquenziali denominate “Cosa Nostra” e banda della Magliana ci sono stati rapporti stretti che si sono snodati nel tempo e che hanno visto protagonisti, da un lato Angelo Cosentino, capo della “decina romana”, facente parte della famiglia di Stefano Bontate, e Giuseppe Calò dopo il suo arrivo a Roma, nell'anno 1975, dove si era rifugiato durante la sua latitanza, ed esponenti della malavita romana indicata genericamente come appartenenti alla banda della Magliana.

Tra questi vanno sicuramente individuati Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi, Guido Cercola, la cui conoscenza è stata riconosciuta dallo stesso Calò, ma anche Franco Giuseppucci, elemento di spicco del sodalizio criminoso romano, tanto che la sua morte aveva scatenato la vendetta dell'intera organizzazione contro il clan dei Proietti (sul punto vedasi sentenza della corte di assise di Roma nei confronti degli appartenenti alla banda della Magliana) e Danilo Abbruciati.

E' in tal senso, opinano ancora i primi giudici, che devono intendersi:

- ❖ Le dichiarazioni di Francesco Scrima di avere incontrato Guido Cercola a Palermo, in una riunione nel rione Cruillas a cui aveva partecipato insieme a Giuseppe Calò nell'anno 1982, e successivamente in una villetta di Giuseppe Calò nell'anno 1983 (la proprietà di tale villetta è ammessa dallo stesso Calò).

❖ La condanna per la strage dell'Italicus di Giuseppe Calò e Guido Cercola, in concorso tra loro.

❖ Le risultanze della sentenza del tribunale di Roma del 5/9/1988, relativa al possesso di droga e armi da parte di Guido Cercola e Giuseppe Calò.

❖ Gli affari in Sardegna in cui erano interessati Domenico Balducci, Ernesto Diotallevi, Guido Cercola, Danilo Abbruciati e altri esponenti della banda della Magliana e di cui si occupa principalmente la sentenza del tribunale di Roma del 9/5/88.

❖ L'esistenza di rapporti stretti tra Giuseppe Calò, Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati accertati dalla sentenza, passata in giudicato, della corte d'assise di Palermo del 12/4/1995 e della corte d'assise di Firenze per la strage dell'Italicus.

❖ Le dichiarazioni di Tommaso Buscetta e Francesco Scrima i quali, anche se in diverse occasioni, hanno conosciuto Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi, perché a loro presentati da Giuseppe Calò.

❖ La conoscenza, da parte di Antonio Mancini, del nome, ammesso da Giuseppe Calò, con il quale questi si presentava negli ambienti romani.

❖ Le dichiarazioni di Salvatore Cangemi, il quale ha riconosciuto Danilo Abbruciati, persona da lui vista a Palermo insieme a Giuseppe Calò, la cui morte era stata commentata da Giuseppe Calò con grande dispiacere.

❖ Le dichiarazioni di Maurizio Abbatino che ricorda di un incontro in una bisca romana, gestita da siciliani con croupier venuti da Milano, in cui aveva visto Franco Giuseppucci salutare Giuseppe Calò.

Tutto quanto appena detto, essendo pacifico che Domenico Balducci e Ernesto Diotallevi erano vicini alla banda della Magliana di cui investivano i proventi illeciti ed erano molto legati a Danilo Abbruciati (Ernesto Diotallevi, nei primi anni settanta è stato addirittura arrestato insieme a Danilo Abbruciati perché coimputati per rapina) dà conferma delle affermazioni di Antonio Mancini e di Fabiola Moretti degli stretti rapporti

che legavano i testaccini a Giuseppe Calò, tanto da essere chiamati dagli appartenenti agli altri gruppi della banda della Magliana “i mafiosi”.

❖ **I rapporti tra il gruppo facente capo ad Abbruciati e Claudio Vitalone.**

Essi, a giudizio della corte di prima istanza, risultano provati.

Si è già detto della assenza di collusione nelle dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato, Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Si è già detto dei limiti che tali dichiarazioni incontrano per i loro riscontri. Limiti che per quello che qui interessa non sussistono, non avendo riferito Antonio Mancini dei rapporti tra Claudio Vitalone e Danilo Abbruciati e /o Enrico De Pedis o altri membri della banda della Magliana, ma solo che i favori relativi ai suoi trasferimenti carcerari avevano come interlocutore Claudio Vitalone che era in debito di favore nei confronti del gruppo dei testaccini.

Preliminare, quindi, è verificare se effettivamente tali rapporti vi siano stati per potere riscontrare se “i favori” indicati da Antonio Mancini abbiano origine da tali rapporti.

Elementi, in tal senso, derivano dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti, la quale ha parlato di incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis, nel periodo in cui il secondo era latitante per il mandato di cattura emesso nei suoi confronti, a seguito delle rivelazioni di tale Fulvio Lucioli che, per primo, aveva rilasciato dichiarazioni in ordine all’esistenza di una associazione a delinquere, poi chiamata giornalmisticamente Banda della Magliana.

Fabiola Moretti, in ordine a tali rapporti, ha dichiarato, nel corso del dibattimento, di non essere più sicura della circostanza, per cui non voleva rispondere alle domande per non danneggiare nessuno con cose non precise, e al difensore di Claudio Vitalone ha risposto di non sapere se lo aveva conosciuto; la predetta, poi, non ha ricordato di avere sostenuto un confronto con Claudio Vitalone e in aula non l’ha individuato.

Si è già detto del valore dei “non ricordo” di Fabiola Moretti, per cui occorre analizzare e verificare le dichiarazioni che la stessa ha reso durante

la fase delle indagini preliminari e durante il confronto avuto con Claudio Vitalone.

Al riguardo sono state contestate le dichiarazioni rese, sul punto, nel corso delle indagini preliminari da cui risulta:

- su incarico di Enrico De Pedis con identiche modalità (il luogo dell'incontro le era stato indicato in precedenza da Enrico De Pedis, il quale prima l'accompagnava sul posto, dove avrebbe trovato una macchina ferma con due persone a bordo, e le spiegava le modalità per farsi riconoscere e di attendere che una delle persone scendesse e salisse sulla sua macchina per essere portata sul posto dell'incontro), aveva accompagnato Claudio Vitalone, la cui identità le era stata riferita successivamente agli incontri, allorché si era lamentata con Enrico De Pedis di non fare nulla per fare trasferire Antonio Mancini da Pianosa, quantomeno a tre incontri con il predetto De Pedis;

- aveva saputo sia da Enrico De Pedis sia da Raffaele Pernasetti e da altri della banda della Magliana che Claudio Vitalone faceva favori agli associati;

- il periodo in cui tali rapporti si erano verificati era quello della latitanza di Enrico De Pedis, a causa della collaborazione di Fulvio Lucioli e durante il periodo in cui Antonio Mancini era detenuto all'Asinara;

- Enrico De Pedis aveva fatto regali (Rolex d'oro) a Claudio Vitalone;

- Enrico De Pedis aveva inviato pesce cotto dal ristorante Popi Popi a casa di Claudio Vitalone;

- Claudio Vitalone le aveva regalato un anello per i suoi servizi in occasione dell'ultimo incontro;

- Enrico De Pedis aveva ricevuto favori da Claudio Vitalone;

- nel corso del confronto aveva riconosciuto, senza ombra di dubbio, in Claudio Vitalone la persona con cui stava effettuando il confronto e, alle sue rimostranze, aveva ribadito che era lui la persona "portata" agli incontri con Enrico De Pedis, precisando di avere fatto in

quelle occasioni solo una gentilezza a Enrico De Pedis, di non avere nulla contro di lui e negando che qualcuno le avesse suggerito di riferire tali incontri, perché altrimenti avrebbe potuto dire anche che si era incontrato con Danilo Abbruciati e Raffaele Pernasetti, ma non lo aveva detto perché non lo sapeva; sapeva solo degli incontri con Enrico De Pedis.

In particolare Fabiola Moretti riferisce:

□ per il 1° incontro: aveva “prelevato” Claudio Vitalone in una traversa di viale Regina Margherita, sotto lo studio di un avvocato, e lo aveva accompagnato per qualche isolato oltre. Enrico De Pedis le aveva detto che, forse, l'uomo sarebbe uscito dallo studio, che le sembrava quello dell'avvocato Manca, ma che in ogni caso avrebbe dovuto aspettare che l'uomo salisse sulla sua macchina; Enrico De Pedis era stato lasciato in un vicolo poco distante poco prima dell'appuntamento. Era ritornata sul luogo dell'appuntamento e aveva trovato Claudio Vitalone in auto, per cui l'aveva fatto salire nella propria auto e l'aveva accompagnato da Enrico De Pedis; era scesa e si era allontanata mentre Enrico De Pedis saliva in auto (dove vi era Claudio Vitalone); era ritornata dopo circa un quarto d'ora; Enrico De Pedis era sceso, lei era risalita e aveva riaccompagnato Claudio Vitalone sul luogo ove lo aveva “prelevato”. Fabiola Moretti non ricordava il tipo dell'auto di Claudio Vitalone che le era sembrata una macchina bianca o grigia tipo Golf o BMW. Nel confronto Fabiola Moretti ribadisce di non essere in grado di dire il tipo e la marca dell'auto di Claudio Vitalone e di non avere visto Claudio Vitalone uscire dallo studio di un avvocato, anche se Enrico De Pedis le aveva detto che sarebbe uscito da tale studio che lei aveva ritenuto fosse quello dell'avv. Manca che ha lo studio in una piazzetta, uno slargo che lei considera piazza.

□ Per il 2° incontro: Fabiola Moretti ricorda di avere “prelevato” Claudio Vitalone nei pressi della Mole Adriana, di averlo “portato” al ristorante “La Lampara” e di averlo accompagnato all'interno, ove era seduto Enrico De Pedis, insieme ad altre persone che non conosceva; Enrico De Pedis le aveva detto di non fermarsi al ristorante, per cui era ritornata dopo la cena e

aveva accompagnato Claudio Vitalone nei pressi del giardino zoologico; precisa, nel corso degli interrogatori, che aveva “prelevato” Claudio Vitalone in piazza Cavour ed Enrico De Pedis l’aveva preceduta a bordo di una Audi; lo aveva seguito fino al ristorante “La Lampara”, dove Claudio Vitalone, Enrico De Pedis e altre persone avevano cenato insieme. Dopo la cena aveva accompagnato Claudio Vitalone nei pressi del giardino zoologico, dove erano stati preceduti da Enrico De Pedis e dagli altri commensali sulle loro auto; Claudio Vitalone era sceso all’imbocco di una via a senso unico ed Enrico De Pedis aveva aperto la portiera per farlo scendere. Ribadisce la cena nel ristorante sito alle spalle di piazza del Popolo nonché, anche se confusamente, incalzata dalle domande di Claudio Vitalone, la stessa versione resa negli interrogatori.

□ Per il 3° incontro: Fabiola Moretti ribadisce che si era verificato con le stesse modalità del primo, solo che dopo aver “prelevato” Claudio Vitalone l’aveva accompagnato in viale Regina Margherita, poco distante da un negozio per cani e lì Enrico De Pedis e Claudio Vitalone si erano appartati in un vicolo; ricorda che Enrico De Pedis la precedeva con la sua macchina, mentre al ritorno era lei che con la sua macchina aveva preceduto quella di Enrico De Pedis; ricorda ancora che al ritorno Enrico De Pedis le aveva consegnato una busta, che prima non aveva, da custodire attentamente, ma non sa dire se gliela avesse data Claudio Vitalone, perché non l’aveva visto. Fabiola Moretti non conosce il contenuto della busta, anche se al tatto le erano sembrati documenti o fotografie.

E’ stato obiettato che nessun riscontro è stato trovato dell’esistenza di tali incontri e che, anzi, si ha la prova che almeno uno di tali incontri non può essere avvenuto, perché, all’epoca in cui l’incontro è stato collocato, il ristorante “La Lampara” era chiuso definitivamente, perché distrutto da un incendio nell’agosto 1981.

Tale obiezione, se rende non credibile l’affermazione di un incontro tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone presso il ristorante “La Lampara”, non esclude, ad avviso dei giudici di prime cure, che vi siano stati gli altri incontri raccontati da Fabiola Moretti.

Le affermazioni di Fabiola Moretti, sul punto, sono provate, a giudizio della corte di primo grado, perché vi è agli atti la prova, formata anteriormente alle stesse dichiarazioni - che, pur provenendo dalla stessa persona, assume autonoma rilevanza - costituita dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nell'abitazione di Fabiola Moretti e nel carcere dell'Aquila in data 6/5/1994, per ascoltare il colloquio tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini, contenendo, esse, affermazioni su incontri tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone per i quali Fabiola Moretti ha fatto da "ufficiale di collegamento".

Dichiarazioni rese prima che Fabiola Moretti iniziasse la sua collaborazione, in un contesto in cui l'interesse della donna era rivolto essenzialmente a tutt'altro oggetto, cioè al rinvenimento della droga, nascosta dal convivente nel terreno retrostante la loro abitazione, e a persone diverse nei cui confronti non aveva alcun motivo di dire il falso.

Ed invero, rilevano i primi giudici, per la prima volta Fabiola Moretti inizia a parlare di Claudio Vitalone durante le intercettazioni ambientali disposte nella sua abitazione da cui sono deducibili le seguenti circostanze:

a) Fabiola Moretti, parlando con tale Armando, afferma che il p.m. di Perugia non aveva interesse ai traffici di droga, ritenendo rilevante solo l'omicidio Pecorelli e che, pur sapendo alcune cose, cercava la conferma dei mandanti; Fabiola Moretti soggiunge, però, che le cose che sa lei, quelle che sa Antonio Mancini e quelle che sa Raffaele Pernasetti, non portavano a dimostrare la responsabilità di Giulio Andreotti; aggiunge ancora che con l'indicazione dei nomi (N.d.R. da lei conosciuti) Cardella -pubblico ministero di Perugia- sperava di arrivare, di nome in nome, a Giulio Andreotti.

b) Fabiola Moretti, nel commentare con la madre gli eventi, che sono di attualità per lei, afferma che le cose che lei sa, come quelle che sa Raffaele Pernasetti, non permettono di arrivare all'individuazione di responsabilità di Giulio Andreotti da lei non conosciuto; per individuare tali responsabilità il p.m. può arrivarci solo attraverso Claudio Vitalone e fa riferimento alla guardia di Claudio Vitalone che ne è il factotum.

c) L'argomento relativo ai rapporti tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis viene nuovamente ripreso da Fabiola Moretti nel colloquio avuto con Antonio Mancini, nel carcere di L'Aquila.

In esso, come si evince dalla trascrizione del colloquio intercettato, nella versione più completa depositata dalla difesa di Claudio Vitalone, Moretti afferma di avere avuto incontri con Claudio Vitalone indicando, anche se succintamente, le stesse modalità riferite nei successivi interrogatori; unico particolare è il riferimento ad un accompagnamento di Claudio Vitalone da tale "Patrizia".

E' stato affermato dalla difesa di Claudio Vitalone che Fabiola Moretti e Antonio Mancini, quantomeno il solo Antonio Mancini, erano a conoscenza dell'esistenza delle intercettazioni a loro carico e, in ogni caso, che le circostanze riferite da Fabiola Moretti sono state suggerite da Antonio Mancini.

La tesi, sopra prospettata, non è stata ritenuta condivisibile dai primi giudici i quali, al riguardo, hanno opinato doversi fare una netta distinzione tra intercettazioni telefoniche ed intercettazioni ambientali e, soprattutto, tra intercettazioni ambientali a casa di Fabiola Moretti e quelle al carcere dell'Aquila.

Ed invero, argomenta la corte di primo grado, se dal tenore delle intercettazioni telefoniche a casa di Moretti emerge come la stessa si fosse accorta, o quantomeno sospettasse fortemente, che i telefoni fossero controllati (dalla magistratura o dai servizi segreti, avendo ricevuto sia la visita di "Angelo" sia l'avviso di possibili attentati nei confronti di personale della DIA, identificato nel maggiore Magarini), sicuramente la stessa non era a conoscenza delle intercettazioni ambientali disposte nella sua abitazione e nel carcere dell'Aquila, il giorno 6/5/1994.

L'affermazione trova il suo fondamento nella diversità del tenore delle conversazioni telefoniche e di quelle ambientali.

Nelle prime il linguaggio è cauto, attento al contenuto delle conversazioni per non farsi sfuggire frasi compromettenti, si parla per allusioni, si affrontano con circospezione argomenti delicati, mentre nelle seconde vi è

un linguaggio aperto, franco, a volte sguaiato, si parla liberamente e con più persone di argomenti, anche delicati e intimi, della propria vita privata, si affrontano con disinvoltura argomenti pericolosi da cui possono discendere conseguenze penali, anche pesanti, per la stessa Fabiola Moretti e per le persone a lei vicine.

Quello che preme mettere in rilievo è che la maggior parte delle conversazioni esula dall'interesse di questo processo e concerne il traffico illecito di sostanze stupefacenti, attività principale di Fabiola Moretti, e i suoi rapporti con i familiari di Antonio Mancini e con il suo entourage delinquenziale in relazione al "pentimento" di quest'ultimo. Pentimento che, sospettato fortemente, andrebbe ad incidere nei suoi rapporti con il mondo della malavita organizzata romana a cui ben presto farà ritorno.

Ora, se argomento principale delle conversazioni è il traffico di sostanze stupefacenti e il contenuto delle intercettazioni ambientali può costituire, come in effetti ha costituito, prova della sua responsabilità penale, ritiene la corte di primo grado che questo sia un elemento "forte" per escludere la consapevolezza in Fabiola Moretti di essere sottoposta ad intercettazione ambientale.

A tale argomento i primi giudici aggiungono tre considerazioni:

la prima attiene all'affermazione, sia di Antonio Mancini sia di Fabiola Moretti, emergente, peraltro, anche dal tenore del colloquio nel carcere dell'Aquila, che in quel periodo Fabiola Moretti ha avuto colloqui investigativi con personale della DIA e ha sentito la necessità di registrare tali colloqui;

la seconda è il contenuto del colloquio avuto da Fabiola Moretti con il proprio difensore, avv. Franco Merlino, all'indomani del suo interrogatorio, avvenuto a Perugia il 26/4/1994, in cui riferisce circostanze negative sull'operato degli organi inquirenti;

la terza è l'epiteto, sicuramente non gentile, rivolto da Fabiola Moretti nei confronti del pubblico ministero che stava indagando sull'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

Tali circostanze appaiono in contrasto con la consapevolezza di Fabiola

Moretti sia di essere sottoposta a intercettazione ambientale, sia di un previo accordo con gli organi inquirenti sul contenuto delle sue dichiarazioni.

Non si registrano le conversazioni se si sa che esse sono intercettate, non si parla male degli inquirenti, non si fanno apprezzamenti offensivi sulle persone che li rappresentano in quel momento e possono, come tali, influire negativamente sulla propria vita, sapendo che le conversazioni sono intercettate.

Ad analoghe considerazioni, e con gli stessi argomenti, deve giungersi ad escludere che Antonio Mancini conoscesse l'esistenza delle intercettazioni ambientali.

L'argomento dirimente, a giudizio della corte, è proprio il contenuto della conversazione, avuta con la convivente, in ordine al luogo, noto solo ad Antonio Mancini, in cui questi aveva "sepolto" due chilogrammi di eroina.

L'argomento era importante sia perché il venditore reclamava la merce o il suo pagamento, sia perché Fabiola Moretti riteneva che la vendita dell'eroina avrebbe posto un rimedio alla sua momentanea carenza di denaro [non a caso nel prosieguo del colloquio Fabiola Moretti e Antonio Mancini fanno riferimento alla somma di £ 5.000.0000, ricevuta da Raffaele (Pernasetti) con cui Fabiola Moretti era in contatto].

Il ritrovamento dell'eroina era tanto importante che Fabiola Moretti lo affronta come primo argomento di conversazione e su di esso ritornerà nel corso del lungo colloquio durato due ore.

Ora, non appare credibile che Antonio Mancini, il quale nel momento in cui il colloquio viene intercettato ha già reso il nucleo delle sue dichiarazioni accusatorie ed è in attesa di essere sottoposto al regime di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, parli liberamente della droga da lui nascosta, sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti e rischiando non solo una pesante condanna per traffico di stupefacenti, ma anche di perdere la sua credibilità e di vedere andare in fumo la prospettiva di un futuro migliore che è stato il motivo, in definitiva, che lo ha spinto alla collaborazione; ciò a maggior ragione, perché nella vicenda sarebbero rimasti coinvolti la sua convivente, da cui stava aspettando un figlio, e la figlia Natascia, nata dal

suo precedente matrimonio; persone a cui egli teneva, in quel momento, moltissimo.

Gli argomenti appena detti confermano, a giudizio della corte d'assise, le decise smentite date dai due interessati circa la conoscenza o la consapevolezza dell'esistenza delle intercettazioni ambientali disposte nei loro confronti; di ciò si ha ulteriore conferma in un brano di conversazione telefonica intercorsa tra Fabiola Moretti e Antonio Mancini, dopo che i due erano venuti a sapere dell'esistenza dell'intercettazione in cui Fabiola Moretti si lamenta del comportamento degli inquirenti che avevano intercettato le loro conversazioni e, alle spiegazioni di Antonio Mancini circa la necessità degli inquirenti di sapere se loro due concordassero le dichiarazioni da fare, Fabiola Moretti risponde che lei quelle cose non le fa; smentita a maggior ragione credibile per Fabiola Moretti in forza dei suoi attuali cattivi rapporti con l'ex convivente Antonio Mancini.

Deve, altresì, escludersi, sempre a parere dei primi giudici, che le affermazioni fatte da Fabiola Moretti, in ordine ai rapporti tra Enrico De Pedis e Claudio Vitalone, siano state suggerite da Antonio Mancini.

Ed invero, se si segue l'andamento del colloquio tra Moretti e Mancini (intercettato nel carcere de L'Aquila), si osserva che il riferimento a Claudio Vitalone compare per la prima volta su spontanea iniziativa di Fabiola Moretti, in riferimento all'interrogatorio, fatto a Perugia il 26/4/1994, e ai timori che la stessa aveva di essere incriminata per reticenza o per concorso nel delitto di omicidio in danno di Massimo Barbieri, dell'esternazione di tali timori all'avvocato Ruggero e all'avvocato Merlino, dell'intenzione di farsi assistere dall'avv. Coppi o dall'avv. Taormina, ritenuti difensori battaglieri. E' in questo contesto che Fabiola Moretti, esprimendo evidentemente una sua deduzione, ritiene che l'indicazione dell'avvocato Coppi e dell'avvocato Taormina, che viene fatta per la prima volta dall'avvocato Merlino nel colloquio intercettato il 27/4/1994, sia stata suggerita da Claudio Vitalone, implicato nel processo per l'omicidio Pecorelli, in relazione al quale il 26/4/1994 aveva subito un interrogatorio a Perugia.

L'interpretazione della frase trova logica coerenza nel fatto che dopo

questa affermazione continuano a parlare dell'interrogatorio del 26/4/1994 e non di Claudio Vitalone; segno, questo, che argomento della conversazione non era Claudio Vitalone, ma l'interrogatorio avvenuto a Perugia il 26/4/1994 ed il nome di Claudio Vitalone è stato fatto occasionalmente per spiegare parte degli eventi.

E' sempre in relazione all'avvocato Ruggeri che il nome di Claudio Vitalone compare nuovamente su autonoma indicazione di Fabiola Moretti.

Ed invero, dopo che Fabiola Moretti ha riferito ad Antonio Mancini della visita di "Angelo" (delle sue richieste e delle sue offerte, dei rapporti che egli aveva avuto con Danilo Abbruciati), dopo che è stato instaurato un discorso sulla collaborazione di Antonio Mancini e sull'eventuale collaborazione di Fabiola Moretti, quando Antonio Mancini invita la convivente a non riferire all'avvocato Ruggeri la loro intenzione di collaborare, è Fabiola Moretti che, in risposta, ritornando alla sua deduzione circa il suggerimento proveniente da Claudio Vitalone per la nomina dell'avvocato Taormina, indica i fatti che hanno portato alla sua deduzione e li precisa nella paura che Claudio Vitalone ha "...perché io l'ho incontrato quattro volte e l'ho accompagnato io da Patrizia, capito?".

Dopo che hanno parlato di fatti personali e nuovamente delle modalità pratiche della loro collaborazione, dei "servizi" che temono la collaborazione di Antonio Mancini, dell'eroina da questi nascosta, dopo che Antonio Mancini ha chiesto di parlare con il tenente Fiumara del corpo delle guardie carcerarie, è ancora Fabiola Moretti che riprende il discorso su Claudio Vitalone, ma viene interrotta da Antonio Mancini che parla di altro.

Solo dopo molto tempo, durante il quale si è parlato di vari argomenti non rilevanti per il processo, il discorso ritorna con alcune frasi su Claudio Vitalone ad iniziativa di Antonio Mancini, il quale fa riferimento ad un patto scellerato per tornare, nell'ambito della collaborazione di Fabiola Moretti, subito dopo sull'attività di Danilo Abbruciati e, nell'ambito di tale argomento, sull'esistenza di incontri di costui con Claudio Vitalone ricevendo, in risposta, solo la conferma che Fabiola Moretti sapeva di incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis. Il patto, però,

contrariamente a quanto asserito da taluno dei difensori non è, sempre per i giudici di prime cure, relativo a false accuse nei confronti di Claudio Vitalone, ma ad un patto tra lo stesso Vitalone e una persona, il cui nome è risultato incomprensibile alla trascrizione, che aveva aderito a tale patto solo per aiutare Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Ma, se il contenuto delle intercettazioni ambientali non fosse da ritenere autonoma fonte di prova, esso sicuramente costituisce forte riscontro alle dichiarazioni che sul punto Fabiola Moretti ha reso nel corso degli interrogatori in cui, peraltro, ha avuto modo di spiegare e ridimensionare il contenuto di alcune parti della conversazione che appare frutto di deduzioni e ragionamenti più che di constatazione e registrazione di fatti.

Dichiarazioni che trovano conferma nelle affermazioni di Maurizio Abbatino, che ha saputo dallo stesso De Pedis dei suoi rapporti con Vitalone, e, indirettamente, anche di Elio Di Trocchio, saltuariamente addetto, in qualità di autista, alla scorta di Claudio Vitalone, dal 1976 al 1991. Costui in tale veste ha accompagnato Claudio Vitalone e tra i vari luoghi ha indicato, oltre i Vivai del sud e l'Olgiata, le parti di viale Regina Margherita, perché si recava dal notaio Florion, e ha ricordato (per vero solo dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari) che poteva accadere che lui e Claudio Vitalone uscissero senza scorta e senza auto di servizio e che Claudio Vitalone scendesse dall'auto e salisse su un'altra auto (secondo le modalità descritte da Fabiola Moretti).

E' ben vero che Elio Di Trocchio ha precisato che, quando Claudio Vitalone saliva su un'altra auto, era in genere un'auto di colleghi, ma tale precisazione nulla toglie al valore della dichiarazione, non apparendo illogico che tali operazioni avvenissero anche quando al Di Trocchio era detto di aspettare per qualche tempo, dopo di che Claudio Vitalone ritornava e risaliva in auto, e quando tali incontri avvenivano senza che fosse chiamata la scorta e senza che fosse usata l'auto di servizio di cui beneficiava Claudio Vitalone.

Quanto detto, a parere della corte di primo grado, è sufficiente per affermare che Claudio Vitalone e Enrico De Pedis si sono incontrati e che

tali incontri presuppongono l'esistenza di rapporti.

Per completezza la corte di prima istanza ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcuni episodi, che farebbero da contorno ai predetti rapporti, per verificare se da essi possano ricavarsi elementi di conferma o di smentita all'affermazione della corte.

L'attenzione si è soffermata sui regali fatti o ricevuti da Claudio Vitalone e precisamente sul regalo di un servizio per manicure, fatto da Claudio Vitalone a Enrico De Pedis, sul regalo di un anello, fatto da Claudio Vitalone a Fabiola Moretti, sul regalo di un orologio Rolex, fatto da Enrico De Pedis a Claudio Vitalone, e sugli omaggi di pesce da parte di Enrico de Pedis a Claudio Vitalone.

Orbene, non sono emersi elementi di riscontro, al di fuori di una generica attenzione di Enrico De Pedis per la cura della sua persona (ne è prova il rinvenimento nel contesto delle indagini, per la sepoltura di Enrico De Pedis in una chiesa romana di uno di tali servizi), del possesso di un tale servizio da manicure da parte di Enrico De Pedis.

Parimenti non vi è riscontro alla circostanza specifica riferita da Fabiola Moretti, anche se all'epoca il Popi Popi era ristorante e pizzeria e vi lavoravano il fratello Marco e il padre di Enrico De Pedis, ed era gestito dai suoi familiari, che il ristorante serviva alla famiglia di Claudio Vitalone pesce già preparato in occasione di cene da lui organizzate nella sua casa; anzi, la circostanza è stata negata dai familiari di Enrico De Pedis.

Parimenti non sono emersi elementi per potere ritenere che Enrico De Pedis abbia regalato un Rolex d'oro a Claudio Vitalone, risultando solamente che gli esponenti della banda della Magliana erano soliti fare regali di orologi marca Rolex.

Risulta provato, a giudizio della corte di primo grado, il regalo di un anello da parte di Claudio Vitalone a Fabiola Moretti.

Gli elementi di prova per la conclusione di detta corte sono gli stessi che hanno portato all'affermazione dell'esistenza degli incontri tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis, perché di tale regalo si parla nel colloquio intercettato del 6/5/1994, nel carcere dell'Aquila, e tale fatto, come già detto,

costituisce fonte autonoma di prova o quantomeno forte riscontro ad essa.

Se, poi, si aggiunge che Fabiola Moretti ha individuato e ha indicato agli inquirenti l'anello ricevuto da Claudio Vitalone, ritiene la corte che tali elementi consentano di ritenere provata la circostanza riferita da Fabiola Moretti.

Né vale obiettare che non è stato accertato che acquirente dell'anello sia stato Claudio Vitalone.

Il particolare, sempre secondo i primi giudici, non inficia i risultati sopra esposti.

Ed invero, le indagini esperite, se hanno permesso di individuare il fabbricante dell'anello e i suoi rivenditori, per il periodo che interessa, sulla piazza di Roma, ma non di collegare l'anello in questione a Claudio Vitalone o ad altri imputati di questo processo, ciò non significa che la circostanza riferita da Fabiola Moretti per i riscontri sopra detti non sia vera, potendo l'anello essere stato acquistato da persone per conto di Claudio Vitalone o dallo stesso Vitalone in altro negozio, atteso che la lista dei clienti della ditta produttrice, come si evince dall'elenco di tali produttori acquisito al dibattimento, è vasta.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, i giudici di prime cure hanno esaminato se effettivamente i rapporti tra Claudio Vitalone e Enrico De Pedis si tradussero in favori fatti dal primo, perché richiesti dal secondo in debito nei confronti di quest'ultimo.

L'attenzione, opina la corte di primo grado, va posta su due episodi e precisamente sui trasferimenti carcerari di Antonio Mancini e sull'evasione di Vittorio Carnovale, avvenuta il 24/5/1986.

- **I trasferimenti carcerari di Antonio Mancini.**

Il fatto è storicamente provato.

Effettivamente Antonio Mancini in data 13/02/1986 è stato trasferito dal carcere di Pianosa a quello di Busto Arsizio.

La corte di primo grado ha ritenuto che non sia provato che tale trasferimento sia stato ottenuto per il tramite di Carlo Adriano Testi per interessamento di Claudio Vitalone.

Come in precedenza detto, dopo la morte di Danilo Abbruciati i componenti della Banda della Magliana e, in particolare, Enrico De Pedis e Raffaele Pernasetti avevano mantenuto i contatti con Antonio Mancini, attraverso Fabiola Moretti che aveva acquisito, al fine di avere i colloqui in carcere con Antonio Mancini, la qualifica di “convivente”, come peraltro emerge dalla documentazione acquisita presso il ministero della Giustizia.

Come risulta pacificamente da tutta l’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla documentazione carceraria prima richiamata, Antonio Mancini è stato detenuto per la maggior parte della sua vita e, per la sua qualifica di detenuto pericoloso, soprattutto presso istituti carcerari come Pianosa, Asinara e simili.

Di qui la necessità di ottenere il suo trasferimento in istituti dove la vita carceraria fosse meno dura e, comunque, in istituti più vicini all’abituale residenza di Fabiola Moretti e dei suoi familiari.

Innumerevoli sono in tal senso le domande presentate da Antonio Mancini, tutte respinte, ai competenti organi amministrativi.

Di qui la necessità di fare pressioni presso persone che in qualche modo potevano favorire il trasferimento di Antonio Mancini.

In tal senso depone l’affermazione di Antonio Mancini di essere stato trasferito, su richiesta dei suoi amici (Enrico De Pedis) da Pianosa a Busto Arsizio per interessamento di Carlo Adriano Testi, tramite Claudio Vitalone.

Nello stesso senso depone l’affermazione di Fabiola Moretti di essere andata, su indicazione di Enrico De Pedis, dall’avv. Fabio Dean, che aveva lo studio in lungotevere Mellini per cercare di fare trasferire Antonio Mancini da Pianosa, lasciandogli un acconto di un milione che le era stato restituito quando il trasferimento non era avvenuto, e che l’avv. Dean si era mostrato al corrente della situazione quando era andata nel suo studio a Roma.

Entrambe le dichiarazioni hanno trovato riscontro in atti.

La seconda trova conferma nel colloquio intercettato, presso il carcere dell’Aquila, e nell’istanza sottoscritta in quel periodo dall’avv. Dean, il quale, anche se non ricordava la circostanza, ha riconosciuto la propria firma

in calce all'istanza e che effettivamente, come affermato da Fabiola Moretti, aveva lo studio a lungotevere Mellini (circostanze che depongono anche a riscontro delle dichiarazioni di costei).

La prima, oltre che nelle dichiarazioni rese nello stesso senso da Fabiola Moretti, trova conferma nella testimonianza di Ciro Vollaro al quale, in epoca non sospetta, durante la loro comune detenzione a Pianosa, avvenuta nel periodo 22/5/1985 – 26/2/1986, Antonio Mancini aveva confidato che i suoi amici della banda della Magliana stavano cercando di farlo trasferire con l'aiuto di Claudio Vitalone.

Entrambe le vie indicate da Antonio Mancini e Fabiola Moretti portano, per i primi giudici, a Carlo Adriano Testi, direttore generale del ministero di grazia e giustizia in quel periodo, il quale era sicuramente in grado, per l'ambiente di lavoro e per la carica rivestita, di potere "mettere una buona parola" per il trasferimento di Antonio Mancini.

Ed invero, Carlo Adriano Testi era amico dell'avv. Fabio Dean il quale, per sua ammissione, non ha escluso –nell'ambito di lecite richieste - di essersi rivolto per pratiche relative a suoi assistiti (non va dimenticato che nella vicenda della cena alla famiglia Piemontese Carlo Adriano Testi è stato difeso proprio dall'avv. Dean) al suo amico Carlo Adriano Testi.

Parimenti Carlo Adriano Testi era amico, e ne subiva la forte personalità, di Claudio Vitalone.

Ma, le considerazioni sopra fatte non indicano che ci sia stato un interessamento, fallito quello dell'avv. Dean, di Claudio Vitalone.

Esse indicano soltanto che Enrico De Pedis aveva la possibilità, in forza dei suoi rapporti con Claudio Vitalone, di chiedere al secondo un interessamento, nell'ambito sempre delle lecite richieste, per un avvicinamento di Antonio Mancini al centro dei suoi interessi.

Per escludere un qualsivoglia coinvolgimento di Claudio Vitalone in tale vicenda è stato fatto presente, dal suo difensore, che tra la documentazione esistente presso il ministero della giustizia vi è la nota in data 13/11/1985 del p.m. di Roma, dott.ssa Cordova, che aveva segnalato, sulla base di interrogatorio di un coimputato, il progetto di Tummolo Altomare di

uccidere in carcere, con l'aiuto di Mancini Antonio, Laudavino De Santis e che tale segnalazione, secondo il difensore di Claudio Vitalone, era stata la causa del trasferimento, come emergeva dall'annotazione in data 22/11/1985, a margine di detta nota recante: "urgentissimo; trasferire Tummolo a Asinara sez. Fornelli, Mancini a Busto Arsizio sez. Reclusi".

Tale osservazione nulla toglie, ad avviso dei giudici di prime cure, al valore di quello che si è prima detto atteso che non è importante stabilire se effettivamente il trasferimento sia avvenuto per interessamento di Claudio Vitalone o per l'intervento di qualche altro personaggio o ancora per autonoma decisione del ministero di grazia e giustizia, a seguito della segnalazione; quello che rileva è che in quel periodo Enrico De Pedis si stava interessando del trasferimento di Antonio Mancini e poteva utilizzare, a tal fine, la conoscenza con Claudio Vitalone.

Rileva ulteriormente la corte di primo grado che è singolare tutta la vicenda che emerge dalla lettura della documentazione amministrativa, relativa al trasferimento dal carcere di Pianosa a quello di Busto Arsizio; ed, invero, non solo l'urgenza del trasferimento, che si era manifestata nella nota ministeriale del 25/11/1985, viene bellamente ignorata dal momento che il trasferimento avviene il 13 febbraio 1986, ma il trattamento riservato ai due detenuti, implicati nel ventilato progetto criminoso, è nettamente diverso: Tummolo Altomare viene trasferito in un carcere ancora più duro come quello dell'Asinara sez. Fornelli, mentre Antonio Mancini viene trasferito ad una casa di reclusione che è anche circondariale, malgrado quell'istituto carcerario fosse pieno, dove, appena arrivato, viene trattato non più come un detenuto pericoloso e, quindi, soggetto a trattamento differenziato, ma come un normale detenuto.

- **L'evasione di Vittorio Carnovale dall'aula Occorsio del tribunale di Roma.**

Anche questo fatto è storicamente accertato.

Vittorio Carnovale in data 26/5/1986 mentre dall'aula Occorsio del tribunale di Roma, dove si celebrava uno dei tanti processi ai membri della

banda della Magliana, viene trasferito alle celle sotterranee per essere ricondotto in carcere e riesce ad evadere.

L'evasione, a giudizio della corte di primo grado, ha visto l'interessamento di Claudio Vitalone che era in debito per un favore ricevuto.

Il primo che parla di un ruolo di Claudio Vitalone è Vittorio Carnovale.

Secondo il racconto di costui, l'evasione era stata proposta dopo che era stata criticata la scelta di Wilfredo Vitalone, a proprio difensore, da parte di Enrico De Pedis, perché non reputato all'altezza, e dopo che Enrico De Pedis aveva risposto che della bravura del difensore non gli interessava nulla, avendo risolto il processo in altro modo.

Tra i due gruppi (Magliana vera e propria e Testaccio) era sorta una violenta lite, anche perché la fazione della Magliana vera e propria sapeva che in altra occasione Enrico De Pedis ed Enrico Nicoletti avevano aggiustato un processo, per cui vi erano state promesse di eliminazione reciproca, appena in libertà. Per cercare di appianare i contrasti, Enrico De Pedis aveva fatto la proposta dell'evasione di un coimputato.

Toscano e Mancini avevano rifiutato, mentre Vittorio Carnovale aveva accettato, essendo la sua posizione processuale molto compromessa, in quanto nei suoi confronti era stato richiesto un ergastolo ed era stato già condannato a molti anni di reclusione.

Il progetto di fuga prevedeva che, all'uscita dalle gabbie, egli rimanesse per ultimo in modo che fossero applicate le manette all'americana, anziché i ferri, che egli si nascondesse sotto la rampa di accesso all'aula e dopo un poco di tempo (10/15 minuti) ritornasse nell'aula. Vittorio Carnovale aveva seguito le istruzioni e, con l'aiuto di una donna ed un uomo che aveva trovato nell'aula e gli avevano tolto le manette, era evaso.

Dalla versione data da Vittorio Carnovale non emerge un ruolo di Claudio Vitalone nell'organizzazione dell'evasione, perché questi ha riferito che a lui Enrico de Pedis non aveva fatto il nome del senatore Vitalone, pur avendo precisato che lui, Toscano e Mancini, sapendo che Claudio Vitalone era in debito con De Pedis per l'organizzazione dell'omicidio Pecorelli, avevano

pensato che lo stesso Vitalone avesse potuto avervi parte.

L'interessamento da parte di Claudio Vitalone è, al contrario, riferito da Antonio Mancini il quale, nel confermare la proposta di evasione fatta da Enrico De Pedis, le motivazioni per cui tale proposta era stata fatta e le modalità della fuga, ha affermato che Enrico De Pedis, per dare garanzia della serietà della proposta, aveva detto che la fuga era un favore di Claudio Vitalone come contropartita per un favore a lui fatto in precedenza, senza peraltro fare cenno al tipo di favore ricevuto da Claudio Vitalone, anche se per altre fonti aveva saputo che si trattava dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Dell'evasione di Vittorio Carnovale ha parlato, negli stessi termini, anche Fabiola Moretti la quale, nel riferire cose apprese da Enrico De Pedis e Raffaele Pernasetti, collega l'evasione di Vittorio Carnovale a Claudio Vitalone.

Costei, peraltro, non ne ha parlato solo davanti all'autorità giudiziaria, perché la circostanza emerge, negli stessi termini, dalle intercettazioni ambientali, disposte nella sua abitazione, in cui Fabiola Moretti, parlando con persona rimasta sconosciuta, fa espresso riferimento all'evasione di Vittorio Carnovale nei termini prima richiamati.

La versione dei fatti, come narrata dagli imputati in procedimento collegato, è stata aspramente contestata, ma essa, evidenziano i primi giudici, regge o quantomeno non è in contrasto con quanto è stato acquisito agli atti; ciò per le seguenti considerazioni:

- dagli accertamenti svolti a seguito dell'evasione è emerso che tra le due possibili vie di fuga vi era quella riferita da Vittorio Carnovale.
- La versione sulle modalità della fuga, data inizialmente da Vittorio Carnovale, è giustificata, dal momento che la seconda versione avrebbe potuto chiudere per il futuro un prezioso canale di aiuto ed è pacifico che gli esponenti della banda della Magliana tenessero moltissimo ai loro rapporti con "persone delle istituzioni" da cui potere trarre benefici.

- I tempi in cui sarebbe stata fatta l'offerta per l'evasione non sono incompatibili con la documentazione relativa alle udienze del processo.

Sia Vittorio Carnovale sia Antonio Mancini fanno riferimento alla richiesta di ergastolo fatto nei loro confronti dal p.m. di udienza e ad un intervento dell'avv. Wilfredo Vitalone che difendeva Enrico De Pedis. Dai verbali di quel processo, prodotti in giudizio dalla difesa di Claudio Vitalone, emerge che all'udienza del 6/5/1986 vi è stata la dichiarazione di chiusura del dibattimento e la parola viene data al p.m. per le requisitorie, per cui le conclusioni del p.m. vengono prese all'udienza del 9/5/1986 con la richiesta di ergastoli, come riferito dai coimputati in procedimento collegato. Da tale udienza fino alla discussione da parte dell'avv. Wilfredo Vitalone, avvenuta all'udienza del 19/6/1986, questi non è più presente al dibattimento.

Da tali verbali emergerebbe, di conseguenza, secondo la difesa di Claudio Vitalone, che non sarebbe possibile l'osservazione fatta da Edoardo Toscano e Antonio Mancini circa la scarsa preparazione e bravura dell'avv. Wilfredo Vitalone, perché questi non è stato mai presente dopo le conclusioni del p.m.

Opina la corte di primo grado che l'osservazione non è decisiva, sia perché le critiche alla bravura e preparazione dell'avv. Wilfredo Vitalone non necessariamente sono state fatte al momento dell'arringa (vedi, sul punto, Mancini che parla di requisitoria o di qualche altro intervento), sia perché manca, significativamente, il verbale dell'udienza del 10/5/1986, immediatamente successiva alle conclusioni del p.m., quando è prassi che per i processi, complessi e delicati per la presenza di più imputati e per la gravità dei reati, dopo la chiusura dell'intervento del p.m., venga concordato tra tutti i difensori e l'organo giudicante un calendario degli interventi.

Né, proseguono gli stessi giudici, vale sostenere che la versione dell'evasione confermata da Antonio Mancini non è autonoma, essendo a conoscenza dei verbali delle dichiarazioni rese sul punto da Vittorio Carnovale, perché la fonte delle notizie riferite da Vittorio Carnovale è proprio Antonio Mancini, oltre a Edoardo Toscano, perché sono loro i

soggetti che discutono con Enrico De Pedis ed è proprio ad Antonio Mancini che Vittorio Carnovale rimanda, nei verbali da lui sottoscritti, per quello che ha saputo circa gli organizzatori dell'evasione.

La sentenza appellata si occupa, quindi, del -----

MOVENTE DEL DELITTO

Si è all'inizio accennato alla tesi, prospettata dalla pubblica accusa, secondo la quale il delitto sarebbe stato deciso da Giulio Andreotti, per la tutela della sua posizione politica, il quale, attraverso Claudio Vitalone, avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino Salvo l'eliminazione dello scomodo giornalista.

Questi a loro volta si sarebbero rivolti ai capi di "Cosa Nostra", Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Bontate e Gaetano Badalamenti, attraverso Giuseppe Calò, che aveva conoscenze con esponenti della banda della Magliana e, in particolare, con Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro di organizzare il delitto, utilizzando persone del luogo (Massimo Carminati) e associati alla mafia (Angiolino il biondo).

Si è anche detto che tutti coloro che hanno reso dichiarazioni inerenti all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto, il cui quadro generale, a giudizio della corte di primo grado, è stato chiarito nelle pagine che precedono.

Ritengono i primi giudici che la conseguenza, qualora uno dei frammenti, che devono formare il quadro di insieme, non collimi con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro di insieme che sopra si è delineato.

INDIVIDUAZIONE DI MICHELANGELO LA BARBERA

In tale contesto, la corte di primo grado tratta come primo aspetto quello relativo alla individuazione di Angiolino il biondo indicato, insieme a Massimo Carminati, come uno degli esecutori materiale del delitto.

Di lui e del suo ruolo hanno parlato Vittorio Carnovale e Antonio Mancini.

Il primo l'ha appreso da Edoardo Toscano, il quale, a sua volta, l'aveva appreso da Enrico De Pedis, alla celebrazione del processo durante il quale egli era evaso e/o da Danilo Abbruciati.

Il secondo l'ha appreso da Enrico De Pedis, durante un appostamento effettuato per individuare il luogo migliore per preparare un agguato al "bookmaker Ottaviani", e da Danilo Abbruciati prima e nel corso di viaggi fatti insieme a Milano.

Per i primi giudici si tratta di due fonti autonome, anche se le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale sono state lette ad Antonio Mancini durante l'esame del gennaio 1994; ciò perchè, mentre Vittorio Carnovale si è limitato a riferire di avere saputo da suo cognato, Edoardo Toscano, che Angiolino il siciliano era uno degli autori del delitto, insieme a Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati, Antonio Mancini l'ha individuato, avendolo incontrato a Roma almeno due volte, quando era in compagnia di Enrico de Pedis e/o di Danilo Abbruciati, durante il breve periodo della sua latitanza; individuazione prima fotografica e poi personale, nel corso di un confronto.

Angiolino il biondo va identificato in Michelangelo La Barbera sulla base del riconoscimento prima fotografico e poi personale, effettuato da Antonio Mancini, ritenuto valido dalla suprema corte di cassazione con la sentenza con cui rigettò il ricorso proposto dallo stesso La Barbera contro la misura cautelare applicatagli dal GIP di Perugia.

Ora, le argomentazioni della corte suprema, su un aspetto così rilevante per il processo, sono state ritenute condivisibili dai primi giudici, anche per la validità endoprocessuale di tale sentenza, perché nel corso del dibattimento non sono emersi elementi contrari che inficino tali conclusioni. Anzi, l'identificazione effettuata da Antonio Mancini ha trovato altri elementi di supporto nelle testimonianze di collaboratori di giustizia che nel

tempo, ad iniziare da quello in cui si è verificato l'omicidio di Carmine Pecorelli, hanno avuto contatti con Michelangelo La Barbera.

Un dato emerge dalle descrizioni fatte: Angelo La Barbera viene indicato come persona di carnagione chiara, con occhi chiari e capelli castani, che non corrispondono alle caratteristiche che usualmente si riconoscono nei siciliani; di qui si spiega l'appellativo di "biondo" con cui era conosciuto negli ambienti della banda della Magliana.

L'altro dato, che emerge e che porta nella stessa direzione, è il nome con cui egli è conosciuto. Benché il suo nome sia Michelangelo, egli è conosciuto, negli ambienti di "Cosa Nostra", come Angelo o, addirittura, da alcuni, come "Angeluzzu" che in italiano significa Angelino, Angiolino, proprio con il diminutivo con cui l'ha conosciuto Antonio Mancini.

LA CAUSALE COMUNE RAPPORTI CALÒ'- ABBRUCIATI

Il punto di partenza e lo snodo principale sono i rapporti tra Giuseppe Calò, da un lato, Danilo Abbruciati e/o Franco Giuseppucci, dall'altro, circolando nell'ambiente della banda della Magliana la notizia che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato organizzato da Danilo Abbruciati per fare un piacere ai siciliani, individuati nel gruppo facente capo a Giuseppe Calò, e che per organizzare l'omicidio Danilo Abbruciati, sempre a parerem della corte di primo grado, può essersi servito di persone che al momento dell'omicidio erano libere, in particolare, di Franco Giuseppucci.

Tali notizie provenivano dallo stesso Danilo Abbruciati ovvero da Enrico De Pedis e da Franco Giuseppucci.

In tal senso depongono le dichiarazioni rese da Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino; dichiarazioni che, per alcuni versi, sono confermate dalle intercettazioni ambientali a carico di Fabiola Moretti.

In senso parzialmente diverso sono le dichiarazioni che provengono da Raffaele Cutolo, il quale parla genericamente di un coinvolgimento di Franco Giuseppucci anche se, per la loro ambiguità, non è chiaro se a

commissionare l'uccisione di Carmine Pecorelli sia stata "Cosa Nostra" o autonomamente la banda della Magliana.

Ritenuti provati in atti i rapporti tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, i primi giudici hanno stimato di dovere verificare se la loro conoscenza risalisse nel tempo e fosse quantomeno di poco antecedente al 20/03/1979, giorno dell'omicidio di Carmine Pecorelli, perché solo in questo caso la richiesta di Giuseppe Calò può avere un fondamento di verità.

L'accertamento della circostanza non può prescindere dalla constatazione che in quel periodo Danilo Abbruciati era detenuto da lungo tempo, per cui, considerato che Calò si è trasferito a Roma intorno all'anno 1975, i periodi utili per una conoscenza personale tra i due sono quelli che vanno dal 25.07.'74 al 28.11.1975 e dal 08.04.'76 al 22.07.'76.

Né è possibile che i due si siano incontrati e conosciuti in carcere, perché Giuseppe Calò risulta essere stato latitante per un lunghissimo periodo ed è stato arrestato solo il 29/03/1985.

Del resto, notizie di una conoscenza tra i due, risalente oltre quel tempo, non emergono dalla lettura degli atti.

Anzi, dalla testimonianza di Fabiola Moretti si hanno elementi contrari, perché costei ha riferito che solo dopo la lunga carcerazione, terminata nel 1979, Abbruciati aveva deciso di entrare nel giro del traffico dell'eroina ed è nell'ambito di tali rapporti che sono iniziati i suoi contatti con uomini di "Cosa Nostra".

Né elementi maggiori possono trarsi dal fatto che Danilo Abbruciati è stato imputato insieme a Giuseppe Calò, per delitti di associazione a delinquere, legati al riciclaggio e alla ricettazione di proventi di rapine o di usura e alla costruzione di immobili in Sardegna, perché dall'esame della relativa sentenza non è possibile fare risalire i rapporti personali tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati a prima del 1979.

E' stato sostenuto che rapporti di natura illecita possono essere intrattenuti anche senza una conoscenza personale e che lo stato di detenzione non è di ostacolo all'organizzazione di un delitto da eseguire all'esterno del carcere perché le carceri italiane, all'epoca dei fatti per cui è processo, erano molto

permeabili, per cui era facile fare pervenire una richiesta in carcere e, quindi, passare l'ordine all'esterno, per la organizzazione ed esecuzione del delitto.

Tale affermazione è astrattamente da considerare realistica per la fragilità del sistema di sicurezza del circuito carcerario.

Ed invero, a seguito dell'istruttoria dibattimentale, risulta provato, ricordano i primi giudici, che vi sono stati contatti contro ogni regolamento e addirittura "contra legem", tra persone estranee all'amministrazione penitenziaria e detenuti, anche dopo la nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a capo del dipartimento per la sicurezza nelle carceri; nomina disposta proprio per porre rimedio alla situazione di insicurezza delle carceri in quel periodo.

Ciò dà contezza delle affermazioni rese, sul punto, dai coimputati in procedimento collegato.

L'osservazione, però, affermano i giudici di prime cure, non deve restare a livello ipotetico, dovendo trovare un sostrato probatorio da cui evincere che tali rapporti vi siano stati e che una tale richiesta da parte di Giuseppe Calò sia stata fatta.

Una tale prova, a parere della corte di primo grado, non è stata raggiunta.

E' altrettanto vero, proseguono i primi giudici, che la richiesta di organizzare l'omicidio può essere stata fatta attraverso persone di comune conoscenza, ma tale asserzione resta, come la precedente, sul piano teorico, perché manca, anche in questo caso, ogni elemento di prova in tal senso.

Ed invero, va tenuto presente che all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli la banda della Magliana, anche se strutturata, era ancora poco visibile all'esterno, in quanto i suoi vari gruppi avevano preferito tenere nascosto il patto che tra loro avevano stretto, per cui le persone più vicine a Danilo Abbruciati in quel periodo erano i suoi sodali del gruppo dei testaccini e, in particolare, Enrico De Pedis, Edoardo Pernasetti e Franco Giuseppucci.

Va, pertanto, esaminata l'ipotesi che a fare da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati sia stata una di queste persone.

È opinione della corte di primo grado che anche sotto tale aspetto la prova

non è stata raggiunta.

Innanzitutto, è stato rilevato che a Enrico De Pedis non è stato attribuito alcun ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione del delitto. Il suo nome non compare tra gli imputati del delitto, ancorché deceduto, com'è stato fatto per altri.

E' ben vero che alcuni hanno affermato il contrario e hanno dichiarato che costui era sul luogo del delitto e che ha preso parte materialmente all'uccisione, ma tali asserzioni sono palesemente inattendibili sul punto, perché Enrico De Pedis al momento del delitto era detenuto, da lungo periodo, e fu rimesso in libertà solo nel dicembre 1979. Appare chiaro che a coloro che hanno riferito tali notizie sono state riportate circostanze false o quelle riferite sono state mal comprese.

D'altro canto, sul piano probatorio delle informazioni rese da tali persone sullo specifico punto non può tenersi alcun conto, mancando ogni elemento di riscontro e risultando "per tabulas", su questo punto, la loro non corrispondenza al vero.

Parimenti, nessun ruolo è stato attribuito a Edoardo Pernasetti la cui presenza in questo processo è stata evocata solo perché egli, come persona molto vicina a Danilo Abbruciati e a Enrico De Pedis, sarebbe stato in grado, forse, di riferire molte circostanze importanti per il processo se avesse manifestato la volontà di parlare.

Solo per Franco Giuseppucci è stato indicato un diverso ruolo nell'omicidio e, cioè, di destinatario dell'ordine di uccidere il giornalista Carmine Pecorelli, dandogli il mandato di organizzare sul campo il delitto e di reperire anche gli esecutori materiali di esso.

Ma, proprio il delineato ruolo di organizzatore, esclude, sempre secondo i primi giudici, che egli possa avere fatto da tramite tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

Non è, pertanto, provato che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò possa essere stato qualche altro associato del gruppo dei testaccini.

Potrebbe anche ipotizzarsi, continua la corte di primo grado, che il tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò siano stati Domenico Balducci ed

Ernesto Diotallevi.

Il primo conosceva Giuseppe Calò fin dal 1954 e conosceva anche Danilo Abbruciati, quantomeno dal 1976.

Il secondo conosce Giuseppe Calò quanto meno dall'anno 1977 e conosceva, poi, Danilo Abbruciati quantomeno dal 1973. La conoscenza, anche sincera e profonda tra i vari personaggi sopra indicati, la loro comunanza di interessi delinquenziali, non significa però che essi siano stati il tramite del mandato dell'omicidio in questione tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati.

L'ipotesi resta, quindi, sul piano astratto, perché sfornita del minimo riscontro probatorio.

Del resto, neppure l'accusa, ricordano i primi giudici, ha ipotizzato una simile evenienza.

Sempre secondo i primi giudici, non si giunge a migliori risultati esaminando la deposizione di Maurizio Abbatino, il quale riferisce che durante una detenzione con Franco Giuseppucci, nel carcere di Regina Coeli, mentre stavano vedendo una trasmissione sull'omicidio di Carmine Pecorelli(si vedeva il cadavere nell'auto), questi gli avrebbe riferito dell'omicidio di Carmine Pecorelli a lui commissionato da Danilo Abbruciati per fare un favore ai siciliani, poiché la circostanza non è provata.

Gli accertamenti fatti hanno permesso di accertare che Franco Giuseppucci e Maurizio Abbatino sono stati detenuti insieme nello stesso carcere di Regina Coeli, dopo l'uccisione di Carmine Pecorelli, solo nel periodo dal 22 al 29 gennaio del 1980. In tale periodo, però, nessun filmato o notizia relativa all'omicidio di Carmine Pecorelli, che sarebbe stata l'occasione per la confidenza, è stato trasmesso in televisione.

Venendo meno il tempo e l'occasione per ricevere la confidenza da Franco Giuseppucci, le affermazioni di Maurizio Abbatino non sono credibili.

In proposito, Abbatino ha sostenuto che la confidenza gli era stata fatta in un periodo diverso da quello accertato dalla DIA, sennonché nel fascicolo di Maurizio Abbatino non v'è traccia di un altro periodo di comune detenzione

con Giuseppucci e di tale mancanza non è possibile non tenere conto. Né vale sostenere che in altri casi è stata constatata la manchevolezza del fascicolo personale perché, per potere accedere alla tesi sostenuta da Maurizio Abbatino, sarebbe stato necessario che tale circostanza fosse emersa da qualche altra fonte di prova .

Le argomentazioni svolte tolgono, secondo i giudici di prime cure, valore probatorio alle affermazioni di Maurizio Abbatino e fanno venire meno quei riscontri che avrebbero permesso di affermare il conferimento di un mandato ad uccidere da parte di Giuseppe Calò a Danilo Abbruciati e di un analogo mandato da Danilo Abbruciati a Franco Giuseppucci.

Né maggiori elementi probatori emergono dalla testimonianza di Raffaele Cutolo, il quale si limita a riferire che Giuseppucci era a conoscenza dell'omicidio, perché eseguito dalla banda della Magliana.

Ma ad escludere che Giuseppe Calò si sia rivolto a Danilo Abbruciati per l'uccisione di Carmine Pecorelli vi sono, sempre ad avviso della corte di primo grado, anche argomenti logici.

Non vi era motivo di rivolgersi a Danilo Abbruciati per fare organizzare un omicidio in Roma, quando sulla piazza vi erano altri personaggi della malavita romana, in istato di libertà, altrettanto, se non addirittura, più autorevoli di Danilo Abbruciati.

Si fa riferimento proprio a Franco Giuseppucci che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe intervenuto in un secondo momento, su richiesta di Danilo Abbruciati, per organizzare il delitto. Ed invero, Franco Giuseppucci, secondo quanto riferito dallo stesso Maurizio Abbatino, conosceva sicuramente Giuseppe Calò e con lui aveva rapporti da tempo anteriore all'uccisione di Carmine Pecorelli come, peraltro, risulta da provvedimenti giudiziari e da testimonianze.

Non vi era motivo perché Stefano Bontate (Gaetano Badalamenti, per la sua posizione di espulso da "Cosa Nostra", sicuramente non poteva rivolgersi a Giuseppe Calò con il quale non era in tali rapporti di amicizia e di intimità da chiedere un favore che comportava la violazione di una regola mafiosa, punibile con la morte) si rivolgesse a Giuseppe Calò, con il quale in

quel periodo i rapporti, quantomeno allo stato latente, non erano buoni per commettere un omicidio, avendo a sua disposizione un “esercito di uomini d’onore” in grado di compiere tranquillamente la missione (si fanno i nomi, per esempio, di Francesco Marino Mannoia, facente parte di una “decina”, alle dirette dipendenze di Stefano Bontate, o di Angelo Federico ottimo sparatore, migliore anche di Francesco Marino Mannoia, e Killer fidato); né la commissione di un delitto fuori dal proprio territorio, era di ostacolo perché proprio la “famiglia” di Stefano Bontate aveva in Roma una propria decina e, quindi, era in grado di organizzare ed eseguire il delitto.

Né può ritenersi che occorresse gente del posto che conoscesse il territorio, perché il capo decina, anche se aveva perso autorità, sicuramente aveva ancora contatti con la malavita romana per reperire manovalanza che spiasse Carmine Pecorelli e supportasse gli assassini venuti dalla Sicilia.

La conseguenza della mancanza di prova di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò è, per i primi giudici, che a carico di costui non vi sono elementi che indichino un suo ruolo nell’organizzazione o nell’esecuzione dell’omicidio di Carmine Pecorelli.

Né indizio contrario può ricavarsi dal fatto, riferito dal solo Salvatore Cangemi, che Giuseppe Calò sapeva che a commettere l’omicidio di Carmine Pecorelli era stata la “decina Romana” di Stefano Bontate, perché questa circostanza va in senso contrario ad un’affermazione di colpevolezza per Giuseppe Calò.

Ed invero, la semplice conoscenza degli esecutori materiali dell’omicidio, peraltro in forma impersonale, non è indice rivelatore di una sua partecipazione all’omicidio, ma anzi ha valenza probatoria contraria, perché attribuisce la responsabilità al rappresentante della famiglia di cui la “decina” fa parte, essendo impensabile per gli appartenenti a “Cosa Nostra” che il “capo decina” o qualche “soldato” commetta un delitto così importante senza l’ordine, o quantomeno l’assenso, del rappresentante della famiglia.

Ora, poiché rappresentante della famiglia era Stefano Bontate, deve escludersi, conclude la corte di prime cure, una partecipazione di Giuseppe Calò che a quella famiglia era estraneo e con essa non aveva rapporti

idilliaci.

RAPPORTI BONTATE/ABBRUCIATI

Esclusa l'esistenza di rapporti tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, la corte di primo grado ha preso in esame un'altra eventualità e, cioè, che, all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli, Danilo Abbruciati fosse in rapporti con altri esponenti di "Cosa Nostra" da cui avrebbe avuto la richiesta di organizzare il delitto.

Ma, la stessa corte ha ritenuto che, anche sotto questo profilo, la circostanza è carente sul piano probatorio, perché i primi contatti tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontate sono documentati dalle dichiarazioni di Fabiola Moretti e risalgono alla primavera-estate dell'anno 1980, allorché, nella sua qualità di esperta di eroina, aveva accompagnato in Sicilia, per acquistarne una partita, Danilo Abbruciati, il quale, in quell'occasione, si era incontrato con Stefano Bontate in una sua casa. L'esattezza di quanto affermato dalla donna trova riscontro nelle dichiarazioni di Maurizio Abbatino, il quale fa riferimento a forniture di eroina da parte di Stefano Bontate, durate poco più di un anno, e poiché Stefano Bontate è stato ucciso nella Pasqua del 1981, la data di inizio dei rapporti tra Stefano Bontate e Danilo Abbruciati si colloca in un periodo sicuramente successivo al 20/3/1979, giorno dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Per completezza, evidenziano i primi giudici che non risulta che Angelo Cosentino, che di Bontate era "capo decina" a Roma, abbia mai conosciuto Danilo Abbruciati, sicché è da escludere che un rapporto tra Danilo Abbruciati e Stefano Bontate possa essere sorto per tale tramite.

Un'ultima considerazione, fatta dai giudici di primo grado, riguarda la conoscenza tra Danilo Abbruciati e persone vicine a Stefano Bontate che avrebbero potuto fare da tramite tra i due: il riferimento è ad "Angiolino il biondo", indicato peraltro come uno degli esecutori materiali del delitto.

Si è già detto dell'individuazione di Angiolino il biondo con Michelangelo La Barbera. Costui al tempo dell'omicidio di Carmine Pecorelli faceva parte della "famiglia di Passo di Rigano", il cui

rappresentante, Salvatore Inzerillo, era molto vicino a Stefano Bontate e con lui è stato falciato nella lotta per la supremazia durante la c.d. “2° guerra di mafia”.

Di una conoscenza tra Michelangelo La Barbera e Danilo Abbruciati e, in genere, con il gruppo dei testaccini, hanno parlato Fabiola Moretti e ancor più Antonio Mancini.

È stato, quindi, verificato se i rapporti tra Stefano Bontate e Danilo Abbruciati, prima dell’omicidio di Carmine Pecorelli, possano essere passati attraverso Michelangelo La Barbera, nella convinzione che la circostanza assume un particolare rilievo, perché in questo modo troverebbe una logica spiegazione l’inclusione di Michelangelo La Barbera tra gli esecutori materiali del delitto, pur non facendo parte della “decina romana di Stefano Bontate”.

La corte di primo grado ha ritenuto che le risultanze probatorie non consentissero una tale affermazione.

Ed invero, la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera è successiva a tale data, perché non risulta che lo stesso sia mai stato arrestato prima del 22/03/1994, per cui deve escludersi che egli abbia potuto conoscere in carcere Danilo Abbruciati. Conseguentemente, per gli stessi motivi che hanno portato all’affermazione della mancanza di prove di un rapporto di Danilo Abbruciati con Giuseppe Calò e Stefano Bontate, che una loro conoscenza può essere avvenuta solo dopo la scarcerazione di Danilo Abbruciati, nel luglio 1979.

Né, continuano i primi giudici, a diverse conclusioni si perviene sulla base delle affermazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Le prime, per la loro genericità, non permettono di collocare nel tempo il momento in cui Danilo Abbruciati e Michelangelo La Barbera si sarebbero conosciuti, ma ragione vuole che la conoscenza sia intervenuta dopo che Danilo Abbruciati ha iniziato a trafficare in eroina con i siciliani di “Cosa Nostra”; le seconde permettono di “localizzare” la presenza a Roma di Michelangelo La Barbera, da lui incontrato insieme a Danilo Abbruciati e/o a Enrico De Pedis, in quei brevi periodi di libertà da lui goduta,

approfittando dei permessi di uscita dalla casa di lavoro di Soriano del Cimino, che sono tutti databili dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli.

Solo Francesco Scrima parla di una presenza a Roma di Michelangelo La Barbera nell'agosto dell'anno 1978, quando, durante il suo viaggio di nozze, era stato invitato al ristorante Cecilia Metella, frequentato da Giuseppe Calò, da Angelo Cosentino e da altri della stessa risma, dove aveva trovato, anche se non ne era sicuro, oltre a Stefano Bontate, Giuseppe Calò e Salvatore Inzerillo, anche Michelangelo La Barbera.

Ad avviso dei giudici di prime cure la circostanza, oltre a non essere sicura, non è significativa, perché si trattava di un incontro tra rappresentanti di "Famiglie" e la presenza di Michelangelo La Barbera era ampiamente giustificabile per la sua appartenenza alla famiglia di cui era rappresentante Salvatore Inzerillo e per la sua qualità di "uomo d'onore fidato" (salvo, poi, a tradire il suo capo e a transitare nelle file dei corleonesi durante la seconda guerra di mafia), con evidenti funzioni di guardaspalle.

Del resto, che la circostanza non sia probante emerge dalla stessa deposizione di Francesco Scrima, il quale non è a conoscenza di rapporti tra Michelangelo La Barbera e appartenenti alla banda della Magliana.

LA DIVISIONE DELLE CAUSALI

La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Danilo Abbruciati, da un lato, Giuseppe Calò e Stefano Bontate, dall'altro, al momento della perpetrazione dell'omicidio di Carmine Pecorelli, ha come conseguenza la non percorribilità della tesi di un concorso dei due sodalizi criminosi nella commissione dell'omicidio, per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi, e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminoso nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Rileva, tuttavia, la corte di prime cure che degli elementi probatori in atti occorre dare conto per verificare se essi, non idonei a supportare l'originaria

tesi, permettano ugualmente di pervenire ad un risultato utile per scoprire gli assassini, siano essi mandanti o esecutori materiali.

LA CAUSALE MAFIOSA

I giudici di primo grado esaminano, anzitutto, gli elementi probatori relativi al versante che porta a “Cosa Nostra”.

L’analisi è partita dall’esame delle fonti di prova.

Un primo dato è emerso: “Cosa Nostra” non era a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati all’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli.

Ed invero, tra gli imputati di procedimento connesso per fatti di mafia, che hanno reso dichiarazioni in questo processo, o le cui dichiarazioni sono state acquisite perché rese in altro dibattimento, nessuno sa che l’omicidio è stato deciso dall’organo dirigenziale di “Cosa Nostra”.

Di tale omicidio parlano solo Tommaso Buscetta e Salvatore Cangemi, della cui valenza probatoria sul punto si è già detto; egli appare, peraltro, poco credibile, atteso che Michelangelo La Barbera, indicato come uno degli esecutori materiali dell’omicidio, non ha mai fatto parte della “decina romana” di Stefano Bontate.

La mancanza di notizie riguardante l’omicidio di Carmine Pecorelli all’interno del circuito di “Cosa Nostra”, può avere, a giudizio della corte di primo grado, due spiegazioni:

1. L’omicidio non è stato deciso da “Cosa Nostra”, ma personalmente da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate, secondo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, per cui la decisione di eliminare lo scomodo giornalista non è mai stata portata all’attenzione dei componenti la commissione.

Questa spiegazione, essendo pacifico che “una delle regole di “Cosa Nostra”” imponeva che l’uccisione, per l’importanza della vittima e per le ripercussioni che tale evento poteva avere sugli interessi di “Cosa Nostra”, fosse autorizzata dalla commissione, è plausibile e trova la sua giustificazione nel fatto che l’omicidio non interessava la Sicilia, dove “Cosa Nostra” aveva i suoi interessi specifici, e nel fatto che una simile richiesta

comportava per Stefano Bontate, la cui posizione all'interno della commissione si era indebolita per l'espulsione di Gaetano Badalamenti, ammettere una frequentazione con Gaetano Badalamenti e, per ciò stesso, la violazione di un'altra delle "regole di "Cosa Nostra"", con la conseguente inevitabile punizione, ovvero dare spiegazioni sulle sue amicizie politiche, non messe a disposizione di tutta l'organizzazione.

2. L'estraneità di "Cosa Nostra" nella commissione dell'omicidio.

In questo secondo caso può ipotizzarsi:

❖ Tommaso Buscetta ha inventato di sana pianta il contenuto del colloquio avuto con Gaetano Badalamenti in Brasile, in occasione dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e di avere appreso da Stefano Bontate della sua partecipazione all'omicidio di Carmine Pecorelli.

❖ Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate hanno raccontato una cosa non vera.

A parere dei primi giudici, mentre le notizie apprese da Stefano Bontate, per la loro genericità, possono avere solo il valore di labile conferma delle notizie riferite da Gaetano Badalamenti, quelle apprese da Badalamenti riguardano essenzialmente gli incontri che Tommaso Buscetta ha affermato di avere avuto con quest'ultimo in Brasile, nella seconda metà dell'anno 1982 e nella prima metà dell'anno 1983, durante i quali Gaetano Badalamenti avrebbe fatto due ammissioni: la prima di avere incontrato, insieme a uno dei cugini Salvo e Filippo Rimi, Giulio Andreotti per il suo interessamento in ordine ad una vicenda riguardante un processo a carico di Filippo Rimi e l'assunzione di responsabilità, sua e di Stefano Bontate, per l'omicidio di Carmine Pecorelli; omicidio che sarebbe stato commesso, su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, a causa dell'attività giornalistica di Carmine Pecorelli, contraria agli interessi di Giulio Andreotti.

Delitto commesso per fare un favore personale ai predetti cugini.

I due punti sono strettamente collegati perché, come ha riferito Tommaso Buscetta, è regola di "Cosa Nostra" che un delitto di tal genere non viene

commesso se non si chiede il motivo dell'omicidio e se non si avvisa il richiedente. Di qui, per deduzione logica, la duplice funzione dell'incontro.

Il primo punto, a giudizio della corte di primo grado, è verificare se effettivamente Tommaso Buscetta abbia avuto incontri con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti nei periodi in cui ha dichiarato di avere appreso le notizie sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Ora, se è provato, se non addirittura pacifico, che nel periodo giugno 1980/ gennaio 1981 Tommaso Buscetta è stato nascosto a Palermo durante la sua latitanza e che in tale periodo ha avuto frequenti incontri con Stefano Bontate, occorre verificare se Tommaso Buscetta e Gaetano Badalamenti si siano incontrati in Brasile, dove Tommaso Buscetta si era rifugiato dall'inizio dell'anno 1981 avendo sposato, o convivendo, con una brasiliana, nel periodo da lui riferito.

La prova, a giudizio della corte di primo grado, è piena.

Essa è riconosciuta dallo stesso Gaetano Badalamenti, nell'interrogatorio reso negli Stati Uniti d'America a seguito di rogatoria internazionale del 20/6/1994, in cui ha ammesso gli incontri con Tommaso Buscetta in Brasile, verso l'anno 1982, nelle occasioni di cui gli era stata data notizia durante il processo Pizza Connection e precisamente: la prima volta a Rio de Janeiro, forse nel giugno 1982, (come dice lui -Buscetta-); la seconda volta, nel settembre 1982, l'aveva incontrato in un albergo di Belem (sempre come dice lui -Buscetta-); la terza volta - sempre a suo dire - era andato a fargli visita in una sua campagna nei pressi di Rio de Janeiro, dopo l'uccisione del fratello e dei nipoti.

La circostanza è confermata dal teste Sansone Fabrizio, il quale ha conosciuto in Brasile sia Tommaso Buscetta sia Gaetano Badalamenti.

Gli incontri sono stati numerosi (lo stesso Gaetano Badalamenti ricorda almeno tre periodi diversi in cui ha incontrato Tommaso Buscetta), si sono protratti anche per giorni, se è vero che i due sono andati a caccia insieme, come testimoniato dalla fotografia polaroid acquisita agli atti, insieme hanno visitato delle aziende da acquistare (come emerge dall'interrogatorio di Gaetano Badalamenti) e hanno viaggiato in città diverse.

Il secondo punto riguarda il contenuto di tali colloqui.

Ora, se il contenuto dei colloqui avuti con Stefano Bontate è, per quanto ritengono i primi giudici, talmente generico, essendosi limitato ad una semplice assunzione di responsabilità nell'ordinare l'omicidio senza fornire indicazioni sulle modalità del colloquio, sull'occasione che ha generato la confidenza e, soprattutto, sul motivo per cui Stefano Bontate aveva sentito la necessità di informare Tommaso Buscetta di un fatto grave non riguardante "Cosa Nostra", da non permettere alcun controllo su tale circostanza, quello dei colloqui avuti con Gaetano Badalamenti permette qualche spunto.

Ed invero, Tommaso Buscetta ha affermato con sicurezza che in una di quelle occasioni apprese dalla stessa voce di Gaetano Badalamenti che l'omicidio di Carmine Pecorelli era stato opera di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, i quali avevano agito su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, perché Carmine Pecorelli era diventato pericoloso per la carriera politica di Giulio Andreotti, a causa di quello che egli poteva pubblicare.

Ha anche ricordato il tempo e il luogo in cui tale colloquio è avvenuto, l'occasione della morte del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, da cui era scaturita la confidenza, e ha riferito il particolare dell'equivoco in cui era caduto, avendo capito che Gaetano Badalamenti si riferiva a tale Pecorella e non al giornalista Carmine Pecorelli.

Di tali particolari sono risultati provati sia il tempo sia il luogo dell'incontro, nonché l'occasione della confidenza sulla base delle dichiarazioni rese da Fabrizio Sansone.

E' risultato provato anche l'omicidio per scomparsa (c.d. lupara bianca) del giovane Stefano Pecorella (quello scambiato da Tommaso Buscetta per Carmine Pecorelli).

Del contenuto del colloquio non è possibile, al contrario, avere conferme esterne, perché nessuno ha assistito ad esso.

Si è contestata aspramente l'attendibilità intrinseca di Tommaso Buscetta, ma essa, a parere della corte di prima istanza, non è inficiata dalle critiche.

E' ben vero che Tommaso Buscetta nel racconto di questi incontri è apparso talvolta generico, talvolta titubante, talvolta impreciso e talvolta anche contraddittorio, ma ritiene la corte che la genericità, la titubanza, l'imprecisione e la contraddizione, che si ravvisano in certe sue affermazioni, appaiono il frutto di uno sforzo che egli ha fatto per rendere chiaro, a persone non a conoscenza del linguaggio e del comportamento degli uomini di "Cosa Nostra", quello che realmente è stato detto in quei colloqui, a spiegazione dei comportamenti di associati a "Cosa Nostra".

Del resto, che l'eliminazione fisica degli avversari sia un sistema usuale in "Cosa Nostra" risulta anche dalla deposizione di Giovanni Brusca, il quale indica lo stesso metodo per risolvere i problemi quando qualcuno intralcia la strada a persone amiche o vicine a "Cosa Nostra".

E' stata contestata, fra l'altro, l'attendibilità delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, in ordine all'incontro tra Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, e "all'interessamento" di Andreotti per il processo a carico di Rimi, come riferito da Gaetano Badalamenti. L'attendibilità delle dichiarazioni è stata oggetto di contestazione sotto vari profili: la data in cui si sarebbe verificato l'incontro, le persone nei cui confronti si sarebbe ottenuto "l'aggiustamento del processo" e il motivo per cui vi sarebbe stato l'incontro.

A parere della corte di primo grado il problema presenta due aspetti: il primo riguarda l'effettività dell'incontro, il secondo "l'interessamento di Giulio Andreotti".

Sul primo punto si osserva che davanti alla corte d'assise di Perugia Tommaso Buscetta non ha mostrato alcuna incertezza. L'incontro, secondo quello che Gaetano Badalamenti gli ha riferito, è avvenuto nell'anno 1979, perché egli doveva ringraziare Giulio Andreotti per essersi adoperato per il processo che si era celebrato a carico di Filippo Rimi, cognato di Gaetano Badalamenti, essendo questi accusato della morte di certo Stefano Lupo Leale.

E' stato detto che non è possibile un interessamento in cassazione nell'anno 1979, perché la cassazione aveva deciso nell'anno 1971 e non è

concepibile un interessamento per “aggiustare il processo” nell’anno 1979, perché in cassazione il processo era stato ormai definito. Parimenti non poteva esserci ringraziamento per entrambi gli imputati (Rimi Vincenzo e Rimi Filippo), perché Rimi Vincenzo era ormai morto da alcuni anni.

Ritiene la corte di primo grado che le piccole contraddizioni, quando esistenti perché a volta sono solo apparenti, non intaccano il quadro complessivo delle dichiarazioni.

Quanto al riferimento fatto alla cassazione, il teste ha spiegato esaurientemente i motivi della sua indicazione(nel ‘79 si celebrò davanti alla corte d’appello di Roma il processo di rinvio, a seguito di annullamento della cassazione della sentenza della corte d’assise d’appello di Perugia e Buscetta, sapendo che il processo si era celebrato a Roma, pensò che si fosse trattato del giudizio di cassazione); la sua spiegazione è ritenuta dai primi giudici plausibile e convincente, perché frutto di una conoscenza non piena dei meccanismi giudiziari.

Per quel che riguarda il riferimento a Vincenzo Rimi, osserva la corte di primo grado che in una prima dichiarazione Buscetta aveva fatto riferimento al solo Filippo Rimi.

Quanto al secondo aspetto, emerge da plurime dichiarazioni di coimputati in procedimento collegato(Antonino Calderone, Salvatore Cangemi, Francesco Marino Mannoia),che sia Vincenzo Rimi, che i massimi esponenti di “Cosa Nostra” si sono adoperati per risolvere la posizione processuale di Vincenzo e Filippo Rimi e, tra questi, si è distinto soprattutto Gaetano Badalamenti che con Filippo Rimi era anche imparentato.

Ciò, ovviamente, quantomeno a livello ufficiale, fino alla sua espulsione da “Cosa Nostra” che, va ricordato, è dell’anno 1978.

Vale, sul punto, ricordare quello che ha riferito lo stesso Tommaso Buscetta in ordine al c.d. “Golpe Borghese” a cui era stata richiesta l’adesione di “Cosa Nostra” e che prevedeva la liberazione dei mafiosi detenuti, in particolare di Vincenzo e Filippo Rimi, tanto che era stata indetta una riunione con lo stesso Gaetano Badalamenti, il quale era il più

interessato alla liberazione dei suoi congiunti, o ancora la testimonianza di Antonino Calderone, il quale riferisce di un piano per fare evadere i Rimi.

La conferma più importante dell'interessamento di "Cosa Nostra" per la posizione di Filippo Rimi deriva, però, dalle affermazioni di Giovanni Brusca, il quale riferisce di avere appreso dallo stesso Nino Salvo di un intervento riuscito presso Giulio Andreotti per la sistemazione del processo a carico di Rimi e di aver avuto conferma di ciò sia da suo padre Bernardo Brusca che da Salvatore Riina, ai quali aveva immediatamente chiesto conferma della notizia riferitagli da Nino Salvo.

A conclusione sul punto, richiamando le considerazioni fatte allorché si è affrontato il tema dell'attendibilità in generale dei coimputati in procedimento collegato probatoriamente, i primi giudici osservano che non si comprende il motivo per cui Tommaso Buscetta, in assenza di motivi di rancore o di odio, dovesse riferire fatti e circostanze inventate, rischiando un processo per calunnia.

Alla luce delle considerazioni fatte, la corte ritiene che effettivamente quello che Tommaso Buscetta ha riferito è stato da lui appreso nelle circostanze riferite.

Del resto, è sintomatico, sottolinea ancora la corte di primo grado, che lo stesso Gaetano Badalamenti, nel suo interrogatorio reso in rogatoria negli Stati Uniti d'America, nel riferire della sincerità di Tommaso Buscetta, abbia affermato che questi non sempre dice la verità, salvo poi a confermare tutte le circostanze da costui riferite, ad eccezione di quelle relative all'omicidio di Carmine Pecorelli e dei suoi rapporti con Giulio Andreotti. Si tratta, all'evidenza, di un messaggio "mafioso" con cui Gaetano Badalamenti invitava Tommaso Buscetta a rivedere le dichiarazioni sulla sua posizione per non comprometterlo ulteriormente. La prova di ciò si ha nel non mai chiarito episodio in cui il difensore americano di Gaetano Badalamenti ha chiesto un colloquio a Tommaso Buscetta in ordine alla sua posizione giudiziaria negli Stati Uniti d'America.

Alla dichiarazione di attendibilità di Tommaso Buscetta non consegue, a parere della corte di primo grado, che le circostanze siano vere, dovendo l'analisi spostarsi sulla sincerità di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Al riguardo manca ogni elemento per poter ritenere che Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti abbiano detto il vero; anzi, vi sono elementi, sempre a parere dei primi giudici, che fanno ritenere che i predetti non sempre erano sinceri, per cui le loro affermazioni, riportate "de relato" da Tommaso Buscetta, non possono assurgere, in mancanza di altri elementi probatori, alla dignità di prova.

Ed invero, sulla mancanza di sincerità di Gaetano Badalamenti vi sono episodi emblematici, riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta, alcuni dei quali sono confermati da Fabrizio Sansone, da cui si evince che, per fini personali, egli ha taciuto circostanze importanti per la vita di Tommaso Buscetta, se non addirittura ha riferito fatti falsi.

In merito la corte di primo grado si sofferma su quattro episodi riferiti dallo stesso Tommaso Buscetta.

Il primo episodio è relativo alla reiterata falsa comunicazione, da parte di Gaetano Badalamenti, dell'espulsione, dalla famiglia mafiosa di appartenenza di Tommaso Buscetta, ad opera del rappresentante Giuseppe Calò; comunicazione non vera tanto che Tommaso Buscetta, dopo la sua evasione dal carcere di Torino nel giugno 1980, è stato ospite di Giuseppe Calò a Roma, come ammesso dallo stesso Calò.

Il secondo episodio è relativo all'arresto in Spagna di Gaetano Badalamenti per traffico di droga, benché egli avesse sempre negato di trafficare in stupefacenti.

Il terzo episodio riguarda i contatti che Gaetano Badalamenti ha continuato ad avere con esponenti di "Cosa Nostra", facenti parte della fazione avversa con cui continuava a fare ancora affari illeciti, soprattutto traffico di stupefacenti.

Sul punto vi è la testimonianza di Fabrizio Sansone, il quale descrive la delusione e la rabbia di Tommaso Buscetta nell'apprendere i nomi dei

coimputati di Gaetano Badalamenti per traffico di stupefacenti, al momento del suo arresto in Spagna.

Il quarto episodio riguarda i motivi per cui nel Natale del 1982 Gaetano Badalamenti è tornato in Sicilia.

Egli ha taciuto a Tommaso Buscetta le vere ragioni del suo viaggio in Sicilia: l'intenzione di uccidere "Scarpuzza o Scarpuzzedda" Greco. Progetto fallito, le cui nefaste conseguenze si sono abbattute sulla famiglia di Tommaso Buscetta, reo di avere avuto contatti con Gaetano Badalamenti in Brasile e ritenuto partecipe del progetto di omicidio, proprio perché Gaetano Badalamenti aveva proplatato in terra siciliana i suoi incontri con Tommaso Buscetta.

Quanto alla sincerità di Stefano Bontate, ricordano i primi giudici che egli non ha mai riferito a Tommaso Buscetta dei suoi traffici di droga benché fosse, all'epoca, il più grosso trafficante di stupefacenti della Sicilia.

La circostanza emerge pienamente dall'esame di numerosi imputati in procedimento collegato, sentiti nel corso del dibattimento.

Con ciò va sfatata, ribadiscono gli stessi giudici, una delle ferree leggi non scritte che, secondo gli affiliati a "Cosa Nostra", che hanno deciso di collaborare con la giustizia, regola la vita del sodalizio criminoso: l'obbligo, tra "uomini d'onore", di dire sempre la verità.

E' una regola che, se applicata, non avrebbe scatenato quelle faide sanguinose che hanno funestato la terra siciliana.

La verità è che all'interno di "Cosa Nostra", come all'interno di qualsiasi organismo delinquenziale, vi sono e vi saranno sempre tradimenti per la tutela dei propri interessi, per la conquista del potere e per l'affermazione della propria supremazia e, se per il raggiungimento di tali obiettivi, è necessario passare sui cadaveri di amici e conoscenti, "l'uomo d'onore" mente e tradisce con la massima facilità(così Angelo Siino).

Valgono per tutti due esempi emersi nel corso del dibattimento(Sangiorgi "vende" lo zio Ignazio Salvo, Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera tradiscono Salvatore Inzerillo, che è il loro capo)

E', quindi, tenendo presenti i comportamenti concreti degli "uomini d'onore", e non in astratto, che va valutata la loro sincerità.

Ma, a ritenere che occorre valutare con attenzione le confidenze fatte da Stefano Bontate in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, vi sono, per la corte di primo grado, altre considerazioni di ordine logico che mal si conciliano con altri comportamenti e altre regole di "Cosa Nostra", che, sebbene allegramente violate, tuttavia costituiscono delle regole di vita di quell'associazione.

La prima, a cui si è fatto prima cenno, è la mancanza di notizie sull'omicidio all'interno di "Cosa Nostra".

Alla stregua delle deposizioni assunte in questo processo è emerso che Stefano Bontate non era una persona taciturna, tanto che erano a conoscenza di fatti e circostanze della sua attività, anche delinquenziale, non solo "uomini d'onore", ma anche persone esterne, ancorché vicine, all'organizzazione. Ciononostante, nessuno ha mai saputo nulla dell'omicidio di Carmine Pecorelli; non l'amico di caccia e di sport Angelo Siino, non il fido Francesco Marino Mannoia che di Stefano Bontate hanno raccolto confidenze significative.

L'omicidio non è conosciuto neppure dai capi dell'opposta fazione, benché di quel gruppo faccia parte a pieno titolo quel Michelangelo La Barbera che è indicato come uno degli esecutori materiali del delitto. Appare strano, commentano i giudici di prime cure, che a costui non sia stato chiesto conto della circostanza, dopo il clamore suscitato dalla sua incriminazione insieme a quella di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, per l'importanza che un simile fatto poteva avere per la vita di "Cosa Nostra"; altrettanto strano appare che i coimputati di procedimento collegato, che hanno iniziato la collaborazione dopo l'inizio di questo processo e hanno avuto un ruolo importante nei rapporti con i capi della fazione dei "Corleonesi", Salvatore Riina e Bernardo Brusca, nulla hanno saputo riferire su un intervento, anche a titolo personale, di Stefano Bontate nell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Si osserva, poi, dai medesimi giudici, che Tommaso Buscetta non ha saputo indicare il tempo esatto in cui la confidenza gli è stata fatta né

l'occasione che ha generato la confidenza né, infine, il motivo per cui essa è stata fatta.

Ciò rende arduo comprendere perché Stefano Bontate è venuto meno all'altra regola di "Cosa Nostra", secondo la quale, una volta commesso un delitto, non se ne parlava più, a meno, che non se ne presentasse l'occasione in relazione ad altre attività e ad altri discorsi.

Questi elementi sono, sempre a parere dei primi giudici, segni indicativi della non attendibilità delle confidenze fatte sull'omicidio di Carmine Pecorelli da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

Esse, peraltro, trovano plausibile spiegazione nella molla che spingeva costoro ad agire in un certo modo, in quel particolare momento storico.

Gaetano Badalamenti, persona sicuramente intelligente, al momento in cui fa le sue confidenze, è formalmente fuori da "Cosa Nostra", per esserne stato espulso alcuni anni prima, ma ritiene, insieme ai suoi amici più fidati, la sua espulsione ingiusta e continua a tessere le sue trame per rientrare in seno all'organizzazione e riprendere il posto di comando che ritiene adeguato alla sua persona, avendo di sé un'alta opinione. In tale senso si spiegano le frasi di elogio che egli afferma di avere avuto da Giulio Andreotti e quelle riferite nel suo interrogatorio, in sede di rogatoria internazionale, durante il soggiorno obbligato a Sassuolo.

Del resto, che questo fosse lo scopo della vita di Gaetano Badalamenti si evince anche dal motivo per cui egli si era recato in Brasile: voleva che Tommaso Buscetta, che per motivi familiari si era allontanato dall'Italia, anche se formalmente faceva parte della famiglia di Porta Nuova capeggiata da Giuseppe Calò facente parte dei "corleonesi", rientrasse in Italia per cercare una soluzione di compromesso con la fazione avversa, dopo l'uccisione di Stefano Bontate e dei suoi amici.

E' nel desiderio di convincere Tommaso Buscetta per continuare a lottare e vincere il duello mortale con l'avversa fazione che, a parere della corte di primo grado, sta la ragione delle confidenze riferite a Tommaso Buscetta.

Con esse, ha fornito informazioni che davano di sé un'immagine forte, vantando rapporti con altissime personalità dello Stato, come Giulio

Andreotti, a cui poteva rivolgersi per avergli fatto un grandissimo favore eliminando una persona che poteva nuocergli politicamente ed aspettandosi da questa favori.

Analogo discorso va fatto, sempre a parere dei primi giudici, per Stefano Bontate che nell'anno 1980 ha in corso lo strisciante conflitto con Salvatore Riina che esploderà alcuni mesi dopo con la sua eliminazione.

Anch'egli ha bisogno di alleati e non a caso tra gli argomenti di conversazione con Tommaso Buscetta vi erano essenzialmente i progetti di eliminazione di Salvatore Riina e dei suoi alleati.

Identica, quindi, la molla, identico il comportamento.

La conclusione della corte di primo grado, sul punto, è che le confidenze fatte da Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sono idonee a supportare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio; convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta che, ad eseguire materialmente il delitto, sia stato Michelangelo La Barbera che nulla aveva a che fare con "la famiglia di Stefano Bontate" o con Gaetano Badalamenti.

Egli, infatti, all'epoca dei fatti era "soldato della famiglia facente capo a Salvatore Inzerillo per cui, per l'ulteriore legge di "Cosa Nostra", poteva prendere ordini, per fatti di mafia, solo dal suo rappresentante o dalla "commissione".

Né vale affermare, osservano i primi giudici, che non si trattava di delitto di mafia e che in ogni caso i rapporti tra Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo erano tali per cui il primo poteva mettere a disposizione del secondo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto.

L'osservazione cade nel momento in cui di tale ipotesi non vi sono riscontri probatori.

Perché l'ipotesi fosse riscontrata, sarebbe stato necessario che fosse stato provato un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda, ma le prove in tal senso non solo mancano, ma neppure Tommaso Buscetta ha mai sentito che Salvatore Inzerillo fosse coinvolto, a qualsiasi titolo, nel delitto e non vi

sarebbe stata ragione che Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate non facessero riferimento ad un ruolo di Salvatore Inzerillo nell'intera vicenda, se egli ne avesse avuto uno.

Gli unici elementi che sono emersi dal processo su Salvatore Inzerillo sono i profondi rapporti di amicizia che lo legavano a Stefano Bontate e l'appartenenza di entrambi alla stessa fazione di "Cosa Nostra", all'interno della commissione.

Conclusivamente, la corte di prime cure stima che, alla luce delle considerazioni fatte, deve ritenersi non provato un coinvolgimento nell'omicidio di Carmine Pecorelli, di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, per carenza di riscontri sul piano probatorio.

L'ipotesi è, poi, contraddetta, soggiunge la medesima corte, da elementi oggettivi che portano ad altri ambienti criminali e precisamente alla banda della Magliana i cui esponenti, a giudizio della corte, non erano, all'epoca, in rapporti con Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.

LA CAUSALE BANDA DELLA MAGLIANA

Per l'esclusione della riferibilità, a causa della mancanza di elementi probatori di riscontro, dell'omicidio a Stefano Bontate e a Gaetano Badalamenti e per la contemporanea presenza di elementi che riconducono l'uccisione di Carmine Pecorelli nell'ambito della banda della Magliana, la corte di prima istanza ha poi verificato se tale strada permetta di arrivare a risultati positivi per la individuazione degli assassini.

Anche per questa indagine si è reso necessario partire dagli elementi probatori acquisiti al dibattimento.

Si è più compiutamente già detto, nel quadro generale delineato, che sono stati accertati due elementi rilevanti per l'individuazione delle persone che hanno avuto un ruolo nell'omicidio: il borsello abbandonato su un taxi, da mettere in relazione con la figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, in rapporti con Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati e con altri elementi della banda della Magliana, e il rinvenimento, nello scantinato del ministero della sanità, a disposizione della banda della Magliana, di proiettili Gevelot

della stessa partita di quelli con cui è stato ucciso Carmine Pecorelli, perché entrambi portano allo stesso ambiente.

Dello stesso ambiente hanno fatto parte gli imputati di procedimento collegato Antonio Mancini, Vittorio Carnovale, Fabiola Moretti, Maurizio Abbatino, Claudio Sicilia, i quali hanno reso sul punto dichiarazioni.

Altre persone di estrazione diversa dall'ambiente della banda della Magliana, che hanno reso dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli, sono Guelfo Osmani, Raffaele Cutolo, nonché Chiara Zossolo, Osvaldo Lai, Luciano Dal Bello e Cristina Cirilli, tutti gravitanti, anche se a vario titolo, intorno ad Antonio Giuseppe Chichiarelli.

A giudizio della corte di primo grado Raffaele Cutolo è scarsamente attendibile, perché ha “sapientemente” distribuito scampoli di verità con scampoli di menzogne e, quando gli veniva fatto presente che le sue dichiarazioni erano in contrasto con elementi oggettivi, si è trincerato dietro i vuoti di memoria che lo affliggono dopo moltissimi anni di carcere in isolamento.

Per questo motivo i primi giudici hanno deciso che ogni singola dichiarazione resa da Raffaele Cutolo può essere ritenuta vera, anche se la persona che le rende è testimone e non persona imputata in procedimento connesso o collegato, solo se essa trova conferma in altri elementi probatori.

È per lo stesso motivo che la corte ritiene che dalla deposizione di Raffaele Cutolo non sia possibile trarre elementi utili per l'individuazione degli autori del delitto, al di là di un generico riferimento alla conoscenza del delitto da parte di Franco Giuseppucci nei giorni immediatamente successivi all'omicidio(di un incontro Giuseppucci – Cutolo parla anche Mancini) e alla sua riferibilità alla banda della Magliana o, meglio, al gruppo facente capo allo stesso Franco Giuseppucci.

Parimenti di nessun rilievo sono, sempre a parere dei primi giudici, le dichiarazioni rese da Guelfo Osmani.

Questi, nel riferire quello che ha appreso sull'omicidio, fornisce una serie di informazioni non vere.

Riferisce, contrariamente al vero, che l'omicidio è stato organizzato, se non proprio eseguito materialmente, da Enrico De Pedis, quando è pacifico che al momento dell'uccisione di Carmine Pecorelli Enrico De Pedis era detenuto da alcuni anni; ha ancora affermato di avere appreso le notizie da Tony Mattei in un primo momento negli anni successivi al 1981 e in un secondo momento dopo la morte di Enrico De Pedis, avvenuta il 2/2/1990; ha ancora affermato di non sapere, al momento in cui per la prima volta ha reso delle dichiarazioni sull'omicidio di Carmine Pecorelli, che Tony Mattei era morto, mentre in realtà conosceva la circostanza.

Né la sua credibilità deriva dalle inesatte informazioni che gli avrebbe dato Tony Mattei.

Questi, persona della delinquenza romana legata alla banda della Magliana (di lui parlano Antonio Mancini e Fabiola Moretti in relazione a due e distinti ambiti criminali) e, in particolare, a Danilo Abbruciati con il quale nei primi anni settanta commetteva rapine, non poteva riferire quello che ha detto Guelfo Osmani, perché non è vero che dopo l'omicidio di Carmine Pecorelli egli è stato detenuto insieme a Tony Mattei nel carcere di Rebibbia, a Roma.

Infatti, gli accertamenti della polizia giudiziaria e la testimonianza dell'agente di custodia, Leonardo Chimenti, hanno permesso di accertare che a Rebibbia N.C., per il periodo che interessa, Guelfo Osmani non è stato detenuto insieme a Tony Mattei e che l'unico periodo di detenzione comune era anteriore all'omicidio di Carmine Pecorelli, essendo riferibile al 15/11/77- 18/10/1978.

Ricordano, poi, i giudici di prime cure che Chiara Zossolo ha parlato con Antonio Giuseppe Chichiarelli dell'omicidio di Carmine Pecorelli in due distinte occasioni.

La prima, già menzionata, subito dopo l'uccisione del giornalista, allorché, l'uomo, turbato, aveva esclamato che Carmine Pecorelli non meritava di essere ucciso.

La seconda, avvenuta dopo la rapina alla Brink's Securmatik, in cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe fatto un riferimento a Claudio

Vitalone e Giulio Andreotti come persone implicate nell'omicidio di Carmine Pecorelli e avrebbe identificato le persone che avevano commissionato il delitto, a cui aveva genericamente fatto riferimento la prima volta in cui aveva parlato dell'omicidio con i due attuali imputati.

La corte di primo grado dubita che possa ritenersi provato tutto quello che la donna ha riferito in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, per un duplice ordine di motivi.

Il primo attiene alla credibilità della teste ed il secondo alla credibilità di Antonio Giuseppe Chichiarelli.

La corte citata osserva, sul primo punto, che Chiara Zossolo più di una volta è stata reticente. L'osservazione è fatta non solo con riguardo alle dichiarazioni rese in ordine a fatti che effettivamente potevano aggravare la sua posizione nell'ambito del processo per la rapina alla Brink's Securmatik, ma anche su fatti estranei, come l'omicidio di Carmine Pecorelli.

Per quest'ultimo manca ogni riferimento, nell'interrogatorio del 25/01/1985, a uno dei motivi per cui Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe depositato il borsello sul taxi il 14/04/1979 e precisamente di aver voluto aiutare le forze dell'ordine per la ricerca degli autori dell'omicidio; manca ogni riferimento alla conoscenza dei mandanti dell'omicidio, da lui indicati genericamente come persone insospettabili.

Ancora. Pur interrogata sulla cassetta registrata, contenente un servizio sulla rapina alla Brink's Securmark, e pur avendo ammesso di aver visto tale cassetta, si è ben guardata dal riferire che nella stessa occasione suo marito Antonio Giuseppe Chichiarelli era tornato a parlare dei mandanti dell'omicidio di Carmine Pecorelli con riferimento a Claudio Vitalone e a Giulio Andreotti che, a dire di suo marito, erano implicati nel delitto.

Ma se ciò da solo non fosse sufficiente a fare ritenere la propensione di Chiara Zossolo a tacere circostanze importanti, vale ricordare, rammenta la corte di primo grado, quello che è successo nel corso di quel dibattimento in ordine ai colloqui avuti, circa un mese prima, con Maurizio D'Onofrio e Vincenzo Cirillo (che sostengono, non creduti da detta corte, che le accuse mosse dalla Zossolo a Vitalone e Andreotti sono conseguenti alla promessa

di forti somme di denaro fattale da un “maggiore”), perché davanti al primo giudice ha negato il contenuto di tali colloqui, trincerandosi dietro non credibili vuoti di memoria, per essere alla fine costretta ad ammetterli.

La scarsa propensione di Chiara Zossolo a non dire subito tutto quello che sa non è però sufficiente per escludere che quanto riferito non sia vero, per cui ogni circostanza da lei raccontata va sottoposta al vaglio critico.

Con questo metro di giudizio, i primi giudici hanno ritenuto che la prima circostanza, per il ruolo attribuito ad Antonio Giuseppe Chichiarelli, fosse vera e che l'intento di Antonio Giuseppe Chichiarelli fosse anche quello di mettere gli inquirenti sulla buona via, come già detto, anche alla luce del riconoscimento, fatto da Franca Mangiavacca, di Antonio Giuseppe Chichiarelli come la persona che sorvegliava Carmine Pecorelli. Quest'ultima circostanza è indirettamente confermata anche da Luciano dal Bello, il quale ricorda che in quel periodo Antonio Giuseppe Chichiarelli sorvegliava qualcuno, anche se non sa indicare chi.

Diversa è la situazione per la seconda circostanza, riferita da Chiara Zossolo, relativa all'individuazione delle alte personalità che, dietro un perbenismo di facciata, erano implicati nell'omicidio.

Qui le perplessità dei primi giudici sono maggiori perché, a fronte della costanza della versione fornita sul primo episodio, avvenuto subito dopo la morte di Carmine Pecorelli, sul secondo episodio, verificatosi dopo la rapina alla Brink's Securmatik, le versioni si sono modificate nel tempo.

Nella prima occasione in cui riferisce la circostanza Chiara Zossolo è categorica: anche lei aveva assistito alla trasmissione, Claudio Vitalone partecipava alla trasmissione e l'esclamazione di suo marito era stata fatta durante la registrazione del servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik (commessa dal marito), proprio perché era apparso Claudio Vitalone che commentava l'argomento della rapina che, per l'entità del bottino, aveva fatto scalpore.

Nella seconda occasione, durante l'interrogatorio del 11/11/1994 in cui è tornata sull'argomento, a seguito delle contestazioni del pubblico ministero, che le faceva presente l'assenza di Claudio Vitalone nel servizio registrato,

Chiara Zossolo ha modificato la sua versione affermando di non avere visto tutta la trasmissione e che, anche se Claudio Vitalone non compariva nel servizio, il commento di suo marito può essere stato causato dall'apparizione di Claudio Vitalone in quella circostanza, anche se non nel servizio.

Nella terza occasione in cui ha parlato dell'episodio, Chiara Zossolo ha ancora modificato la sua versione, non essendo più sicura nemmeno del coinvolgimento di Giulio Andreotti e Claudio Vitalone nel delitto, sfumando le sue affermazioni precedenti, per ben due volte, prima che le fossero contestate le precedenti dichiarazioni, nella forma dubitativa e precisando, contrariamente a quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari, che in entrambe le occasioni vi era stato il riferimento a Giulio Andreotti ed a Claudio Vitalone, anche se in forma dubitativa la prima volta, e non sapendo neppure precisare se il marito avesse visto Claudio Vitalone o Giulio Andreotti nel momento in cui aveva fatto il commento o in occasione della registrazione del servizio sulla rapina alla Brink's Securmark.

L'unica cosa sicura, per Chiara Zossolo, è il commento riferito su Giulio Andreotti e Claudio Vitalone.

Come si vede, la confusione è grande e di ciò si è resa conto la stessa Chiara Zossolo che, per giustificare le varie versioni, le attribuisce alla sua confusione.

In tale situazione la corte di primo grado non ha ritenuto che il fatto riferito da Chiara Zossolo fosse provato.

Né, a parere degli stessi giudici, maggiori elementi contrari possono trarsi dall'acquisizione di un servizio del telegiornale del 28 marzo 1984 del terzo canale televisivo della RAI, in cui vi è un servizio sulla rapina alla Brink's Securmatik e dopo circa cinque minuti e mezzo un servizio alla libreria Croce per la presentazione di un libro in cui compare la sola immagine di Claudio Vitalone, perché tale immagine contrasta con la versione data da Chiara Zossolo sia nella forma originaria che nelle successive, mancando qualsiasi commento di Claudio Vitalone che solo potrebbe giustificare l'attribuzione della qualifica di moralista.

Osserva ulteriormente la corte di primo grado che, anche a ritenere che effettivamente la frase riferita da Antonio Giuseppe Chichiarelli sia stata pronunciata, non per ciò solo può ritenersi vero il suo contenuto.

Torna a questo proposito il carattere particolare di Antonio Giuseppe Chichiarelli il quale, come riferito dalla stessa Chiara Zossolo e da Cristina Cirilli, che di Antonio Giuseppe Chichiarelli è stata l'amante e la madre del figlio, era facile alla vanteria e ad ingigantire gli episodi che lo avevano visto protagonista.

Alla stregua delle considerazioni fatte, delle testimonianze delle persone che erano legate in qualche modo alla persona di Antonio Giuseppe Chichiarelli, gli elementi utili che si ricavano riguardano, a parer dei primi giudici, solo la riconducibilità dell'omicidio nell'ambito della banda della Magliana con cui Antonio Chichiarelli era in contatto.

Per ultime la sentenza impugnata esamina le deposizioni degli imputati di procedimento collegato, facenti parte della banda della Magliana.

Al riguardo si osserva che nulla aggiunge Claudio Sicilia sulla fonte delle notizie apprese sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

Egli si limita a dire che nell'ambiente della banda della Magliana, di cui aveva fatto parte, correva voce che l'omicidio si inquadrava in uno stretto rapporto tra la banda della Magliana ed estremisti di destra, confermando ancora una volta che l'uccisione di Carmine Pecorelli è stata eseguita da appartenenti alla banda della Magliana, in stretto contatto con elementi della destra eversiva di cui si è già parlato e a cui si rimanda.

Claudio Sicilia non è stato in grado di fornire indicazioni specifiche sugli attuali imputati e, soprattutto, non ha potuto fornire elementi che consentissero di controllare la fonte delle notizie che circolavano nell'ambiente.

Rilevano, quindi, i giudici di primo grado che elementi probatori in senso accusatorio derivano dalla deposizione di Maurizio Abbatino.

Costui dà informazioni sulla propria fonte delle notizie, identificandola in Franco Giuseppucci, sul suo ruolo di organizzatore del delitto, sugli esecutori materiali, indicandolo in Massimo Carminati, sui mandanti,

identificati in Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, su richiesta del quale Danilo Abbruciati avrebbe sollecitato l'organizzazione del delitto.

I predetti giudici ricordano che si è già esaminata la deposizione di Maurizio Abbatino quando si è trattato dell'individuazione della persona che avrebbe fatto da tramite tra Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò e che alle considerazioni ivi fatte occorre richiamarsi per escludere una partecipazione di Franco Giuseppucci nell'organizzazione del delitto. Del resto, si osserva, un tale ruolo è delineato solo da Maurizio Abbatino, non potendosi avere una conferma, in tal senso, dalle deposizioni di Antonio Mancini e Fabiola Moretti che ipotizzano un ruolo di Franco Giuseppucci, come persona vicina a Danilo Abbruciati, solo perché messi di fronte al fatto che Danilo Abbruciati era detenuto da anni al momento del delitto.

Si sono già dette le ragioni, ricordano ulteriormente i giudici di prime cure, per cui va escluso che possa essersi verificata l'occasione, di tempo e di luogo, in cui Franco Giuseppucci avrebbe fatto le sue confidenze ammettendo la propria responsabilità nell'omicidio e indicando quella di Danilo Abbruciati e Giuseppe Calò, oltre a quella generica degli esecutori materiali del delitto, da lui procurati.

Ma, se la circostanza, alla luce delle risultanze processuali non è provata, anzi gli elementi acquisiti, allo stato, la escludono, ritiene la corte di primo grado che, conseguentemente, deve ritenersi non provata anche la seconda occasione in cui Maurizio Abbatino assume di avere appreso notizie da Franco Giuseppucci sull'omicidio di Carmine Pecorelli e, cioè, l'indicazione di Massimo Carminati come l'esecutore del delitto.

Ad avviso di detta corte ostano alla credibilità di Maurizio Abbatino, sul punto, tre considerazioni.

La prima è di ordine logico.

Se il colloquio nel carcere di Regina Coeli non può essere avvenuto per i motivi su esposti, non vi era alcuna ragione perché Franco Giuseppucci gli comunicasse che ad uccidere Carmine Pecorelli era stato Massimo Carminati. A maggior ragione se tale comunicazione, secondo la versione data da Maurizio Abbatino, fosse stata fatta in occasione della presentazione

di Massimo Carminati, avvenuta dopo che entrambi erano stati rimessi in libertà, perché a quel tempo Maurizio Abbatino già conosceva Massimo Carminati.

Questa seconda circostanza non è vera, e si passa così al secondo argomento, perché è lo stesso Maurizio Abbatino ad ammettere che a quel tempo già conosceva Massimo Carminati.

Rilevanti, per la localizzazione temporale della conoscenza, sono due episodi ricordati dallo stesso Maurizio Abbatino: il primo relativo ad una visita fatta da Massimo Carminati e da altri personaggi aderenti all'estrema destra a Franco Giuseppucci, nell'estate del 1978, quando avevano preso in affitto una villa per crearsi l'alibi per l'uccisione di Franchino il criminale; il secondo relativo al sequestro di Paolo Aleandri, avvenuto nella primavera del 1979, per la mancata restituzione di alcune armi depositate da Maurizio Abbatino presso di lui, e liberato per interessamento di Massimo Carminati. Ora, poiché nell'anno 1979 Maurizio Abbatino è stato arrestato il 16/2/1979 ed è stato scarcerato nel luglio 1979, appare alla corte di primo grado che l'episodio narrato da Paolo Aleandri debba ragionevolmente collocarsi prima del 16/2/1979, in conformità alle dichiarazioni di Maurizio Abbatino che colloca il sequestro nell'anno 1978/79.

La terza circostanza riguarda il ritardo con cui ha riferito le notizie in suo possesso sull'omicidio di Carmine Pecorelli.

La perplessità nasce non dal fatto che esse sono state rese a distanza di anni dall'inizio della collaborazione, ma dal fatto che a maggio del 1994, pochi mesi prima di rendere le sue dichiarazioni accusatorie, egli aveva categoricamente negato di sapere alcunché, limitandosi a riferire che aveva saputo genericamente dell'omicidio mentre era detenuto a Regina Coeli.

Né può ritenersi che il silenzio sia dovuto a timore derivante dalla presenza di Claudio Vitalone, come imputato, nel processo perché non sono emerse differenze di trattamento tra il maggio ed il settembre 1994 in ordine alla sicurezza del collaborante, atteso che le sue prime lamentele, che potrebbero giustificare la sua reticenza, sono del febbraio 1995.

Alla luce delle considerazioni fatte, concludono i primi giudici, deve

escludersi che Maurizio Abbatino possa essere considerato fonte, anche se «de relato», dell'omicidio di Carmine Pecorelli.

Tra le fonti dirette di conoscenza, relative all'omicidio di Carmine Pecorelli, non può annoverarsi, a parere dei primi giudici, Vittorio Carnovale perché, come dallo stesso sempre ammesso, le sue conoscenze dell'omicidio risalgono al processo alla banda della Magliana durante il quale egli era evaso. Si tratta di notizie apprese molto tempo dopo l'accaduto per cui egli ha riferito circostanze apprese da altri; circostanze «de relato» che non hanno origine dalle persone che direttamente hanno partecipato ai fatti e che, a loro volta, le hanno apprese da terze persone.

Riprendendo brevemente quello che si è detto a proposito dell'evasione di Vittorio Carnovale, precisano i giudici di prime cure che questi ha sempre dichiarato di non avere appreso quello che aveva riferito direttamente da Enrico de Pedis, il quale in quella occasione, come riferito da Antonio Mancini, non aveva fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli come favore reso a Claudio Vitalone, ma ha sempre dichiarato di aver appreso le notizie da Marcello Colafigli, Antonio Mancini e, soprattutto, da suo cognato Edoardo Toscano, i quali, a loro volta le avevano apprese da altri.

Si tratta, quindi, di una notizia «de relato» ricevuta da persona che, a sua volta, l'aveva saputa da altri.

E' evidente, quindi, a parere dei primi giudici, che Vittorio Carnovale non può costituire idonea fonte di prova per verificare se gli attuali imputati siano coinvolti nell'omicidio di Carmine Pecorelli; inidoneità della fonte che deriva anche dall'errata indicazione di Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis come presenti sul luogo del delitto e ciò, come ripetutamente detto, è incompatibile con lo stato di detenzione dei predetti al momento del fatto.

Quanto appena detto porta la corte di primo grado all'esame delle altre fonti e, cioè, di Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Un primo dato, sempre secondo i primi giudici, va precisato: la lettura dei verbali degli interrogatori fatta dal p.m. ad Antonio Mancini, nel suo esame del gennaio 1994, non ha alcuna influenza sull'autonomia delle sue conoscenze.

Ciò perché è lo stesso Vittorio Carnovale a riferire di aver appreso anche da Antonio Mancini parte delle cose riferite, in coerenza con quanto dichiarato da Antonio Mancini, secondo cui i colloqui relativi alla proposta di evasione, durante i quali sarebbe stato fatto cenno al favore dovuto da Claudio Vitalone, erano tra Enrico De Pedis, Edoardo Toscano e Antonio Mancini, i quali ultimi gliene avevano riferito. Ora, se durante quei colloqui non si è fatto cenno all'omicidio di Carmine Pecorelli, appare conseguente dedurre, per i primi giudici, che il riferimento all'omicidio di Carmine Pecorelli, come "il favore" fatto a Claudio Vitalone, anche se tramite i siciliani, era già conosciuto da Antonio Mancini.

A ciò deve aggiungersi che le circostanze riferite da Antonio Mancini sono diverse o quantomeno più articolate e precise di quelle riferite da Vittorio Carnovale e, soprattutto, non contengono quegli errori grossolani che ne inficiano "ab origine" la credibilità.

Con tale precisazione va puntualizzato, proseguono i primi giudici, che la posizione di Antonio Mancini e Fabiola Moretti è diversa, quanto a fonte delle notizie, perché i predetti in parte riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e, quindi, sono portatori di fatti direttamente percepiti e, in parte, riferiscono fatti appresi da altri, in particolare da Danilo Abbruciati e Enrico De Pedis.

Di tale distinzione la corte di prime cure tiene conto nella valutazione della loro deposizione.

Parimenti, la stessa tiene presente, poiché al momento del delitto sia Enrico De Pedis che Danilo Abbruciati erano detenuti, che molte delle cose da loro riferite non sono diretta espressione della loro conoscenza, ma di quello che evidentemente a loro è stato riferito.

Tanto premesso, i primi giudici ricordano che le circostanze rilevanti per questo processo, relativamente a Fabiola Moretti, sono:

- ❖ Gli incontri tra Claudio Vitalone e Enrico de Pedis. Tali circostanze sono state vissute di persona, perché in essi ha avuto un ruolo attivo di accompagnatrice.
- ❖ Il possesso dell'arma usata per uccidere Carmine Pecorelli, da

parte di Danilo Abbruciati, e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità, dove erano depositate le armi della banda della Magliana. Le circostanze sono riferite a Fabiola Moretti da Danilo Abbruciati.

❖ La conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e, cioè, di Massimo Carminati incaricato di uccidere da Danilo Abbruciati. La circostanza è stata riferita da Danilo Abbruciati ed è ripresa nelle intercettazioni ambientali.

❖ Il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nell'omicidio di Carmine Pecorelli. La circostanza è riferita dallo stesso Danilo Abbruciati ed è ripresa nelle intercettazioni ambientali.

Mentre le circostanze riferite da Antonio Mancini riguardano:

❖ il possesso dell'arma del delitto da parte di Enrico De Pedis e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della sanità, usati come deposito per le armi della banda della Magliana. La circostanza è riferita da Enrico de Pedis.

❖ Il coinvolgimento di Danilo Abbruciati nell'organizzazione del delitto. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e da Danilo Abbruciati.

❖ Il coinvolgimento di Massimo Carminati e Angiolino il biondo nell'omicidio, come esecutori materiali. La circostanza è riferita da Enrico De Pedis e Danilo Abbruciati.

❖ Il coinvolgimento di Claudio Vitalone come mandante dell'omicidio per interessi del gruppo di cui faceva parte. La circostanza è riferita da Danilo Abbruciati.

❖ Il rimprovero ai tre sconosciuti, incontrati a Milano, per la loro inattività in favore di Francis Turatello e la conoscenza, da parte dei tre, dell'uccisione di Carmine Pecorelli. La circostanza è appresa direttamente, perché Antonio Mancini ha assistito al colloquio in occasione del secondo viaggio a Milano, insieme a Danilo Abbruciati.

Sulla base dei suddetti elementi, l'unica certezza che si ha è, secondo la sentenza appellata, che Danilo Abbruciati fosse coinvolto nell'omicidio di

Carmine Pecorelli.

Rilevano, infatti, i giudici di prime cure che la circostanza, riferita dallo stesso Danilo Abbruciati a plurime persone e, in particolare, alla convivente Fabiola Moretti e agli amici Enrico De Pedis e Antonio Mancini, ha trovato riscontro, oltre che nelle reciproche dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato, nell'assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione del viaggio a Milano che, per le ragioni prima dette, è realmente avvenuto, e nel rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del ministero della sanità, adibito a deposito di armi dalla banda della Magliana e al quale poteva avere accesso Danilo Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo Acilia/Magliana, potevano essere portati solo da Danilo Abbruciati o da Massimo Carminati, i quali erano i soli che adoperavano pistole e proiettili cal, 7,65.

Gli stessi elementi non sono idonei, a parere dei medesimi giudici, per ritenere provato che a sparare siano stati Massimo Carminati e Angiolino il biondo, identificato in Michelangelo La Barbera, né che a dare il mandato di uccidere sia stato Claudio Vitalone.

Ed invero, posto sempre come premessa che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati ed Enrico de Pedis erano in stato di detenzione, si osserva che le notizie relative agli esecutori materiali, riferite a Fabiola Moretti, Enrico De Pedis e Antonio Mancini (quelle riferite ad Antonio Mancini da Enrico De Pedis, a parere della corte di primo grado, possono avere come fonte solo Danilo Abbruciati, posto che Enrico De Pedis non ha rivelato le sue fonti e neppure se aveva appreso la notizia in prigione o dopo essere stato scarcerato e non è stato ipotizzato un suo ruolo nella commissione del delitto) hanno come unica fonte Danilo Abbruciati.

È lui, infatti, che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Carmine Pecorelli; è lui che dichiara che la pistola era conservata nel deposito della banda della Magliana presso lo scantinato del ministero della sanità; è lui che giustifica la considerazione che ha per Massimo Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il giornalista.

È sempre lui che conferma le stesse circostanze ad Antonio Mancini.

Se così è, affermano i primi giudici, la chiamata in correità, proveniente da Antonio Mancini e Fabiola Moretti, deve considerarsi un'unica chiamata in correità.

Va, peraltro, aggiunto che tutte le notizie, componenti la chiamata in correità proveniente da Danilo Abbruciati, a parere della corte di primo grado, devono essere considerate, a loro volta, notizie "de relato".

Il convincimento della corte parte ancora una volta dalla considerazione che al momento dell'omicidio Danilo Abbruciati era detenuto, per cui necessariamente egli ha appreso da terze persone quello che, a sua volta, ha raccontato a Enrico De Pedis, Antonio Mancini e Fabiola Moretti.

Non è, infatti, ipotizzabile che il mandato di uccidere sia stato dato direttamente da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati, quando non è provato che egli lo conoscesse prima del 1976, data del suo ingresso in carcere da cui esce nel luglio 1979, e risultando un inserimento di Massimo Carminati nella futura banda della Magliana, quantomeno come fiancheggiatore, a partire dall'anno 1978; non è ipotizzabile che a priori Danilo Abbruciati sapesse chi tra i tanti killer sulla piazza di Roma sarebbe stato scelto per l'assassinio e quale pistola egli avrebbe utilizzato e, soprattutto, se e quando l'assassino avrebbe consegnato la pistola che aveva utilizzato.

Se così è, la chiamata in correità deve considerarsi non solo unica, ma anche non diretta.

Essa per essere posta, da sola, a base di una pronuncia di condanna necessita non solo dell'attendibilità del chiamante in correità, ma anche della persona che ha fornito la notizia, oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa.

Nel caso di specie, secondo la corte di primo grado, ci si può spingere fino ad affermare l'attendibilità di Danilo Abbruciati, oltre che di Fabiola Moretti e di Antonio Mancini, sulla base della posizione che Danilo Abbruciati rivestiva all'interno della banda della Magliana e dei riscontri che sono stati fatti alle dichiarazioni di Fabiola Moretti e Antonio Mancini anche su circostanze riferite da Danilo Abbruciati (al riguardo è sufficiente tenere

presenti la vicenda dei suoi rapporti con persone delle istituzioni e le visite ricevute in carcere) che riguardano le medesime circostanze ma, nonostante ciò, l'affermazione resta tale in mancanza di altri elementi di riscontro.

Essi, infatti, non possono essere ricavati dalla semplice frequentazione del deposito di armi del ministero della sanità, mancando elementi per stabilire quando i proiettili Gevelot e la pistola, che è stata usata per commettere l'omicidio, sono stati lì portati e chi li ha portati.

Parimenti, sempre secondo la corte, non può ritenersi un riscontro quello che emerge dalle intercettazioni ambientali; in esse Fabiola Moretti, parlando sia con l'avv. Franco Merlino che con un tale Armando, fa espresso riferimento al mandato di uccidere che sarebbe stato conferito da Danilo Abbruciati a Massimo Carminati, ma ciò non ha altro valore che di conferma dell'attendibilità di Fabiola Moretti senza nulla aggiungere a quanto dalla stessa riferito, e negli stessi termini, all'autorità giudiziaria.

La questione della chiamata in correità unica non si supera, perché anche nelle intercettazioni ambientali la fonte delle notizie resta sempre e solo Danilo Abbruciati

Esse, pertanto, nulla aggiungono sul piano probatorio.

Quanto detto per Massimo Carminati vale anche per Michelangelo La Barbera.

Rilevano, anzi, i giudici di prime cure che nei confronti di quest'ultimo vi è ancora meno, perché manca ogni riferimento di costui con la banda della Magliana, al momento dell'omicidio.

Viene ricordato, infatti, che non sono stati trovati riscontri non solo a all'esistenza di rapporti tra questi e la banda della Magliana, risalenti agli anni precedenti il 1979, ma anche della sua presenza a Roma nello stesso periodo, se si eccettua quella probabile dell'anno 1978, riferita da Francesco Scrima di cui si è già detto.

Anche per Michelangelo La Barbera gli elementi probatori raccolti non consentono, quindi, di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta da Danilo Abbruciati e riferita da Fabiola Moretti e Antonio Mancini.

Resta da esaminare, concludono i primi giudici, la posizione di Giulio

Andreotti e di Claudio Vitalone.

Sul primo nessun riferimento specifico è stato fatto, se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario, massonico nel quale sarebbe maturato il delitto, perché Carmine Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo.

Sul secondo si osserva, innanzitutto, che le voci interne alla banda della Magliana, escluso Antonio Mancini, il quale lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Danilo Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote, il delitto, non indicano Claudio Vitalone come mandante del delitto. Non Maurizio Abbatino, il quale, a prescindere dalla sua attendibilità, pur rivestendo un ruolo di rilievo all'interno dell'organizzazione(e come tale doveva essere a conoscenza dei fatti più rilevanti per la sopravvivenza del sodalizio criminoso), non ha saputo dire, né ha mai sentito, di un coinvolgimento di Claudio Vitalone nell'omicidio; non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra; non Vittorio Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è inattendibile; non Fabiola Moretti che di Danilo Abbruciati ha condiviso la vita violenta e delinquenziale.

Sul piano probatorio, proseguono i primi giudici, la sua chiamata in correità, proveniente dal solo Danilo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i suoi rapporti con Enrico De Pedis da cui è scaturito, perché provato, quanto meno un aiuto per l'evasione di Vittorio Carnovale.

Entrambi i riscontri non hanno però valenza univoca.

Quanto al movente anche se, a giudizio della corte di primo grado, è stata accertata la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Claudio Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia, si osserva che egli non era il solo che aveva interesse all'eliminazione di Carmine Pecorelli.

Ed invero, dalla stessa deposizione di Antonio Mancini emerge che vi sono almeno tre persone nella stessa posizione di Claudio Vitalone e sono i tre individui che a Milano hanno incontrato Danilo Abbruciati e Antonio

Mancini e ai quali Danilo Abbruciati ha rimproverato, senza ottenere alcuna reazione di sdegno, che egli si era adoperato prontamente, su loro richiesta o quantomeno del gruppo di cui essi erano espressione, per l'omicidio di Carmine Pecorelli mentre loro, al contrario, non mostravano sollecitudine nei confronti di Francis Turatello.

Accanto a tali personaggi, rimasti misteriosi, ve ne sono altri, rileva la corte di primo grado, altrettanto misteriosi, che sono rimasti sullo sfondo e sono indicati da Fabiola Moretti sia nel colloquio con Antonio Mancini nel carcere di L'Aquila, sia nelle intercettazioni ambientali effettuate nella sua abitazione.

Fabiola Moretti, infatti, nel commentare la visita del misterioso "Angelo dei servizi", riferisce ad Antonio Mancini che Angelo faceva ricadere la colpa della morte di Danilo Abbruciati su Enrico De Pedis, indicandolo come la persona che aveva interrotto i rapporti con i "servizi", e precisa che per servizi non doveva intendersi Vitalone, perché i rapporti erano diversi e l'uno esisteva all'insaputa dell'altro. Ed Enrico De Pedis aveva troncato con i servizi mentre aveva continuato a "intrallazzare con Vitalone".

Contenuto del colloquio che trova il suo fondamento in precedenti affermazioni di Fabiola Moretti, intercettate nella sua abitazione in data 16/4/1994, quando la sua collaborazione non era ancora prevedibile a breve termine, la quale, parlando con Natascia Mancini della visita di "Angelo dei servizi", imputa ai servizi l'uccisione di Carmine Pecorelli, e nell'analogo discorso, fatto all'indomani dell'interrogatorio, effettuato a Perugia il 26/4/1994, in occasione della visita dell'avv. Franco Merlino, durante la quale, nell'illustrare l'interesse degli inquirenti alla conoscenza di fatti relativi all'omicidio di Carmine Pecorelli, torna sull'argomento parlando dei volti che conoscono solo lei e Edoardo Pernasetti.

Analogamente, proseguono i primi giudici, per quanto riguarda i rapporti con Enrico de Pedis, il loro significato è dubbio.

Essi sono "uno schizzo di fango" che rimarrà attaccato alla persona di Claudio Vitalone, non trovando alcuna giustificazione, se non in rapporti a dir poco non chiari, che un magistrato della repubblica italiana, un senatore

che ha rappresentato l'Italia all'estero, intrattenga rapporti con esponenti di spicco della malavita organizzata romana.

“Schizzo di fango” che può essere la contropartita del mandato di uccidere, come riferito da Antonio Mancini nel suo esame, ma che può avere origine, sempre secondo i giudici di prime cure, anche nell'altra vicenda che vede all'opera gli stessi personaggi: il tentativo di trovare la prigione di Aldo Moro.

Si ricorda, in proposito, che in quel periodo la criminalità romana e milanese si stava adoperando per aiutare, in tutti i modi, Francis Turatello a risolvere le sue pendenze giudiziarie; e non è un caso che i documenti, consegnati dall'avv. Serra, in occasione del primo viaggio a Milano di Danilo Abbruciati e Antonio Mancini, fossero diretti anche a quel tale Edoardo Formisano che tanta parte ha avuto nel tentativo, abortito, di trovare la prigione di Aldo Moro, tramite Tommaso Buscetta, e che aveva come referenti istituzionali il colonnello Enrico Vitali e Claudio Vitalone.

Non è ancora un caso, si dice, che quando Ugo Bossi è arrestato per il sequestro Nassisi Edoardo Formisano, lo invita a mettersi in contatto con Claudio Vitalone, il quale accorre prontamente e va a interrogare Ugo Bossi, spostandosi da Roma a Brescia, pur non avendo specifica competenza sul caso, in ragione, a quel tempo, della sua qualifica di sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma.

Non è ancora un caso che Edoardo Formisano sente il bisogno di comunicare a Ugo Bossi l'avvenuta elezione a senatore del loro amico “Claus”; e non è ancora un caso che Edoardo Formisano ha chiesto a Francis Turatello di mettersi in contatto con Claudio Vitalone nell'ottobre 1978, in occasione di un suo transito per le carceri romane.

Sulla base delle motivazioni appena esposte, la corte d'assise di Perugia, pur non nascondendo alcune residue perplessità, derivanti dall'identità del movente indicato, sia per la parte facente capo a “Cosa Nostra” sia per quella facente capo alla banda della Magliana, nel pericolo che la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone, dall'identità del gruppo di potere che avrebbe commissionato l'omicidio di Carmine

Pecorelli, nonché dalla fitta rete di rapporti, politici, sociali ed economici, palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda, ha assolto tutti gli imputati dal delitto di omicidio, loro in concorso ascritto, per non aver commesso il fatto loro addebitato.

APPELLO

Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello il procuratore della repubblica di Perugia e le parti civili Pecorelli Stefano, che ha proposto appello incidentale, Pecorelli Andrea e Pecorelli Rosina; inoltre, ha proposto ricorso per cassazione, convertito in appello, ex art. 580 cpp, l'imputato Vitalone.

Il procuratore della repubblica evidenzia come la corte d'assise di Perugia, dopo avere affermato la credibilità di Buscetta, Mancini, Carnovale e Moretti e, quindi, la verità di quanto dai medesimi dichiarato, dopo avere riconosciuto l'esistenza di un valido movente per Calò, Andreotti e Vitalone, dopo avere dato atto delle menzogne dette da questi ultimi, negando di avere conosciuto i cugini Salvo, negando i contatti intrattenuti con il difensore di Sindona e con Della Grattan(Andreotti), negando, ancora, lo scopo della cena presso la "famiglia piemontese"(Vitalone), e dei tentativi d'inquinamento probatorio messi in atto dai medesimi (pressioni di Andreotti su Radaelli e di Vitalone su Testi), sia pervenuta alla generale assoluzione sulla base di cinque argomentazioni così sintetizzabili:

1. **Pur essendo certo che Buscetta dice la verità, è possibile che Bontate e Badalamenti abbiano mentito a Buscetta.**

Su questo punto il p.m. evidenzia come sia inverosimile che, a distanza di due anni l'una dall'altra, siano intervenute, per pura coincidenza, due false confidenze convergenti, per di più con riferimento ad una vittima sconosciuta alla maggior parte, se non alla totalità, dei mafiosi e di cui non era nota alcuna specifica attività di contrasto ad interessi mafiosi. Si dovrebbe, allora, pensare, prosegue il p.m, che i due abbiano concordato la menzogna da propinare a Buscetta, ma in atti non vi sono elementi su cui fondare simile convincimento, oppure che Badalamenti, conosciuta,

non si sa per quali vie (posto che nell'ambiente di "Cosa Nostra" la notizia non circolava), la menzogna di Bontate, vi abbia successivamente fatto riferimento. Anche questa possibilità va esclusa, perché Badalamenti aggiunge particolari riscontrati (ci si riferisce al movente e, più specificamente, alle carte di Moro consegnate da Dalla Chiesa a Pecorelli) a quanto detto da Bontate, sicché si dovrebbe ritenere che li abbia conosciuti per altra via, ma ciò, in assenza di elementi indizianti in tal senso, verrebbe a costituire una coincidenza inverosimile. In sostanza, l'appellante afferma che, se si dimostra vero il movente riferito da Badalamenti a Buscetta, si deve ritenere vera la confessione. Il movente è certamente vero perché il rapporto Pecorelli-Dalla Chiesa trova conferma nelle annotazioni contenute nelle agende di Dalla Chiesa e nelle dichiarazioni della segretaria di Pecorelli; esso, inoltre, era ignoto al pubblico; l'attività svolta in comune dai predetti per entrare in possesso delle carte di Moro è vera, perché riscontrata dal teste Incandela che, per averne parlato fin dal 1991, ossia prima delle rivelazioni di Buscetta, al direttore del carcere di Cuneo Zaccagnino, non può essere sospettato di aver fatto riferimento a Buscetta per costruire un'accusa in danno di Andreotti; le dichiarazioni di Cutolo (doppio gioco di Pecorelli in favore di Dalla Chiesa) costituiscono ulteriore riscontro a quanto riferito da Buscetta, posto che è vero che Turatello si attivò in qualche modo per raccogliere materiale attinente al sequestro Moro, proveniente dalle B. R., e che lo stesso era in ottimi rapporti con Abbruciati, alle cui propalazioni aggiungono il particolare, vero nella sostanza, che Pecorelli e Dalla Chiesa andavano a fare le perquisizioni insieme nel carcere di Cuneo.

2. Le dichiarazioni di Abbatino sono inattendibili, con la conseguenza che le "chiamate" provenienti dal settore "banda della Magliana" scaturiscono dal solo Abbruciati che, per di più, essendo, all'epoca dell'omicidio, detenuto da tempo, ha propalato notizie ricevute da altri.

In merito il p.m. rileva: che i primi giudici non hanno tenuto conto delle dichiarazioni di Cutolo, le quali, sul punto del coinvolgimento di

Giuseppucci, concordano con quanto riferito da Abbatino; che la corte d'assise non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che l'arma del delitto viene descritta e da Moretti e da Mancini, il quale, precisando che la canna era filettata, sì da poter utilizzare un silenziatore, disse di averla vista nelle mani di De Pedis, e che anche Carnovale sostiene che De Pedis era entrato in possesso dell'arma; che tali dichiarazioni hanno un importante riscontro nel sequestro delle cartucce Gevelot al deposito della Sanità; che Carminati era in grado di fabbricare silenziatori; che la Moretti parla di un compenso di due milioni corrisposto da Abbruciati a Carminati; che, secondo Marino Mannoia e Siino, Bontate disponeva di pistole francesi cromate, per cui potrebbe avere fornito l'arma del delitto ad Angiolino il biondo.

3. Manca la prova del collegamento fra Calò e Abbruciati, con la conseguenza che, dovendo ciascuna delle dinamiche intersoggettive, sottese al transito del mandato di uccidere, essere oggetto di prova piena e diretta, cade l'ipotesi accusatoria nei confronti di tutti gli imputati.

Il p.m. appellante contesta le conclusioni tratte dai primi giudici dall'asserita mancanza di collegamenti, all'epoca dell'omicidio, fra Calò ed Abbruciati per non essere stata giustificata l'interdipendenza, peraltro non giustificabile, delle posizioni dei singoli imputati. Infatti, rileva l'appellante, che risulta dagli atti la presenza a Roma, da lungo tempo, della "decina", comandata da Angelo Cosentino, posta alle dirette dipendenze di Bontate; che risulta, altresì, che sia Abbruciati che Bontate ed Inzerillo si interessarono per la sorte di Moro, ricollegandosi tutti a Turatello; che risulta, ancora, che Bontate forniva eroina ad Abbruciati e sulla base di tali dati argomenta che Calò non era necessariamente l'unico canale di collegamento fra le due organizzazioni criminali coinvolte nell'omicidio. Ma il p.m. contesta l'esattezza stessa dell'assunto secondo cui non vi erano rapporti fra Calò e Abbruciati, al tempo dell'omicidio, e sostiene la possibilità di rapporti, anche indiretti, fra i due per i seguenti motivi: è certo che successivamente all'omicidio i due furono in rapporti,

per cui si potrebbe supporre che lo fossero anche prima; secondo Marino Mannoia, Calò, fin dal '75, si occupava del riciclaggio dei proventi delle rapine commesse dai malavitosi romani e Abbruciati era un rapinatore; Abbruciati conosceva, fin da prima del '75, Diotallevi e Balducci, al quale durante la detenzione ('75 – '79) aveva affidato la gestione di un certo suo capitale, e costoro erano in rapporti d'affari con Calò; Balducci e Lay Ravello avevano tentato, nel '77, il salvataggio del gruppo Caltagirone, che era fallito anche per la campagna di stampa condotta da Pecorelli (di qui la possibilità di argomentare che l'attività di Pecorelli costituiva un pericolo per il gruppo finanziario che gestiva gli interessi di Abbruciati e di Calò); che gli assegni emessi da Rovelli erano giunti non solo ad Andreotti, ma anche al gruppo Balducci- Ravello e ai mafiosi Di Cristina e Faldetta, quest'ultimo in rapporti d'affari con Calò. Al fine di meglio dimostrare quanto sostenuto sul punto il p.m. appellante chiede di poter provare, previa parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come vi fosse la possibilità per i detenuti di effettuare, nel periodo che interessa, colloqui illegittimi e come, all'atto del suo arresto avvenuto il 28.11.1975, l'Abbruciati fosse in possesso di un'agenda nella quale era annotato il numero telefonico di tale Franco D'Agostino, coimputato di Calò in processi di criminalità organizzata, ossia dello stesso numero che nel 1985 era stato trovato annotato, in forma criptica, su appunti sequestrati al Calò.

4. Appare incoerente con il quadro complessivo l'indicazione di La Barbera quale autore materiale dell'omicidio, trattandosi a) di elemento appartenente alla "famiglia" di Passo di Rigano e, dunque, estraneo alla "famiglia" di Bontate, b) la cui presenza a Roma, all'epoca dell'omicidio, non è comprovata, c) come non è comprovato un suo collegamento con la banda della Magliana.

Quanto all'argomento sub a) il p.m., dopo avere rilevato come erroneamente la corte abbia ritenuto che Salvatore Inzerillo, capo mandamento di Passo di Rigano, non sia stato indicato fra i mandanti dell'omicidio, osserva che i primi giudici non hanno tenuto conto delle

convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo cui i rapporti personali fra Bontate ed Inzerillo erano tali che ciascuno poteva utilizzare i “soldati” dell’altro. Rileva, inoltre, l’appellante che le argomentazioni sub b) e c) sono, per un verso, irrilevanti, posto che il ruolo di esecutore materiale rivestito dal La Barbera, non richiedeva la sua presenza a Roma prima e dopo l’omicidio, né pregressi collegamenti con elementi della banda della Magliana, e, sotto altro aspetto, non aderenti alla realtà processuale, dal momento che i testi Esposti e Scrima hanno ricordato di avere visto, in due distinte occasioni, La Barbera a Roma in epoca antecedente all’omicidio. L’appellante p.m. rileva, inoltre, l’incongruenza dell’argomentare dei primi giudici, che ritengono certo che Abbruciati abbia organizzato l’omicidio e, al contempo, affermano che è possibile che fosse male informato circa l’identità degli autori materiali e ciò anche quando Mancini, sulla base delle confidenze ricevute da Abbruciati, è stato in grado di descrivere e riconoscere Angiolino il biondo. Rileva ancora l’appellante che la corte non ha tenuto conto di un altro importante elemento che collega La Barbera al delitto, costituito dalla pistola usata per commetterlo, regalata (secondo Carnovale, riscontrato sul punto da Mancini) a De Pedis proprio da La Barbera; tale arma era simile alle pistole francesi possedute, secondo Siino, da Stefano Bontate.

5. Possibilità che i comprovati rapporti di Vitalone con la malavita romana ed il “debito” del primo verso la seconda siano riferibili all’attività svolta per la liberazione di Moro piuttosto che all’organizzazione del delitto Pecorelli.

Sul punto, osserva anzitutto il p.m. che è illogico ritenere che Vitalone possa avere favorito i trasferimenti di Mancini e, soprattutto, l’evasione di Carnovale per compensarli dell’attività svolta dalla banda in favore della liberazione di Moro, come è illogico ritenere che lo stesso Vitalone possa avere mentito per nascondere tale attività quando altri parlamentari, come Piccoli e Cazora, non hanno avuto difficoltà ad ammettere di avere tentato di salvare Moro attraverso contatti con criminali comuni, a meno

di non ritenere che le trattative segrete per la liberazione di Moro e, soprattutto, la loro brusca interruzione non presentino aspetti non inquadrabili nel perseguimento di fini umanitari. Sostiene, ancora, l'appellante che la possibilità di una causale alternativa per spiegare la condotta di Vitalone in realtà non sussiste per i seguenti motivi: a) Abbruciati, secondo Mancini, rivendica con i tre personaggi di Milano i suoi meriti sia per l'attività svolta nel caso Moro sia per quella posta in essere nel delitto Pecorelli, sicché non si vede perché si dovrebbe pensare ad un Vitalone coinvolto nella prima, ma non nella seconda; b) nell'autunno del '78 Vitalone fu l'interlocutore di Formisano e Filocamo nella vicenda del ritrovamento di armi in Milano, che costituiva un tentativo di costoro di fare acquisire, attraverso la necessaria compartecipazione di Vitalone, benemerenze a Turatello, come benemerenze per Turatello ci si ripromettevano per quanto fatto nelle vicende Moro e Pecorelli; c) una gran mole di elementi collega l'omicidio Pecorelli alle attività di Andreotti ed il nome di Vitalone, che in occasione della cena alla famiglia piemontese si fa preoccupato interprete dell'interesse di Andreotti, compare nell'agenda di Pecorelli per ben 21 volte nel corso degli ultimi mesi di vita di quest'ultimo, a testimonianza di una molteplicità d'incontri negata da Vitalone.

Evidenzia, peraltro, il p.m. appellante che, dovendosi ammettere, se quanto confidato a Buscetta è vero, che l'omicidio di Pecorelli fu un delitto di mafia, commissionato a Badalamenti e Bontate dai Salvo ed eseguito da appartenenti alla banda della Magliana, non è possibile non vedere in Vitalone, in rapporti con i Salvo e con componenti di detta banda, il legame fra le due organizzazioni. Il procuratore della repubblica di Perugia rileva, inoltre, che i primi giudici, accertato che tanto Andreotti che Vitalone erano in rapporto con i Salvo e che hanno mentito sul punto e, avendo limitato l'effetto di tale prova al solo riconoscimento di una condizione di compatibilità con l'ipotesi accusatoria, hanno sostanzialmente azzerato l'efficacia probatoria della negazione del vero da parte dei due imputati, trascurando, altresì, il principio secondo cui la conseguita prova di

circostanze ignote al momento della formulazione di un'ipotesi accusatoria, avrà valenza indiziaria tanto più rilevante quanto minore era, all'inizio, la probabilità che le circostanze trovassero conferma. In altre parole, sostiene l'appellante, che, se per il sen. Andreotti, notoriamente legato all'on. Lima, i cui rapporti con i Salvo erano, a loro volta, noti, poteva in partenza apparire probabile che egli conoscesse i cugini Salvo, altrettanto non può dirsi per Vitalone, all'epoca pubblico ministero della procura di Roma, per il quale non era ipotizzabile la frequentazione dei cugini di Salemi, sicché la conseguita prova dei rapporti Vitalone – Salvo non può non avere un valore altamente indiziante, che risulta ancora più forte per la negazione della circostanza ancor prima che la volontà di Vitalone potesse essere influenzata dalla necessità di difendersi dall'accusa. L'appellante, pertanto, dopo aver ricordato che i primi giudici, disancorandosi da due dati certi, costituiti dalla confessione di Badalamenti e dalla provata responsabilità dei due esecutori materiali, hanno valutato frammentariamente gli indizi a carico degli imputati corroborati dall'esistenza di un valido movente, chiede che, in riforma della sentenza impugnata, tutti gli imputati vengano dichiarati colpevoli del delitto loro ascritto, con conseguente condanna alle pene di giustizia.

La difesa di Stefano Pecorelli chiede la riforma della sentenza impugnata e la conseguente affermazione di responsabilità di tutti gli imputati sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Il teste Buscetta è attendibile perché quanto da lui riferito in ordine al movente dell'omicidio- attività svolta da Pecorelli in collaborazione con Dalla Chiesa, avente per oggetto documenti segreti provenienti da Aldo Moro o, comunque, riguardanti il caso Moro - trova riscontro nelle dichiarazioni di Raffaele Cutolo, per quanto riguarda l'esistenza di una collaborazione fra Pecorelli ed il generale Dalla Chiesa, e in quelle del maresciallo Incandela, che riferì di un incontro avvenuto, ai primi di gennaio del 1979, fra Pecorelli ed il predetto generale. Sottolinea la difesa appellante che la veridicità delle dichiarazioni del teste Incandela non può essere messa in dubbio, per avere egli riferito

l'episodio al teste Zaccagnino, all'epoca direttore del carcere di Cuneo, fin dal 1991, ossia prima che il Buscetta riferisse quanto appreso da Badalamenti in ordine al movente dell'omicidio. L'appellante rileva, quindi, come, accertata, anche dal giudice di primo grado, l'attendibilità di Buscetta, sia irrazionale ritenere, come hanno fatto i primi giudici, che a mentire siano stati Bontate e Badalamenti, sia perché, confessando un delitto commesso da altri, magari uomini d'onore, i due rischiavano di essere facilmente smascherati, sia perché la confessione di Badalamenti a Buscetta, secondo la quale "Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose che s'intrecciano tra loro", ha trovato conferma nelle risultanze dibattimentali e, addirittura, negli scritti della stessa vittima, che, già nella famosa lettera pubblicata in data 17.10.1978, aveva parlato, in maniera piuttosto esplicita, dell'attività di ricerca svolta nel sequestro Moro da un generale dei carabinieri, chiaramente individuato in Carlo Alberto Dalla Chiesa, sostenendo che pur avendo quest'ultimo informato il Ministro degli Interni del nascondiglio in cui Moro veniva tenuto prigioniero, un potere occulto aveva deciso di lasciarlo morire, come sarebbe stato ucciso lo stesso comandante dei carabinieri.

2. I collaboranti Mancini, Carnovale e Moretti, quest'ultima limitatamente a quanto riferito nel corso delle indagini preliminari, sono da ritenere pienamente attendibili, onde non può essere messo in dubbio quanto da costoro riferito per averlo appreso da Danilo Abbruciati, vale a dire che l'omicidio era stato organizzato dallo stesso Abbruciati, che, su mandato di Claudio Vitalone, ne aveva affidata l'esecuzione a Carminati e a La Barbera.
3. Che Pecorelli, nel corso degli ultimi mesi della sua vita, si era occupato di vicende che potevano essere pericolose per Andreotti - in conseguenza del ruolo da lui svolto e delle rivelazioni che avrebbe potuto fare lo stesso Pecorelli -, il quale, unitamente a Vitalone, aveva negato di conoscere i cugini Salvo per essere clamorosamente smentito dalle risultanze dibattimentali. A parere dell'appellante la ragione di

detta menzogna non poteva che risiedere negli aspetti gravi ed inconfessabili che tale conoscenza presentava. A conferma della validità del movente prospettato, la difesa appellante rileva, ancora, come Andreotti, in relazione alle vicende Sindona ed a quella nota come “gli assegni del Presidente”, abbia tentato d’inquinare le prove.

4. Anche Claudio Vitalone, in relazione all’episodio della cena alla “Famiglia piemontese”, ha mentito ed ha cercato d’inquinare le prove, omettendo di riferire spontaneamente sul tenore dei discorsi fatti in tale occasione e ciò perché le anticipazioni di Pecorelli sulla prossima offensiva sul tema degli “assegni del Presidente”, provocatoriamente fatte ai partecipanti alla cena, definiti dall’appellante “luogotenenti andreottiani”, avevano provocato in Vitalone, qualificato come “persona bramosa di potere”, agitazione e timore in considerazione dei riverberi negativi che l’attacco ad Andreotti avrebbe potuto avere sulla sua posizione politica in quanto dipendente da quella di quest’ultimo.
5. Claudio Vitalone risulta, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Mancini e da Moretti, legato ad alcuni rappresentanti della “banda della Magliana”, quali Enrico De Pedis.
6. I primi giudici, pur avendo riconosciuto l’attendibilità degli accusatori, con la sola eccezione di Abbatino, l’esistenza di un valido movente, l’esistenza di rapporti fra i mandanti, vale a dire Andreotti, Vitalone ed i cugini Salvo, pur avendo appurato le menzogne propinate da alcuni imputati allo scopo d’impedire che detti rapporti venissero alla luce ed essendosi, dunque, venuti a trovare in presenza di risultanze probatorie univoche, avevano irrazionalmente concluso per la piena assoluzione di tutti gli imputati per la ritenuta mancanza di prove in ordine alla sussistenza di un rapporto fra Abbruciati, da un lato, Calò e Bontate, dall’altro, all’epoca dell’omicidio. Su questo punto la difesa appellante ritiene che le dichiarazioni di Mancini, Carnovale e Cangemi consentono di ritenere provato il contrario, tanto più che il Calò, il quale, peraltro, non era l’unico referente di “Cosa Nostra” a Roma, posto che ivi operava anche la “decina” di Angelo Cosentino,

dipendente direttamente da Bontate, risiedeva da anni a Roma, dove si dedicava al commercio degli stupefacenti; che sono provati i rapporti fra Abbruciati e Calò in epoca successiva all'omicidio; che è giudizialmente accertato che Abbruciati, ben prima dell'omicidio, era in rapporti con Diotallevi e Balducci, a loro volta molto vicini al Calò, sicché può ritenersi provato il concorso delle due organizzazioni criminali cui facevano riferimento l'Abbruciati ed il Calò, nella commissione dell'omicidio.

7. Quanto all'appartenenza di Michelangelo La Barbera ad una "famiglia" diversa da quella comandata da Stefano Bontate, che i primi giudici avevano, perciò, ritenuto incoerente con il quadro accusatorio, l'appellante evidenzia: che, per lo stretto collegamento esistente fra Inzerillo e Bontate, era prassi usuale che l'uno usasse i "soldati" dell'altro; che, dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, risulta che proprio La Barbera era stato precedentemente utilizzato da "Cosa Nostra" per commettere un assassinio deliberato da Inzerillo e Bontate e sottolinea come Mancini abbia riconosciuto nella fotografia del La Barbera quell'Angiolino, da lui conosciuto negli anni 1980-81, che gli era stato indicato come uno degli autori materiali dell'omicidio.

La parte civile Rosina Pecorelli ha proposto rituale appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati, articolando, in forma sintetica, motivi del tutto analoghi a quelli prospettati dalla difesa di Stefano Pecorelli ai punti 1,2,3 e 4 che precedono, sicché il presente richiamo appare sufficiente.

Anche la parte civile Andrea Pecorelli ha proposto tempestivo appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati e la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dall'impugnante, evidenziando come i primi giudici avessero correttamente lumeggiato la personalità della vittima, affermando che Carmine Pecorelli era un giornalista vero, in grado di procurarsi notizie d'immenso valore,

fondate su solidi documenti e che, non essendo il ricattatore che si sarebbe voluto far credere, non esitava a pubblicare. Dopo avere ricordato come la sentenza appellata abbia correttamente escluso che il movente dell'omicidio possa essere rinvenuto in fatti inerenti alla vita privata della vittima, l'appellante ripropone gli stessi argomenti svolti dalla difesa di Stefano Pecorelli ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, cui si rimanda, ed evidenzia come la corte di prima istanza, dopo avere riconosciuto, sostanzialmente, la sussistenza di tutti gli elementi idonei a sostenere una dichiarazione di colpevolezza degli imputati, sia pervenuta alla conclusione opposta sulla scorta di un iter logico sintetizzabile nei cinque punti che seguono:

1. Pur essendo certo che Buscetta dice la verità, è possibile che Bontate e Badalamenti abbiano mentito a Buscetta.
2. Le dichiarazioni di Abbatino sono inattendibili, con la conseguenza che le “chiamate” provenienti dal settore “banda della Magliana” scaturiscono dal solo Abbruciati che, per di più, essendo, all'epoca dell'omicidio, detenuto da tempo, ha propalato notizie ricevute da altri.
3. Manca la prova del collegamento fra Calò e Abbruciati, con la conseguenza che, dovendo ciascuna delle dinamiche intersoggettive, sottese al transito del mandato di uccidere, essere oggetto di prova piena e diretta, cade l'ipotesi accusatoria nei confronti di tutti gli imputati.
4. Appare incoerente con il quadro complessivo l'indicazione di La Barbera quale autore materiale dell'omicidio, trattandosi a) di elemento appartenente alla “famiglia” di Passo di Rigano e, dunque, estraneo alla “famiglia” di Bontate, b) la cui presenza a Roma, all'epoca dell'omicidio, non è comprovata, c) come non è comprovato un suo collegamento con la banda della Magliana.
5. Possibilità che i comprovati rapporti di Vitalone con la malavita romana ed il “debito” del primo verso la seconda siano riferibili all'attività svolta per la liberazione di Moro piuttosto che all'organizzazione del delitto Pecorelli.

Si tratta, come si rammenterà, degli stessi punti evidenziati e sottoposti a critica dal pubblico ministero impugnante, in ordine ai quali la difesa di Andrea Pecorelli argomenta, naturalmente, in maniera simile, sicché appare possibile rinviare, per i dettagli, a quanto riferito nel paragrafo dedicato all'esposizione delle doglianze del pubblico ministero, ricordando, in questa sede, come la parte civile appellante abbia evidenziato che la corte di prime cure ha omesso di valutare, nelle pagine dedicate all'analisi del movente dell'omicidio, il nesso profondo esistente fra l'affare Moro, il ruolo che vi ebbe il generale Dalla Chiesa e l'omicidio del giornalista. Evidenzia in proposito l'appellante che sul numero 17 di O.P. venne pubblicata una lettera nella quale si affermava che un generale dei carabinieri aveva scoperto il luogo in cui le B.R. nascondevano Aldo Moro e che lo aveva comunicato al ministro degli interni del tempo, il quale, tuttavia, non aveva potuto prendere decisioni, avendo prima dovuto consultare un centro di potere occulto, denominato "loggia di Cristo in Paradiso", con la quale espressione, secondo l'appellante, ci si riferiva, chiaramente, alla loggia P2, alla quale, come si poté successivamente appurare, aderivano numerosi componenti del "gabinetto di crisi" che si era insediato al ministero degli interni. Evidenzia, ancora, l'appellante come nella lettera si ricordasse che Moro era stato lasciato morire, come si profetizzasse l'eliminazione del generale dei carabinieri, del quale, infine, si svelava, piuttosto esplicitamente, l'identità, che era quella di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Come si è detto, la difesa dell'imputato Vitalone ha proposto ricorso per cassazione, a tal uopo assumendo che la sentenza è viziata per manifesta illogicità della motivazione, oltre che per nullità della stessa, sostenendo, in buona sostanza, che i primi giudici hanno trascurato di valutare fatti essenziali, mentre si sono dilungati nell'analisi di situazioni ed episodi del tutto irrilevanti.

Così, si censura la sentenza perché sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di Antonio Mancini, quando le stesse risultano essere state rilasciate dopo che il Mancini ebbe lettura delle dichiarazioni di Vittorio Carnovale, che aveva riferito di avere appreso che De Pedis ed Abbruciati

erano in credito nei confronti di Vitalone, per avere eseguito l'omicidio Pecorelli, e quando la stessa Moretti aveva messo in guardia gli investigatori sull'attendibilità del Mancini.

Così si sostiene che la realtà processuale è stata travisata in molteplici occasioni, ossia quando:

- Si è ritenuto, sulla base di un appunto, riportato nell'agenda di Carmine Pecorelli, che la cena alla Famija piemonteisa fosse avvenuta il 24.1.1979, cioè in epoca compatibile con l'avvenuta stampa della copertina di O.P. riguardante gli "assegni del presidente", trascurando di valutare che nell'agenda del giornalista, alla pagina del 24 gennaio 1979, dopo l'annotazione "21 corso Vittorio Emanuele 24 primo piano", interpretata come riguardante l'incontro di cui trattasi, per essere il ristorante ubicato all'indirizzo predetto, vi era l'annotazione "21 cena Licio Egidio", che dovevano individuarsi in Licio Gelli ed Egidio Carenini.

- Si è ritenuto che l'avvocato Guzzi abbia dichiarato che il dr. Vitalone si fosse interessato alle vicende di Sindona, mentre il predetto professionista aveva fatto riferimento all'avvocato Wilfredo Vitalone e, per di più, in relazione alla cosiddetta vicenda Caltagirone.

- Si è sostenuto, a conferma del fatto che Vitalone fosse un magistrato politicizzato, che Claudio Vitalone subì un procedimento disciplinare, per la sua vicinanza alla corrente andreottiana, cui aveva partecipato, quale componente laica del C.S.M., la prof.ssa Fumagalli Carulli, andreottiana, mentre egli non aveva subito alcun procedimento disciplinare, ma, nell'anno 1976, una diversa procedura, ex art. 2 R.D.L.vo 31.5.1946, n.511, promossa per una pretesa "posizione di particolare preminenza" assunta dal dr. Vitalone all'interno della procura di Roma e conclusasi positivamente per il Vitalone, a seguito di sentenza del TAR Lazio, nella quale non aveva avuto parte alcuna la prof.ssa Fumagalli Carulli, che all'epoca non era neppure componente del CSM; quest'ultima, invece, aveva espresso il proprio parere, con una quindicina

di consiglieri, nel 1982, in ordine alla nomina a magistrato di cassazione del dr. Vitalone, in quel momento senatore della repubblica.

- Si è ritenuto che non costituisse un attendibile movente per l'omicidio il possesso da parte di Pecorelli del dossier Mi.Fo.Biali, che coinvolgeva l'intera struttura della Guardia di Finanza, pur risultando che si trattava di un documento esplosivo, che era stato pubblicato solo parzialmente da Pecorelli(Cantore e Fabiani), e che Giacomo Lauro, collaboratore di giustizia, era stato richiesto, negli uffici del comando generale della g.d.f., da Tonino Saccà e da un ufficiale del corpo, di uccidere il giornalista e che il colonnello dei c.c. Obinu, utilizzando autonomi elementi informativi, era giunto a conclusioni identiche a quelle suggerite dal Lauro.

- Non è stata adeguatamente valutata la dichiarazione di Raffaele Cutolo, il quale aveva indicato Nicolino Selis, suo capo zona a Roma e aderente alla banda della Magliana, come uno degli esecutori dell'omicidio, chiarendo che l'eliminazione del giornalista era stata decisa a causa dei suoi rapporti con il generale Dalla Chiesa, cui riferiva quanto confidatogli da elementi della Magliana, ed escludendo che nell'episodio potesse essere coinvolta la mafia.

- Si è affermato che l'omicidio, se non poteva essere stato organizzato da Abbruciati, perché detenuto, avrebbe potuto essere programmato da un soggetto libero come Franco Giuseppucci, il quale, invece, all'epoca era detenuto.

- Si è sostenuto che il processo per il c.d. golpe Borghese era nato, nel 1974, su impulso del sen. Andreotti, all'epoca ministro della difesa, per derivarne un giudizio censorio nei confronti di Claudio Vitalone, che aveva sostenuto l'accusa nel processo, quando, invece, la vicenda era stata avviata nel 1971, a seguito di indagine iniziata dall'ufficio politico della questura di Roma negli ambienti dell'estrema destra. Perciò nella sentenza si era ritenuto di accreditare la tesi secondo cui in quel processo l'azione penale era stata esercitata strumentalmente su richiesta di Andreotti e che a ciò fossero dovuti gli attacchi di

Pecorelli, piuttosto che ammettere che gli attacchi di Pecorelli erano iniziati dopo che Vitalone aveva chiesto ed ottenuto la cattura del gen. Miceli, amico dello stesso Pecorelli; che nel processo Borghese, peraltro condotto in pool con altri magistrati, lo stesso Vitalone aveva chiesto pesanti condanne per gli imputati; che era da escludere che Vitalone avesse agito in modo da insabbiare il processo, perché coloro che si erano resi autori di siffatta insinuazione(il magistrato D'Anna, i giornalisti Fossati e Menghini, l'avv. Sinagra) erano stati condannati in via definitiva per diffamazione.

- Si è affermato che il c.d. memoriale Moro '78 contiene analisi e conclusioni sul ruolo di Andreotti in relazione al golpe De Lorenzo ed al golpe Borghese, per argomentare in ordine all'attualità del caso relativo al golpe Borghese, mentre né il memoriale de quo, né quello del 1990, né alcun altro scritto di Moro contengono riferimenti al golpe Borghese.

Nello stesso atto d'impugnazione si rileva, inoltre, che i primi giudici hanno cercato di giustificare in ogni modo la condotta processuale dei magistrati appartenenti all'ufficio del pubblico ministero di Perugia, giungendo a rivisitare la storia giudiziaria degli ultimi trenta anni, attraverso la rimediazione delle conclusioni raggiunte, con autorità di giudicato, da numerosi uffici giudiziari della repubblica, attribuendo al dr. Vitalone la paternità di condotte riprovevoli, che avrebbero potuto costituire valida base per l'attività giornalistica di Pecorelli e, dunque, valido movente per l'omicidio. A proposito del caso Moro si è, perciò, sostenuto che Vitalone non avrebbe riferito ai magistrati della procura della repubblica di Roma, i quali indagavano sul sequestro dell'on. Moro, del suo incontro con Pifano, che egli avrebbe incontrato al di fuori di una qualche sua relazione con le indagini in corso, e che egli era responsabile dell'interruzione delle trattative volte alla liberazione dell'ostaggio, senza tenere conto del fatto che gli incontri con Pifano erano avvenuti tra il 5 ed il 7 maggio 1978, ossia quando le indagini erano state avviate dal procuratore generale di Roma, cui il dr. Vitalone aveva inviato tempestiva relazione e con il quale, a due giorni

dall'uccisione di Moro, si stava prodigando per scongiurare tale infausto evento. Nella stessa ottica si è sostenuto che Vitalone incontrò Filocamo e Formisano per occuparsi della vicenda di un carico di armi ed interrogò, per lo stesso motivo, Ugo Bossi, detenuto nel carcere di Brescia, senza averne titolo, perché in servizio, quale applicato, alla procura generale, senza tenere conto della circostanza che Vitalone agiva nell'ambito di una delega conferitagli dal procuratore generale che aveva avviato un'indagine sulle B.R. e sulle altre formazioni eversive di sinistra, facendo uso degli ampi poteri che le norme procedurali, all'epoca in vigore, gli attribuivano.

Rileva ulteriormente l'impugnante che nella motivazione della sentenza di primo grado sono state ritenute attendibili talune delle dichiarazioni rese da Fabiola Moretti in merito ai presunti incontri fra Vitalone e De Pedis, senza adeguatamente valutare il fatto che tali incontri sarebbero avvenuti diversi anni dopo l'omicidio Pecorelli e, soprattutto, operando una cernita singolare fra le dichiarazioni rese dalla collaborante, sì da ritenerne attendibili talune piuttosto che altre, quando, invece, i riscontri effettuati rendevano possibile stabilire come il racconto della Moretti, peraltro ritrattato in dibattimento, fosse totalmente falso. Sul punto si sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la Moretti e Mancini erano consapevoli del fatto che il loro colloquio nel carcere dell'Aquila veniva intercettato, perché le confidenze ed i commenti riguardanti fatti di vita remota – che, se veri, i due avrebbero dovuto perfettamente conoscere - non potevano avere altro significato che quello di ripassare il copione delle rivelazioni che la Moretti, fingendosi pentita, di lì a poco avrebbe fatto. Evidenzia ancora l'impugnante che l'argomentazione utilizzata dalla corte per sostenere che i due erano all'oscuro dell'intercettazione, ossia l'aver nella conversazione fatto riferimento alla detenzione di stupefacenti, foriera di penali responsabilità, è priva di pregio, sia perché da nessun atto processuale poteva desumersi che il contenuto delle intercettazioni avesse costituito prova della responsabilità penale della Moretti, sia perché nessuno dei due era stato arrestato, né era stato possibile conoscere l'esito del procedimento.

Sempre in ordine a detta intercettazione sostiene l'impugnante che, mentre i primi giudici hanno ritenuto di poter escludere, sulla base della stessa, che le dichiarazioni della Moretti in ordine ai contatti De Pedis – Vitalone fossero state suggerite da Mancini, proprio l'intercettazione consente di ritenere il contrario, risultando che per ben otto volte è proprio Mancini ad introdurre nel discorso, al di fuori di qualsiasi contesto, il nome di Vitalone, sì da potersi sostenere che il Mancini in quell'occasione ha istigato la Moretti a costruire le accuse nei confronti dell'impugnante. Argomenta ancora quest'ultimo che le intercettazioni ambientali, eseguite nella casa della Moretti, dimostrano come la donna non avesse mai visto Vitalone e come le accuse nei suoi confronti siano state il risultato di indebite pressioni, messe in atto dagli inquirenti, e fornisce numerosi esempi di contraddizioni e omissioni che dovrebbero confermare il suo assunto. Ancora, evidenzia il difensore di Vitalone che il confronto fra quanto detto dalla Moretti al Mancini, nel corso della sua visita al carcere dell'Aquila, e quanto dichiarato negli interrogatori è in insanabile contrasto. Rileva ulteriormente l'impugnante che la corte di primo grado, pur avendo dato atto dell'inattendibilità delle dichiarazioni della Moretti per quanto riguarda le pretese consegne di pesce al dr. Vitalone, da parte del ristorante Popi Popi, gestito da appartenenti alla famiglia De Pedis, il dono di un servizio di manicure, fatto da Vitalone al De Pedis, il regalo di un Rolex, fatto dal De Pedis al Vitalone, l'interessamento di Vitalone per far trasferire il Mancini da un carcere all'altro, l'episodio dell'incontro tra Vitalone e De Pedis al ristorante La Lampara, non ne ha tratto le necessarie conseguenze in ordine alla complessiva attendibilità della dichiarante. Ulteriore dimostrazione della falsità delle dichiarazioni della Moretti sarebbe data, sempre secondo l'impugnante, dalle contraddizioni rilevabili fra le dichiarazioni rese in tempi diversi dalla donna, come quelle fornite a proposito del mancato intervento di Vitalone in ordine al trasferimento di Mancini detenuto a Pianosa, o fra le stesse dichiarazioni e dati di fatto incontrovertibili, come la latitanza di De Pedis, protrattasi dal 26 aprile al 30 maggio 1981 e dal 13 ottobre al 28 novembre 1984, sicché non poteva essere vero che nella primavera del 1984

ella avesse favorito gli incontri fra il latitante De Pedis e Vitalone, né sarebbe stato possibile che ciò si fosse verificato nella precedente primavera dell' '83 perché la Moretti era stata detenuta dal 9 aprile '82 all'ottobre '83, senza dire che il Mancini nel 1983 non era mai stato detenuto a Pianosa.

L'impugnante sottolinea, inoltre, che i primi giudici, pur avendo raggiunto la prova che il Mancini aveva mentito quando aveva sostenuto che il suo trasferimento da Pianosa a Busto Arsizio era stato determinato da un interessamento del dr. Testi(interessato a sua volta da Vitalone), essendo stato provato che il trasferimento de quo era stato disposto per motivi cautelari, a richiesta del p.m. Cordova, non ne hanno tratto le dovute conseguenze in ordine all'attendibilità del Mancini. Ed ancora lo stesso imputato si duole che i primi giudici, a fronte delle contraddizioni esistenti fra le varie versioni fornite da Vittorio Carnovale in ordine alla sua evasione ed alle incongruenze in cui era incorso il Mancini sulla stessa vicenda, abbiano ritenuto provato che lo stesso Vitalone avesse avuto parte in detta evasione, così ritenendo dimostrato che egli avesse reso almeno un favore agli appartenenti alla banda della Magliana.

Sempre a proposito dell'attendibilità del Mancini, con riguardo al ruolo di fondatore della banda della Magliana, assegnatosi dal medesimo, l'impugnante rileva come non sia possibile che l'organizzazione sia nata da accordi intercorsi fra lo stesso Mancini e Nicola Selis, nel periodo di comune detenzione a Regina Coeli, secondo quanto sostenuto dal Mancini, perché i due non sono stati mai detenuti nel medesimo lasso di tempo a Regina Coeli o in altro carcere della repubblica.

L'impugnante indica, altresì, plurime situazioni atte a dimostrare, a suo giudizio, l'inattendibilità del Mancini, ricordando, fra l'altro, come costui abbia fornito una versione inverosimile delle circostanze in cui ebbe ad avere notizie dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio, come il suo racconto contrasti con quello fornito, sul medesimo punto, da Fabiola Moretti, come egli stesso abbia fornito versioni contrastanti affermando ora(a domanda del presidente) di non ricordare la marca dell'arma, ora(a domanda del giudice a latere) che la stessa era una Beretta. Quanto ai viaggi a Milano effettuati da

Mancini in compagnia di Abbruciati, l'impugnante evidenzia che gli elementi in atti consentono di escludere che siano mai avvenuti e, a proposito del mandato di uccidere conferito all'Abbruciati, rileva come il Mancini abbia fornito una pluralità di confuse versioni che dimostrano la falsità del suo racconto.

Tornando all'argomento della cena alla "famija piemonteisa" l'impugnante, dopo aver ricordato che i partecipanti a quell'incontro (Testi, Lo Prete, Bonino), i quali avevano inizialmente fornito versioni conformi alle dichiarazioni rese da Vitalone, ritrattate a seguito della loro incriminazione, ex art. 371 bis, si erano avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere, sicché, per il disposto dell'art. 6 della legge 6.8.1997,n.267, tali dichiarazioni avrebbero potuto essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità fosse stata confermata da altri elementi di prova, rileva che i primi giudici hanno ritenuto utilizzabili dette dichiarazioni sulla base di quelle rese dai testi Evangelisti, Mangiavacca, Patrizi, Ferretti e degli imputati Andreotti e Vitalone, benché nessuna di tali dichiarazioni riscontrasse la cosiddetta ritrattazione di Testi, Lo Prete e Bonino, essendo, per di più, le dichiarazioni di Evangelisti "un cumulo di comprovate bugie". Stante, dunque, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai predetti, la vera storia della cena alla "famija piemonteisa" non poteva essere, a giudizio dell'impugnante, che quella offerta dallo stesso Vitalone, secondo cui il destinatario dell'attacco preannunciato da Pecorelli era Evangelisti, verosimilmente per la vicenda dei falsi De Chirico, e non già Andreotti, dato che nel corso della cena non si era parlato né di assegni, né della copertina di O.P. In ogni caso, sostiene ancora l'impugnante, che le ritrattazioni dei testi suindicati sono il frutto delle pressioni esercitate dal p.m., giacché le numerose contraddizioni ed incongruenze logiche rilevabili fra le varie dichiarazioni rese dal Bonino non sarebbero diversamente spiegabili.

Ancora, a proposito del Bonino, l'impugnante rileva come il p.m. abbia trascurato di approfondire il significato delle annotazioni fatte nell'agenda di Pecorelli dell'anno 1979 in ordine alle locandine del n. 5 di O.P., consegnate

al detto Bonino, che, per l'appunto del numero 500, avrebbero anche potuto avere attinenza con la c.d. "lista dei 500", che aveva avuto rilievo nelle vicende di Michele Sindona, con il quale il Bonino era collegato per via di un versamento effettuato con certo Mark Antinucci, il cui nome appariva in varie società collegate al Sindona; ancora, nessuna attenzione, secondo l'impugnante, sarebbe stata dedicata dal p.m. alla pista dei servizi segreti o dei trafficanti di armi o di droga o, ancora, del generale Lo Giudice che il Bonino, nel corso di una telefonata intercettata dalla DIA, aveva indicato come possibili autori dell'omicidio, come non sarebbe stato dato adeguato risalto al fatto che Bonino era l'uomo contatto di Rovelli, interessato, al pari di Andreotti, alla vicenda degli assegni, e, perciò, mediatore ideale fra il Pecorelli ed il Rovelli.

Per la trattazione del processo in grado di appello veniva fissata l'udienza del 13.5.2002, nel corso della quale, constatata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si provvedeva a dichiarare la contumacia degli imputati Andreotti e Carminati; nel corso di successive udienze veniva svolta la prevista relazione e, quindi, con ordinanza pronunciata all'udienza del 20.6.2002, la corte rigettava le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, formulate dal procuratore generale e dall'avvocato Campioni, difensore di parte civile, e dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione, convertito in appello ex lege, presentato dall'imputato Vitalone; sempre all'udienza del 20.6.2002, la difesa dell'imputato Vitalone preannunciava la presentazione di un'istanza di riconsunzione nei confronti del consigliere relatore; tale istanza, proposta dall'imputato, veniva dichiarata inammissibile dalla corte d'appello di Perugia con ordinanza del 27.6.2002. Contro detta ordinanza l'interessato proponeva ricorso per cassazione, per la cui trattazione quel giudice fissava l'udienza del 12.11.2002; all'udienza del 24.10.2002 Vitalone Claudio dichiarava di rinunciare al ricorso, che all'udienza prestabilita la corte di cassazione dichiarava inammissibile. Medio tempore, i rappresentanti della pubblica accusa pronunciavano la loro requisitoria ed i difensori delle parti civili, Pecorelli Stefano, Pecorelli Rosina e Pecorelli Andrea, esponevano le loro richieste, depositando, al

termine dei rispettivi interventi, conclusioni scritte; dal 2.10.2002, i difensori degli imputati davano inizio alle loro difese, depositando, in qualche caso, memorie ex articolo 121 codice di procedura penale; all'udienza del 25.10.2002 si presentava l'imputato Giulio Andreotti, sicché si provvedeva a revocare la dichiarazione di contumacia; al termine della predetta udienza, che segnava la conclusione degli interventi difensivi, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 15.11.2002, in attesa che la corte di cassazione si pronunciasse sul ricorso dell'imputato Vitalone e per consentire al procuratore generale ed alle parti civili, che ne avevano fatto richiesta, di replicare; infine, all'udienza del 15.11.2002, la corte, sentite le repliche del procuratore generale, dei difensori delle parti civili Pecorelli Stefano, Pecorelli Rosina e Pecorelli Andrea, nonché le contro-repliche dei difensori degli imputati e, per ultime, le spontanee dichiarazioni dell'imputato Vitalone, si ritirava in camera di consiglio per deliberare e, quindi, all'udienza del 17.11.2002, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE PROPOSTA DALL'IMPUTATO VITALONE.**

Ritiene la corte di dovere preliminarmente ribadire che l'impugnazione proposta da Vitalone Claudio è inammissibile ai sensi del disposto del comma 1°, lettera a), parte seconda, dell'articolo 591 codice di procedura penale, con la conseguenza che, a norma del comma 1° del successivo articolo 592, l'imputato va condannato al pagamento delle spese cui ha dato causa.

Il comma 4° dell'articolo 568 codice di procedura penale stabilisce che “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”. Con sentenza n. 18 del 21.4.1995 le sezioni unite penali della corte di cassazione, occupandosi dell'impugnazione proposta da un imputato contro il capo della sentenza che aveva disposto la confisca della somma da lui ricavata dalla cessione di sostanze stupefacenti, hanno individuato i connotati dell'interesse ad impugnare stabilendo “...che l'interesse stesso rappresenti a una condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto di impugnazione e, distinto dal contenuto della medesima (cfr. Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Biscione), e che esso deve essere e connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). In particolare, in coerenza col carattere dispositivo delle impugnazioni, la cui proposizione è rimessa all'iniziativa delle parti, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è considerata assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione e in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso: con la conseguenza, ripetutamente posta in evidenza dalla giurisprudenza, che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, P.M. in proc. Boido; Cass., Sez. Un., 16 marzo 1994, Rusconi; Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, Amato). E' appena il caso di precisare che collegare l'interesse ad impugnare alla lesione della sfera giuridica e, correlativamente, al vantaggio concreto che deve derivare dalla rimozione o dalla modificazione del

provvedimento gravato significa necessariamente attribuire all'impugnazione la configurazione di rimedio a disposizione delle parti per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e non di meri interessi di fatto.” Le medesime sezioni unite penali della corte di cassazione sono tornate ad occuparsi della questione, con la sentenza n. 42 del 13.12.1995, perché investite dell'esame del ricorso, proposto dal procuratore della Repubblica di Torino, contro la sentenza con la quale il pretore della stessa città aveva assolto taluni soggetti imputati di avere omesso di fare pervenire alle competenti autorità la notifica prescritta per i fabbricanti, esercenti le attività indicate nel decreto ministeriale 20 maggio 1991, nei casi di immagazzinamento di sostanze pericolose. In quel caso il ricorrente non contestava la sostanza della decisione, ma lamentava la violazione dell'articolo 469 del codice di rito, essendo consentita la definizione anticipata del giudizio, con proscioglimento dell'imputato, nelle sole ipotesi, tassativamente indicate, di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale. La corte, giudicando inammissibile il ricorso, ha ricordato come “... il comma 4 dell' articolo 568, esige che per proporre l'impugnazione la parte sia titolare di un interesse alla stessa, interesse che si pone come un indefettibile requisito soggettivo dello stesso diritto di impugnazione. Abbandonata da tempo la teoria secondo la quale il concetto di interesse a impugnare potesse fondarsi esclusivamente sulla teoria della soccombenza, si è pervenuti a ricondurre questo alla presenza di un'utilità che la parte si prefigge di ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione. In quest'ottica, al fine di accertare la presenza, nel caso concreto, dell'interesse a richiedere l'ulteriore grado di giudizio, appare indispensabile procedersi al confronto tra due dati processuali e, cioè, tra la sentenza impugnata e quella che l'impugnante tenderebbe a conseguire attraverso l'impugnazione.

Sussiste cioè l'interesse a impugnare quando la decisione del giudice si sia stata pregiudizievole per la parte e, denunciandosi la sua ingiustizia o la sua illegittimità, quella che, all'esito dell'ulteriore grado del giudizio, potrebbe intervenire, secondo le aspettative dell'impugnante, cancellare o ridurre il pregiudizio lamentato. Insomma, per ritenersi ammissibile, il gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista nell'ordinamento processuale, la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolve in una mera pretesa teorica, mirando all'esattezza giuridica della

decisione, che di per sé non è sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativo stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.

L'interesse richiesto dall'articolo 568, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere cioè correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

E, proprio con riferimento alla posizione del pubblico ministero, queste sezioni unite hanno reiteratamente affermato che, nella ipotesi in cui lo stesso denunci, attraverso l'impugnazione proposta al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto dalla violazione sia derivato un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungere un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (udienza 24 marzo 1995, Boido; ud. 11 maggio 1992, dep. 23 giugno 1992, Amato, in Cass. pen., 1993, p. 2808, n. 1654), prospettazione totalmente assente nell'atto di gravame all'esame della Corte.”

In tempi più recenti diverse sezioni semplici della corte di cassazione hanno avuto modo di ritornare sull'argomento. Così la sezione 4^a, con sentenza n. 4955 del 31.1.1996, ric. Ronco, ha precisato che “*Ai fini dell'applicabilità della sentenza che ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve aversi riguardo all'interesse ad impugnare, sussistente tutte le volte che l'interessato possa conseguire dalla sentenza di secondo grado un vantaggio concreto consistente in una formula più favorevole di quella adottata. (Nella fattispecie, l'appello proposto all'imputato avverso la declaratoria di improcedibilità, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per intervenuta depenalizzazione dei reati valutari e rarisato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen. 1930. Tale decisione, a seguito di ricorso per cassazione, è stata annullata con rinvio sul rilievo che l'interesse dell'appellante ad ottenere la formula perché il fatto non costituisce reato andava ravvisato nell'esclusione dell'obbligo della trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano dei Cambi). “*

Successivamente, la sezione 1^a, con sentenza n.4340 del 27.2.1997, ric. Battaglia, ha ulteriormente chiarito che *“L'interesse della parte ad impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e, quindi, sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa. (In applicazione di detto principio, nella fattispecie la Corte Suprema ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello con la quale era stata disattesa l'eccezione, sollevata dal difensore dell'imputato medesimo, di inammissibilità del giudizio abbreviato di primo grado per invalidità della procura speciale rilasciata per il rito; la Corte di Cassazione ha in proposito escluso la sussistenza di un interesse e all'impugnazione da parte dell'imputato il quale, in caso di accoglimento dell'impugnazione medesima, avrebbe visto eliminata la riduzione del terzo della pena inflittagli a seguito di giudizio abbreviato).”*

Infine, la sezione V^a, con sentenza n.9135 del 18.6.1999, ric. Lecci B. ed altri, ha ribadito che *“Non esiste un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano; invero, l'interesse richiesto dall'art 568 comma 4 cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione, deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di interesse ad impugnare per un imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il quale richiedeva la formula "perché il fatto non sussiste", rilevando che, ai fini penali, le due formule producono i medesimi effetti, mentre, per quanto riguarda gli effetti civili o amministrativi della pronuncia, nessun pregiudizio era stato dedotto dal ricorrente).”*

Peraltro, il supremo collegio ha avuto modo di precisare che l'interesse ad impugnare dev'essere comparato al dispositivo e non già alla motivazione, essendo l'elemento della decisione prevalente su quello che serve a giustificare la decisione medesima. In tal senso si è pronunciata la 1^a sezione, che, con sentenza n.384 del 19.11.1999, ric. Berti, ha precisato che *“La facoltà concessa all'imputato di impugnare per cassazione le sentenze di proscioglimento è legata all'esistenza di un concreto interesse alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Quest'ultimo non ricorre nel caso di formula*

assolutoria accompagnata dalla menzione del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., l'addove, come nella specie, non è l'egualmente rispettabile, neppure astrattamente, l'autonomo inizio di un'azione civile di risarcimento nei confronti dell'imputato, assolto in seguito a dibattimento;”, analogamente ha statuito la 5ª sezione della corte di cassazione, che, con la sentenza n. 2674 del 9.5.2000, ric. Del Mastro, ha ulteriormente chiarito che “L'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spingere qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l'eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest'ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga in motivazione e nel merito le tesi dell'accusa circa la configurabilità del reato).”

Va ricordato, peraltro, che, con riferimento alle impugnazioni avverso decisioni di proscioglimento, adottate con richiamo al capoverso dell'articolo 530 codice di procedura penale, vi sono differenti orientamenti giurisprudenziali, giacché, mentre secondo talune decisioni, come la richiamata sentenza n. 384/99, tali impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili per carenza d'interesse, non potendo derivare alcun pregiudizio dalla motivazione posta a fondamento di una sentenza assolutoria di dubbio, stante l'assoluta equiparazione sancita dalla norma fra la mancanza di prova e la insufficienza o contraddittorietà della medesima, altre pronunce ritengono configurabile un interesse ad impugnare dell'imputato che sia stato assolto “per non aver commesso il fatto” ,ai sensi del comma 2° dell'articolo 530 codice di procedura penale, “sia perché l'ordinamento tutela in via primaria il diritto alla reputazione, evidentemente compromesso dall'elemento di dubbio insito nell'assoluzione in esame, sia perché un simile proscioglimento potrebbe recare pregiudizio al soggetto interessato nell'ambito del suo rapporto di impiego. (Fattispecie ----- nella ----- qual è ----- l'imputato, funzionario dell'amministrazione finanziaria, era assolto a norma dell' art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dall'imputazione di concussione e di violenza privata. La Suprema Corte ha rilevato che una simile pronuncia avrebbe potuto avere ripercussioni nelle scelte discrezionali della pubblica amministrazione relative alla carriera del funzionario). (così

corte di cassazione, sentenza n.8540 del 17.6.1998, ric. Mazzilli).

Alla stregua dei principi sopra enunciati, tenuto conto, in fatto, che l'impugnante Vitalone è stato assolto, dal delitto di omicidio aggravato ascrittogli, con la formula "per non aver commesso il fatto", senza richiamo alcuno al capoverso dell'articolo 530 codice di procedura penale, e che lo stesso impugnante afferma, al punto 1 della pagina 1 del ricorso, che *"l'assoluzione di tutti gli imputati è stata pronunciata con la più ampia formula liberatoria ex articolo 530 comma 1° codice di procedura penale (la regola di giudizio del comma 2 della norma stessa non è evocata né nel dispositivo né in alcun passo della motivazione)"* dovrebbe concludersi, "tout court", per l'inammissibilità del gravame.

È vero, tuttavia, che la motivazione della sentenza è tale da poter essere interpretata come esplicativa delle ragioni per le quali, pur in presenza di elementi indiziari di colpevolezza, a carico di tutti gli imputati, in generale, e di Claudio Vitalone, in particolare, si sia giunti all'assoluzione dei prevenuti. È vero, altresì, che alcune affermazioni, contenute nella motivazione, sono suscettibili di riflessi negativi per l'imputato impugnante, il quale, in quanto magistrato in attività, potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare, dal momento che la sentenza assolutoria con la formula "per non aver commesso il fatto" ha, nel giudizio disciplinare, efficacia di giudicato unicamente per quanto inerisce all'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto (in tal senso si sono pronunciate le sezioni unite della corte di cassazione con sentenza n. 1120 del 18.10.2000), ma non impedisce una rinnovata valutazione dei fatti ai fini disciplinari.

Orbene, quand'anche si voglia accedere alla tesi più favorevole all'impugnante e ritenere che, malgrado il tenore del dispositivo della sentenza gravata, si sia in presenza di una decisione adottata ai sensi del disposto del capoverso dell'articolo 530 codice di procedura penale, suscettibile, per quanto appena detto, di effetti pregiudizievoli per l'impugnante medesimo, si deve ugualmente pervenire ad una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.

La sussistenza dell'interesse ad impugnare, infatti, deve essere dimostrata dall'impugnante, il quale, invece, nei motivi di ricorso non ha neppure fatto cenno all'esistenza di un procedimento disciplinare a suo carico, né, a fortiori, ha prospettato gli effetti positivi che si riprometteva di ottenere dall'accoglimento del ricorso in relazione allo stato del procedimento disciplinare. Soltanto con memoria depositata in data 9.10.2002, replicando alla memoria del procuratore generale, datata 6.6.2002, con la quale l'organo

della pubblica accusa era ritornato sulla questione dell'inammissibilità dell'impugnazione avanzata dalla difesa Vitalone, detta difesa ha affermato che il dr. Vitalone è stato sottoposto ad inchiesta disciplinare da parte del procuratore generale presso la corte di cassazione, proprio a causa delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ed ha prodotto copia della richiesta di archiviazione 16.1.2002, a firma del procuratore generale. A questo proposito va osservato che l'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del gravame e che la relativa prova dev'essere fornita contestualmente alla proposizione del ricorso medesimo, onde la produzione documentale appena ricordata, depositata dopo la presentazione del ricorso e, perfino, dopo la pronuncia d'inammissibilità del ricorso stesso emanata da questa corte(a nulla rilevando che copia della richiesta di archiviazione sia stata prodotta ed acquisita, a quanto scrive la difesa dell'impugnante, al fascicolo del procedimento incidentale di ricusazione, che, per essere incidentale e di competenza di altro organo giudicante, nulla può avere a che vedere col presente procedimento), dev'essere considerata irrilevante ai fini della decisione. Ma se anche si fosse potuta valutare, perché presentata tempestivamente, la documentazione de qua, si sarebbe comunque dovuti pervenire ad una declaratoria d'inammissibilità del ricorso. L'impugnante, infatti, ha prodotto copia di una richiesta di archiviazione (rectius: non farsi luogo a rinvio al dibattimento) formulata dal procuratore generale della cassazione in data 16.1.2002, a seguito di azione disciplinare iniziata su esposto datato 18.11.2000 di un componente del consiglio superiore della magistratura, ma nulla ha documentato e neppure esposto in ordine allo stato della procedura. Orbene, posto che l'interesse ad impugnare deve essere attuale e che la richiesta di archiviazione, più volte ricordata, consentirebbe di affermare, semmai, che, allo stato delle conoscenze, nessun pregiudizio potrebbe derivare all'interessato dalla sentenza impugnata, si dovrebbe anche in questa eventualità pervenire, come già anticipato, ad una declaratoria di inammissibilità del gravame. In definitiva, è legalmente stabilito quali sono i provvedimenti impugnabili(articoli 568, 4° comma, 593, 2° comma, codice di procedura penale). L'inappellabilità di ben determinate sentenze costituisce una deroga al principio del double degré(diritto ad un secondo giudizio); deroga che ha una sua razionalità tanto significativa da poter essere elevata a categoria giuridica: sono inammissibili le impugnazioni oziose o addirittura autolesive. Da ciò consegue che deve escludersi ogni riferimento analogico, giacché i criteri enunciati dalla prevalente giurisprudenza e dalla dominante dottrina sono conformi all'insegnamento di Celso,

secondo cui “scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem”.

PREMESSA

Ancor prima di entrare in medias res, ritiene la corte di dover premettere che i criteri di valutazione della prova, enunciati dai primi giudici nel capitolo 4° dell'appellata sentenza – che vengono qui riportati in nota per comodità del lettore¹ - siano condivisibili in toto, pur

¹ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.

La corte sul punto ritiene di dovere affrontare solo alcuni punti trattandosi per il resto di normali criteri di valutazione del materiale probatorio e precisamente:

I.I criteri di valutazione delle dichiarazioni rese da persone indagate o imputate in procedimenti connessi o probatoriamente collegati (indipendentemente dalla circostanza che essi sono o meno sottoposti a regime di protezione). Sul tale argomento, va osservato quanto segue.

La questione, travagliata sotto il vigore dell'abrogato codice (segno che il problema è sempre esistito) è stata risolta dal legislatore che all'art. 192 comma 3 e 4 cpp, recependo peraltro le indicazioni emerse dalla precedente interpretazione giurisprudenziale, ha stabilito che le dichiarazioni rese da coimputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato sono valutate unitariamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Dalla lettera della norma e dalla sua collocazione in un comma diverso da quello in cui si dà valenza agli indizi si evince che la chiamata in correità o in reità è una vera e propria fonte di prova nei cui confronti però il legislatore mostra diffidenza tanto da circondarla, quanto al suo valore probatorio, di particolari cautele chiedendo che essa sia confermata, quanto alla sua attendibilità, da altri elementi di prova; l'assunto è oramai pacificamente accettato in dottrina e in giurisprudenza per cui non occorre soffermarsi oltre.

Elementi di prova che devono, peraltro, essere desunti ab extrinseco e non dalla stessa dichiarazione accusatoria, devono essere specifici, concreti e autonomamente certi e non presentare carattere di ambiguità risolvibile utilizzando come unico sostegno interpretativo il contenuto della chiamata di reità da riscontrare e possono essere i più vari, non avendo il legislatore tipizzato la loro natura.

Peraltro tali elementi di prova, in caso di chiamate plurime devono riguardare ciascun reato e ciascun imputato, non devono raggiungere il valore di prova autonoma altrimenti sarebbe questa ultima, da sola, sufficiente per affermare o escludere la responsabilità.

Quanto alla natura di tali elementi di prova essi possono essere oggettivi e sufficienti a dare riscontro alla chiamata di correità ovvero soggettivi provenienti, cioè, da dichiarazioni di altri coimputati o imputati in procedimento connesso o collegato.

Va poi precisato che il riscontro obbiettivo esterno alla chiamata di correità o di reità deve essere certo e non possibile o concettuale anche se esso può vertere su un elemento non strettamente correlato alla imputazione ma necessario, insieme ad altri elementi, per una valutazione globale ed unitaria della prova.

Va altresì precisato, quanto alla chiamata di correità o di reità plurima o successiva, che esse devono essere estrinsecamente autonome e non frutto di collusione o di condizionamento per assurgere sotto il profilo logico giuridico, a dato di riscontro e di verifica della prima; in caso contrario vanno considerate come una unica chiamata di correità o di reità e come tale bisognevole a sua volta di riscontri esterni alle chiamate stesse.

Va ancora detto che nelle versioni date da diversi coimputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato possono verificarsi discrepanze; tali discrepanze assumono rilievo sulla loro attendibilità quando vertono su circostanze rilevanti, se non proprio fondamentali, per il processo mentre se vertono su particolari di scarso rilievo lungi dall'incidere sulla loro attendibilità, sono il segno e il sintomo di una autonomia di conoscenza della stessa circostanza e ciò può influire sulla reciproca valenza probatoria delle singole dichiarazioni.

Quello che si è fino ad ora detto attiene al valore probatorio della chiamata in correità o in reità; ciò non significa che preliminarmente al riscontro oggettivo delle affermazioni del chiamante in correità o in reità debba accertarsi - alla pari dell'accertamento della attendibilità di qualsiasi persona esaminata nel processo - la sua attendibilità intrinseca.

Attendibilità che va tenuta ben distinta dai motivi che hanno portato il coimputato o l'imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente a rendere dichiarazioni accusatorie.

Tali motivi attengono alla sfera interiore del chiamante e possono variare da un calcolo utilitaristico (come la percezione di contributi a carico dello stato o la esclusione di condizioni carcerarie particolarmente dure), al vero pentimento e al desiderio di uscire dal mondo della delinquenza. Essi sono indifferenti per il diritto perché il legislatore nel disciplinare il mezzo di prova ha richiesto solamente che il chiamante sia attendibile e che le sue dichiarazioni siano riscontrate e devono presentare caratteristiche di convergenza in ordine al fatto materiale della narrazione, di indipendenza nel senso sopra enunciato, e di specificità nel senso che la cosiddetta convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante ossia devono confluire su fatti che riguardano direttamente l'incolpato e l'imputazione a lui attribuita. (corte di cassazione, sez.2ª, 30.4.1999, n.7437)

Cio posto, e in aderenza ai criteri elaborati dalla suprema corte che ha avuto modo di interessarsi ripetutamente del problema, l'attendibilità, la credibilità di tali soggetti va valutata in modo rigoroso per cui le loro dichiarazioni devono, per essere meritevole di considerazione, apparire - a causa della loro genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza, spontaneità e disinteresse - serie e precise.

In particolare l'attendibilità del dichiarante va posta in discussione ogni qual volta le sue affermazioni possono essere ispirate da desiderio di vendetta, di copertura di complici od amici, da compiacimento verso gli organi di polizia o dell'accusa.(corte di cassazione,sez.^a,27.5/8.7.1999,n.8803)

Va ancora precisato, sul punto, che per la credibilità generale o intrinseca del chiamante in correità o in reità non viene scalfita da piccole incoerenze o contrasti con altri elementi probatori acquisiti al processo purché le dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità dei chiamati in correità o in reità trovi il supporto dei riscontri oggettivi.

Quanto sopra detto esclude che la corte aderisca alla tesi, prospettata dalla corte di assise di Catania del 12 maggio 1995 e fatta propria dal difensore di Gaetano Badalamenti e Michelangelo La Barbera che non esiste il disinteresse dei collaboratori di giustizia perché essi hanno sempre un interesse, legislativamente previsto, ad accusare in correità o in reità dipendendo dal loro obbligo di dire tutto quello che sanno il godimento di benefici sia processuali che extra processuali.

Ritiene, infatti, la Corte che il disinteresse richiesto per la credibilità del chiamante in correità o in reità non va identificato con la mancata fruizione di agevolazioni o benefici, che essendo legislativamente previsti sono comuni a tutti i chiamanti in reità di talché se il primo si identificasse con l'assenza dei secondi, si verrebbero di fatto ad escludere dalle fonti di prova le deposizioni dei chiamanti in reità o in correità; il fatto, al contrario, che il legislatore ha previsto e disciplinato autonomamente questa fonte di prova è il segno che il disinteresse richiesto per affermare la credibilità del dichiarante deve consistere in qualcosa di diverso e riguardare espressamente i fatti che il chiamante in reità o correità va a raccontare. In sostanza, il disinteresse richiesto, a parere della corte, va identificato nella assenza di intenti calunniatori o nella mancanza di un vantaggio personale, in relazione ai fatti narrati, che da tale dichiarazione può derivare al chiamante in reità o in correità. Ritenere il contrario, significa svuotare di ogni significato e sostanza la legge che prevede espressamente per coloro che collaborano con la giustizia la corresponsione di benefici di natura patrimoniale e il godimento di benefici di natura processuale.

Le considerazioni sopra fatte rendono sterile, a giudizio della corte, la disputa sul fenomeno del c.d. pentitismo perché esso è estraneo al processo; fino a quando il legislatore non interviene sulle modalità di gestione dei collaboratori di giustizia, fino a quando il legislatore non modifica i criteri di valutazione della prova fornita dai chiamanti in reità o in correità, la corte, **proprio in ossequio al tanto invocato principio del rispetto delle norme**, deve tenere conto, nella valutazione complessiva della prova, anche delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità applicando ad esse quei criteri interpretativi di cui sopra si è detto.

Una ultima annotazione di carattere generale, perché comune a tutti i coimputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato e anche a molti testimoni che hanno avuto esperienze carcerarie e cioè che non può assumere alcun rilievo, ai fini della valutazione delle dichiarazioni accusatorie la personalità negativa dei dichiaranti essendo questa un connotazione comune a tutti coloro che sono imputati nello stesso reato o in reati connessi o a quelli collegati in quanto il legislatore, nel dettare le norme per la valutazione della loro attendibilità, ha introdotto dei criteri limitativi della valenza probatoria.(corte di cassazione,19.4.1996,Carboni ed altri;corte di cassazione,14.1.1997,Spataro) Ciò per contrastare la tesi difensiva secondo cui la provenienza dei chiamanti in reità dal mondo della malavita organizzata escluda, per questo solo fatto, la loro credibilità a fronte delle dichiarazioni degli imputati specchiati e stimati cittadini.

2. Connesso al problema della attendibilità degli imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente è quello relativo all'influenza che su tale giudizio deriva dal giudizio espresso da altre autorità giudiziarie sulla attendibilità dello stesso imputato.

Sul punto la corte Ritiene che il giudizio di attendibilità o di inattendibilità dell'imputato in procedimento connesso o collegato già espresso da altro organo giudicante non sia vincolante e che il nuovo organo giudicante possa e debba fare un nuovo giudizio di attendibilità anche alla luce di nuovi (eventuali) fatti che possono mutare tale giudizio. In aderenza a tale principio questa corte non è tenuta ad aderire pedissequamente a tali giudizi (trattandosi proprio di giudizi), ma ciò non esclude che gli elementi di fatto posti a base del giudizio di attendibilità espresso da altri organi giudicanti possano e debbano essere tenuti presenti nel formulare il proprio giudizio sulla attendibilità (o inattendibilità) del chiamante in reità o in correità per giungere, indifferentemente, ad un giudizio analogo o diverso.

3.Il regime probatorio delle dichiarazioni di persone che nel corso del dibattimento hanno modificato la loro posizione da persona indagata in procedimento connesso o collegato in quella di testimone.

Si è infatti rilevato che Fabiola Moretti e Tommaso Buscetta, escussi nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 210 cpp stante il collegamento probatorio tra il reato di partecipazione a Cosa Nostra o alla associazione criminale operante in Roma all'epoca dell'omicidio di Carmine Pecorelli, detta d'ora in avanti per comodità "Banda della Magliana", loro ascritto e quello per cui è processo hanno perso tale qualifica essendo venuta meno, per definizione della loro posizione, la qualifica di imputato in procedimento collegato probatoriamente. Partecipazione che deve ritenersi cessata, salvo prova contraria, al momento in cui essi si sono dissociati dal sodalizio criminale collaborando con gli organi inquirenti. In tal caso ritiene il collegio che la loro deposizione deve essere valutata come testimonianza, anche se sottoposta a particolare vaglio stante le modalità dell'originaria assunzione che svincolava la persona che rendeva dichiarazioni da conseguenze giuridiche in caso di mendacio o reticenza, dovendosi applicare il

principio "tempus regit actum" e cioè dovendosi applicare la disciplina che regola la posizione processuale del soggetto da esaminare al momento della sua assunzione.

Ciò, vale in particolare per Fabiola Moretti che nel corso del suo esame ha posto in essere una "sceneggiata" per giustificare la sua volontà di non riferire alla Corte quello che effettivamente sapeva e sottrarsi quindi al legittimo contraddittorio delle parti. "Sceneggiata" che ha comportato, come meglio sarà detto in seguito, la trasmissione degli atti al PM per il reato di reticenza ai sensi dell'art. 372 cp.

Porta a questa conclusione una corretta interpretazione dell'art. 197 cpp. Invero (sul punto la corte richiama le numerose ordinanze emesse nel corso del dibattimento in cui ha chiarito il diverso regime che governa l'assunzione della prova nel caso che la persona sia stata qualificata imputata o indagata di procedimento connesso o di procedimento probatoriamente collegato e le conferma integralmente), l'incompatibilità alla testimonianza di cui al citato art. 197 cpp postula prima di tutto che sia stata assunta effettivamente la qualità di indagato, e non anche che vi sia la mera possibilità che ciò avvenga, e che tale qualifica sia ancora attuale al momento della assunzione della deposizione.

Si tratta dunque di stabilire in via generale se l'incompatibilità permanga anche dopo l'eventuale provvedimento di archiviazione o di conclusione in via definitiva del processo.

Esaminando la questione nei suoi vari aspetti, va osservato come la norma de qua tanto alla lettera a), concernente la connessione, quanto alla lettera b), concernente il collegamento, faccia riferimento alla qualità di imputato, cioè a quella particolare condizione che si acquisisce per effetto dell'attribuzione della formale imputazione in uno degli atti tipici indicati dall'art. 60 cpp.

Movendo da tale osservazione e dall'ulteriore considerazione del carattere di norma eccezionale, attribuibile all'art. 197 cpp, la Suprema Corte in una prima pronuncia aveva ritenuto che l'incompatibilità non possa essere estesa oltre i limiti risultanti dalla norma e che in particolare non possa applicarsi a chi rivesta la mera qualità di indagato, tanto meno dopo un provvedimento di archiviazione (Cass. 1, 28-9-1992, Perruzza).

In realtà, al di là del carattere eccezionale dell'art. 197 cpp, militava in tale direzione una valutazione complessiva del sistema.

Infatti la qualità di indagato si acquista per effetto della mera iscrizione da parte del P.M. nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Ma tale iscrizione, contrariamente all'assunzione della qualità di imputato, potrebbe restare sconosciuta a tutti, compreso il diretto interessato, ed anzi, a rigore, dovrebbe rimanerle, salvo il caso del compimento di determinati atti di indagine.

A seguito della riforma introdotta ex lege 332/95 è oggi possibile acquisire notizia di iscrizioni ostensibili, ma la circostanza non muta il quadro complessivo, connotato da tendenziale segretezza, tale da rendere molto spesso non concretamente invocabile la causa di incompatibilità. Si comprende dunque che il legislatore avesse fatto riferimento alla qualità di imputato senza estensioni.

Ma nella stessa direzione milita non meno incisivamente l'ulteriore rilievo che l'iscrizione potrebbe dipendere da scelte arbitrarie dell'A.G. competente, in ipotesi non sorrette neppure da minimi indizi: si pensi ad es. al caso di morte dovuta ad intervento chirurgico, a seguito della quale vengano indiscriminatamente iscritti nel registro degli indagati tutti coloro che abbiano partecipato all'operazione nelle varie vesti.

Anche nell'ipotesi di rapida archiviazione a favore delle gran parte degli iscritti, dovrebbe a rigore permanere una causa di incompatibilità alla testimonianza, all'evidenza ingiustificata ed anzi dannosa.

Sta di fatto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 108/92, pronunciandosi in un caso in cui veniva dedotta la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 197 lett. a) cpp, ha ritenuto che l'incompatibilità si estenda anche ai meri indagati, stante il disposto dell'art. 61 cpp, ed ha inoltre affermato che la causa di incompatibilità permane, in caso di reati connessi, anche dopo il provvedimento di archiviazione, ciò desumendosi dal fatto che l'art. 197 lett. a) cpp espressamente prevede quella permanenza anche nella fase successiva alla perdita della qualità di imputato, escludendola nel solo caso di proscioglimento pronunciato con sentenza, irrevocabile.

La Suprema Corte si è successivamente conformata a tale orientamento (Cass. VI, 11-4-1994, Curatola) che ha espressamente ravvisato l'incompatibilità nei confronti dell'indagato per reato connesso anche nell'ipotesi di intervenuta archiviazione.

Ma nessuna pronuncia ha mai esaminato il caso dell'incompatibilità di cui all'art. 197 lett. b) cpp ipotesi non considerata neppure dalla Corte Costituzionale, occupatasi della sola lett. a).

E' bene chiarire che, date le premesse giuridiche della citata sentenza n. 108/92, non sembra possibile escludere l'incompatibilità, anche con riguardo alla lettera b) nell'ipotesi di mera sottoposizione ad indagini, ciò in virtù dell'art. 61 cpp, cui è stata riconosciuta valenza di carattere generale anche ai fini de quibus.

Restano tuttavia le perplessità di fondo su un'indiscriminata estensione dell'incompatibilità, perplessità che potrebbero tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale per irragionevolezza della disciplina, a fronte dell'indubbia incidenza che l'incompatibilità può avere sulla ricerca della prova e della verità, nell'ipotesi in cui essa fosse ingiustificatamente estesa oltre i limiti suoi propri e sulla base di scelte demandate al solo P.M.

In altre parole non sembra che possa essere eluso il problema di attribuire all'incompatibilità di cui all'art. 197 cpp un significato restrittivo, per lo meno quando esso sia consentito dal sistema e dal tenore letterale delle norme.

Ed allora deve osservarsi che, con riferimento all'ipotesi del collegamento probatorio, l'art. 197 lett. b) cpp non riproduce esattamente il disposto della lett. a), in quanto fa riferimento solo all'imputato, omettendo di considerare altresì l'ipotesi del proscioglimento o della condanna definitiva.

Ciò significa che la norma non offre quell'appiglio, invocato anche dalla Corte Costituzionale, per giungere, ad affermare che non è necessaria l'attualità della qualità di imputato (o di indagato).

Al contrario, la circostanza che una siffatta clausola non sia stata riprodotta induce ad ritenere che il legislatore, almeno in questo caso, abbia inteso escludere l'incompatibilità, ogni qual volta la qualità di imputato sia stata perduta, il che avviene nelle ipotesi di cui all'art. 60 cpv cpp (sentenza definitiva di proscioglimento o di condanna, sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, decreto penale di condanna esecutivo).

Si è però da taluno sostenuto che la mancata riproduzione nella lett. b) di quanto disposto nella lett. a) sia dovuto a mera imprecisione della norma. Ciò deve in realtà escludersi.

A tal fine deve considerarsi che in caso di incompatibilità il dichiarante potrebbe essere escusso solo con le forme di cui all'art. 210 c.p.p.. Ebbene, l'art.210 c.p.p., nel primo comma, prescindendo ora dalle interpolazioni introdotte dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, fa riferimento all'ipotesi di persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cpp, "nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente": non v'è dubbio che la formulazione sia coerente con l'art.197,lett.a), c.p.p., che prende in considerazione anche il caso di persone ormai giudicate, nei confronti delle quali dunque "si è proceduto".

Per contro l'art. 210 cpp all'ultimo comma estende la medesima disciplina "sic et simpliciter" alle persone imputate di reato collegato: l'assenza di ulteriori specificazioni è parimenti conforme al disposto dell'art. 197 lett. b), giacché, escludendosi qualsiasi riferimento a coloro nei confronti dei quali si è già proceduto, si finisce per sottolineare che deve trattarsi di persone che "in atto" rivestano la qualità di imputati (o di indagati).

Ed allora la conclusione da trarre è che nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 197 l'incompatibilità non sussiste, allorché la qualità di imputato o di indagato sia venuta meno.

Avalla tale conclusione il fatto che mai un procedimento nei loro confronti potrebbe riaprirsi, stante l'intervenuta definitività della condanna. Né rileva, come contrariamente asserito da talune difese, che è sempre possibile, in caso di definitività della sentenza, un processo per revisione atteso che la ratio della norma è quello di tutelare il dichiarante da dichiarazioni pregiudizievoli per se stesso per cui un eventuale processo per revisione può essere solo più favorevole al richiedente e mai ad esso pregiudizievole).

Quanto detto esclude che si possa accedere alla tesi, pur prospettata dalla difesa di Claudio Vitalone della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Fabiola Moretti sia come teste che come imputata di procedimento collegato probatoriamente (ma identiche considerazioni possono farsi anche per il teste Buscetta).

4. Utilizzabilità delle deposizioni degli imputati in procedimento connesso o collegato probatoriamente che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quali, richiamati ai sensi dell'art. 6 L. 97/267, si sono avvalsi nuovamente della facoltà di non rispondere. Le loro dichiarazioni sono state di conseguenza acquisite legittimamente al dibattimento perché di esse è stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cpp. Il riferimento è agli imputati in procedimento connesso Carlo Adriano Testi, Donato Lo Prete e Walter Bonino.

Al riguardo si osserva che nel corso del dibattimento è intervenuta, ai sensi della L.97/267, la modifica dell'art. 513 cpp relativo alle letture delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente; norma a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale che ne ha, con sentenza interpretativa, modificato il senso ed il contenuto (di ciò peraltro non è il caso di occuparsi essendo irrilevante per il caso di specie non avendo la corte costituzionale dichiarato la illegittimità dell'art. 6 della citata L 97/267 quando la fattispecie **ivi** disciplinata si fosse già completata con il richiamo del imputato in procedimento connesso o collegato probatoriamente.

Orbene, nel caso di specie, la disciplina transitoria, in questo processo era già stata completata per cui nella valutazione della prova va applicata la disciplina indicata nello stesso articolo 6 L. 97/267 che stabilisce che le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in essi affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al PM o alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 cpp nel testo vigente prima della entrata in vigore della L. 97/267.

La disciplina applicabile al caso concreto, quindi, esclude che tali dichiarazioni possano essere utilizzate se confermate solo da dichiarazioni rese da altri imputati in processo connesso o collegato che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere e le loro dichiarazioni siano state acquisite al fascicolo del dibattimento. Così inteso il senso e la ratio della norma essa appare più favorevole agli imputati nel caso in cui le stesse persone, richiamate in ossequio alla disciplina dettata dalla Corte Costituzionale con il suo intervento interpretativo, perché in questo ultimo caso se la persona richiamata si avvale nuovamente della facoltà di non rispondere le sue dichiarazioni contestate possono essere confermate da dichiarazioni di altre persone che a loro volta richiamate si sono avvalse della facoltà di non rispondere senza la limitazione stabilita all'art. 6 L. 97/267.

5. Il criterio di valutazione delle notizie circolanti nell'ambito della stessa organizzazione criminale

Al riguardo si osserva (cass. Sez. 1 n. 11969 de194/10/11, Capriati) che il divieto di testimonianza, con la sua conseguente inutilizzabilità delle voci correnti tra il pubblico, indicata nell'art. 194 cpp comma terzo non è applicabile alle notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone come gli appartenenti ad una associazione a delinquere; ciò vale in particolare per gli appartenenti alla "Banda della Magliana" i quali, come si

dovendosi valutare in maniera diversa, come si vedrà in prosieguo, l'attendibilità di taluni soggetti.

Se ogni ricostruzione delle cause del fatto delittuoso è ardua e difficile ne è l'Anfang, il

evince dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma nei confronti dei suoi membri (sentenza che sulla esistenza della associazione a delinquere è oramai definitiva vertendo il rinvio operato dalla Corte di Cassazione solo sulla qualifica del sodalizio criminoso come associazione di ----- stampo mafioso e non sulla esistenza della ----- associazione a delinquere).

6. Utilizzabilità degli atti per la decisione.

Sul punto si osserva che con la entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, nel nostro ordinamento è stato introdotto una nuova sanzione che può colpire l'atto giudiziario: la sua inutilizzabilità. ciò significa che l'atto non affetto da nullità o da annullabilità, non affetto da alcuna irregolarità è pur tuttavia entrato non legittimamente a fare parte del fascicolo del dibattimento.

Si tratta di sanzione meno grave della nullità perché non ha alcun effetto sulla validità dell'atto compiuto e non ha conseguenze sul regolare svolgimento del dibattimento influenzando essa solo sulla decisione in quanto degli atti inutilizzabili non può tenersi alcun conto ai fini della decisione. Recita in tal senso l'art. 526 cpp che impone al giudice di deliberare solo sulla base di prove legittimamente acquisite al dibattimento ai sensi dell'art 191 cpp. anche se la violazione della norma nella acquisizione della prova non sia sanzionata in alcun modo.

D'altro canto tale sanzione può avere effetti relevantissimi nel processo perché la inutilizzabilità

della prova (che può essere parziale o totale) può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche di ufficio (art. 191 comma 2 cpp).Consegue da ciò che una valutazione della prova assunta nel corso del dibattimento ai fini della dichiarazione di inutilizzabilità, totale o parziale, può essere fatta

dalla corte in camera di consiglio e fondare la sua decisione non su tutte le prove assunte, ma solo su quelle ritenute legittimamente acquisite indipendentemente dalla dichiarazione di utilizzabilità

fatta al termine del dibattimento.

In tal senso ritiene la corte che non può tenersi conto, perché viziate da inutilizzabilità, del contenuto delle testimonianze di alcuni ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito del contenuto di circostanze apprese da persone che in quel momento rivestivano la qualità di imputato ovvero del contenuto dei colloqui investigativi stante il divieto legislativo in tal senso o ancora delle informative contenute negli atti pervenuti da organi dei servizi segreti che non hanno avuto una specifica conferma salvo il loro valore come prova della loro materiale esistenza o ancora dei rapporti giudiziari e delle testimonianze rese in istruttoria (secondo la disciplina del vecchio codice di procedura penale) che non possono transitare in questo dibattimento se non nelle forme previste dal nuovo codice di procedura penale. Di altri atti sarà poi fatta specifica menzione di inutilizzabilità nel corso della esposizione.

7. Il valore probatorio delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Nel corso delle indagini preliminari sono state disposte numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali a **carico di** una pluralità di soggetti.

Orbene, se non vi sono dubbi che tali intercettazioni costituiscono mezzo per la ricerca della prova, è altrettanto indubbio che il contenuto delle intercettazioni, trascritto nelle forme di legge, costituisce materiale probatorio che, mettendo in relazione in modo immediato e diretto la persona che parla con le affermazioni da lei fatte, può essere messo a fondamento della decisione del giudice in uno con gli altri elementi probatori raccolti nel corso del giudizio. il contenuto delle conversazioni intercettate costituisce, quindi, a giudizio della Corte di Assise, prova autonoma dei fatti ivi registrati. (vedi al riguardo corte di cassazione, sez. 2^a, n.9403600 del 4.8.1994, Losapio; corte di cassazione, sez. 6^a, n.9409247 del 22.3.1994, Suriano.)

Tali elementi, poi, trattandosi nel caso di specie, anche di conversazioni intercettate a persone imputate di reato connesso assumono anche il connotato di riscontro esterno alle dichiarazioni rese alla autorità giudiziaria. Perché ciò accada è necessario, però, che non vi siano elementi che conducano ad un giudizio di inattendibilità del contenuto delle conversazioni intercettate dovendosi escludere valore autonomo di prova o di riscontro se emerge che la persona intercettata era a conoscenza della in atto nei suoi confronti; è evidente che in tal caso verrebbe meno la genuinità delle affermazioni fatte e la loro valenza probatoria sarà nulla o quantomeno grandemente scemata se non vi fossero altri elementi estranei alle conversazioni intercettate e alle dichiarazioni rese dall'imputato di procedimento connesso o probatoriamente collegato. È necessario che venga data una interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate non potendosi basare esclusivamente sul tenore letterario delle frasi registrate e prescindere dal contesto dell'intero discorso. (vedi al riguardo corte di cassazione, sez. 5^a, n.9805487 del 3.12.1997, Viscovo; corte di cassazione, sez. 5^a, n. 9703643 del 14.7.1997, Ingrosso; conformi quelle n.9605301 e 205661) Proprio in aderenza a questo principio ritiene la corte che alle conversazioni intercettate sia applicabile il criterio della scindibilità della valutazione della prova, applicato massimamente per la prova testimoniale, per cui può ritenersi provata solo una delle circostanze emergenti dalla conversazione intercettata e nel contempo disattendere altre. (corte di cassazione, sez. 6^a, n.9807900 del 22.4.1998, Martello)

“cominciamento”, nel caso in esame non può e non deve prescindersi dal movente del delitto, che è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto gli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti ad agire (cfr., sul concetto di movente, corte di cassazione, sezione I^a, 13.7.2000, n. 9550, Natale, Guida al Diritto 37/2000, 62; sezione IV^a, 23.5.2000, n.7305, Pinto, id. 32/2000, 52; sezione V^a, 11.3.1993, n.2381, Madonna ed altri, C.E.D. RV.193555; sezione I^a, 19.1.1994, n.466, Hasani ed altro, C.E.D. RV. 196106): il movente costituisce, indubbiamente, un elemento catalizzatore di altri elementi probatori che saranno evidenziati, rappresentando una sorta di “collante” che consente di valutare, in una visione organica ed unitaria, tutte le “emergenze probatorie.”

Prima di affrontare, dunque, la molteplice tematica della presente vicenda processuale, sembra opportuno a questa corte dire qualche parola circa l’ambiente entro il quale l’omicidio Pecorelli ebbe le sue origini. Mettere a fuoco l’habitat, che favorì il sorgere di condizioni donde si pervenne al delitto, vuol dire ricostruire un avvenimento rendendone al tempo stesso note le cause, tra cui, in particolare, le motivazioni umane. E ne esce così la verità, che si traduce, nell’animo di questa corte, in un’affermazione di colpevolezza degli imputati Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti, lungamente meditata, dopo avere valutato adeguatamente la personalità degli autori in rapporto alle circostanze storiche, non disgiunte da “ragioni politiche”, che costituirono il momento genetico del delitto: la vera grande opera della ricerca della verità sta non già nel ricavare dalle premesse la conclusione, ma proprio nel trovare e formulare le premesse. Orbene, posto che le ragioni dell’accusa sono alimentate da fonti autonome, costituite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale fa riferimento ad un ruolo dell’organizzazione mafiosa, denominata “Cosa Nostra”, nell’omicidio di Carmine Pecorelli, con specifico riferimento alle persone di Giulio Andreotti, Antonino(detto d’ora in avanti Nino) e Ignazio Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, debesi verificare se tali dichiarazioni siano corrette e se possano essere confutate da un approccio razionale: un’affermazione è vera se il suo contrario non può essere dimostrato. E se il suo contrario è dimostrabile, allora, non importa quante persone la ritengano vera: dev’essere per forza falsa e c’è il diritto di metterla in discussione. La verità sta in un’affermazione in linea di principio inconfutabile. Solo percependo ciò che qualcosa non è possiamo comprendere meglio ciò che è. Ma se così è, va subito detto che l’attendibilità del complesso delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta è già stata riconosciuta in numerosi procedimenti giudiziari e, particolarmente, nella sentenza n. 80

del 30.1.1992, emessa dalla corte di cassazione nell'ambito del c.d. maxi – processo. Le dichiarazioni di Buscetta, giunte a coronamento dopo anni d'indagini proficue, hanno, come sarà dimostrato, un'insuperabile “valenza probatoria”, perché mettono in evidenza le “logiche mafiose”: sono in realtà le logiche del potere, sempre funzionali ad uno scopo. Tali dichiarazioni sono come le matroske russe e consentono di ottenere risultati significativi nella ricerca della verità e delle “logiche della mafia” che sono, in ultima analisi, le “logiche del potere”. L'imperativo categorico di Tommaso Buscetta di “dire la verità”, soprattutto dopo la morte di Falcone e Borsellino, è diventato un principio cardine della sua “etica personale”. Così può affermarsi che non poche volte è la mafia ad imporre le sue condizioni ai politici e non viceversa: essa non prova alcuna sensibilità per l'attività politica, il cui fine precipuo è quello di agire per la cura di interessi generali. Ciò che importa a “Cosa Nostra” è soltanto la propria sopravvivenza: la mafia, per raggiungere il suo fine, e pur di avere dei “protettori, non disdegna di intervenire per la tutela di interessi di natura politica. Così “Cosa Nostra” riceve pressioni durante il rapimento di Aldo Moro, perpetrato dalle B.R. nel 1978. Le si chiedeva di mettersi in contatto con i brigatisti per ottenere la liberazione di dell'ostaggio. La “commissione” si riunì su richiesta di Stefano Bontate, il boss più vicino alla Democrazia Cristiana: gli amici di Bontate erano favorevoli all'intercessione, mentre erano contrari i “corleonesi” con Pippo Calò; questi ultimi finirono per avere la meglio, nel rispetto, evidentemente, della regola: “Gli affari politici sono cosa loro, non cosa nostra”. “Cosa Nostra”, in definitiva, sa, in caso di bisogno, fare politica, in maniera violenta, assassinando gli uomini che danno fastidio ad uomini politici. Questa corte non pretende di avventurarsi in analisi politiche, ma non può escludersi, alla stregua delle risultanze processuali, che alcuni gruppi politici siano stati alleati a “Cosa Nostra” per un'evidente convergenza d'interessi; e non è un caso che la mafia abbia colpito i servitori dello Stato, che lo Stato non ha adeguatamente protetto: le connessioni fra politica “affaristica” e criminalità mafiosa sono ormai un dato storico; ed è altrettanto certo che la mafia ha controllato gran parte dei volti in Sicilia. Il sistema mafioso, in ultima analisi, è un sistema veramente complesso ed ha i suoi referenti anche nelle istituzioni e nei partiti per assicurare la propria sopravvivenza.

Non è un caso che anche i pentiti abbiano parlato dei rapporti tra mafia e politica. L'11 settembre 1992, dopo l'assassinio di Lima, le stragi di Capaci e di via D'Amelio a Palermo, il “superpentito” Buscetta riferisce che i rapporti tra mafiosi e politici risalgono agli anni

sessanta e precisa che in un incontro con Nino Salvo e Lima, in Roma, via Veneto, si parlò di affari politici. Delitto politico significa, dunque, delitto con movente e mandante politici: tale fu, come sarà dimostrato, l'omicidio di Pecorelli, commesso in un contesto di inestricabili rapporti tra "Cosa Nostra" ed esponenti del mondo politico. Qui è appena il caso di sottolineare che costituiscono ulteriori fonti di prova le dichiarazioni di altri imputati, che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia, i quali hanno fatto riferimento ai legami esistenti fra "Cosa Nostra" e politica.

Sic stantibus rebus, è possibile esaminare e valutare le dichiarazioni del Buscetta e quelle rese dai predetti personaggi. Ma, ancora prima di valutare le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, ritiene preliminarmente questa corte di dover affermare che il "superpentito" lancia un fortissimo allarme sulle "logiche" del "potere mafioso". E perché, allora, non dovremmo stare a sentirlo attentamente? Forse perché quello che dice è di una gravità inaudita, coma quando diceva addio a "Cosa Nostra". Se le difese hanno argomenti contestino il contenuto dell'analisi di Buscetta. Tornando al compito primario della giustizia, che è quello d'impegnarsi per il recupero della legalità sull'intero territorio nazionale, non deve passare inosservato che di utopie si può anche morire, ma non ci si deve rassegnare all'idea che in Italia mafia, malaffare e malcostume politico siano destinati a restare una costante della vita quotidiana.

Un'ultima precisazione. Non bisogna accettare l'idea che la "mafia ha vinto": non deve prevalere la "normalità", la "rimozione" di un passato non condivisibile. I momenti più significativi nella lotta alla mafia sono stati quelli che vedevano la "politica" dei faccendieri sconfitta dalla politica delle grandi idealità e, ben può dirsi, dalla politica dei valori. Ma se così è, perché si finge di non capire che un "collaboratore" quanti più reati ha commesso, tanto più ha da svelare alla giustizia? Quanto più è stato importante il suo peso nella gerarchia criminale, tanto maggiore e degno di adeguata valutazione è il peso delle sue rivelazioni. A questo proposito va ricordato che quando Buscetta riferì ai giudici quanto gli aveva confidato il boss Badalamenti sull'uccisione del giornalista Pecorelli, la procura della Repubblica di Palermo aveva già avanzato alla competente commissione del Senato per le autorizzazioni a procedere la sua richiesta di procedere contro Andreotti. E non bisogna dimenticare che quella richiesta fu sostenuta dalle dichiarazioni di non pochi pentiti. Ed allora è necessario, nel valutare le precise e circostanziate dichiarazioni di Tommaso Buscetta, superare l'idea inaccettabile, secondo cui le "verità rivelate" quanto più sono

“rivoluzionarie e sgradevoli” tanto più devono ritenersi inattendibili.

Tanto premesso, va ricordato che le ragioni dell'accusa sono alimentate da fonti autonome, costituite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale fa riferimento ad un ruolo dell'organizzazione mafiosa, denominata “Cosa Nostra”, nell'omicidio di Carmine Pecorelli, con specifico riferimento alle persone di Giulio Andreotti, Antonino (detto d'ora in avanti Nino) e Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti, e dalle dichiarazioni di Vittorio Carnovale a cui, in seguito, si aggiungeranno quelle di Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbattino e, marginalmente, quelle di altri imputati in procedimento collegato o connesso, che hanno scelto la via della collaborazione con la giustizia, personaggi tutti riconducibili alla cosiddetta “Banda della Magliana”, i quali fanno riferimento ad un ruolo di detta organizzazione criminale in connessione con Cosa Nostra ed in particolare al ruolo di Michelangelo La Barbera, Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Danilo Abbruciati, Franco Giuseppucci e Massimo Carminati.

Pertanto è possibile esaminare e valutare le dichiarazioni del primo separatamente da quelle rese dai secondi.

• **LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA**

Come già è stato ricordato dai giudici di primo grado, la valutazione delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta dev'essere effettuata esclusivamente alla stregua delle prove ritualmente acquisite al fascicolo dibattimentale, nel quale sono confluite le dichiarazioni rese dal medesimo, nel processo celebratosi davanti al tribunale di Palermo, a carico di Giulio Andreotti(udienze 9 e 10 gennaio 1996), e quelle rese nel processo, celebratosi davanti alla corte d'assise di Palermo, per l'omicidio di Salvo Lima(udienza 25.4.1995), mentre non va tenuto conto, se non nei limiti delle contestazioni effettuate e delle conseguenti risposte, delle dichiarazioni rese dal Buscetta nel corso delle rogatorie internazionali, espletate nelle giornate dell'11.9.1992, del 6.4.1993 e del 2.6.1993, dal momento che di tali verbali non è stata chiesta l'acquisizione al fascicolo dibattimentale(vedasi udienza 10.9.1996, nel corso della quale furono avanzate contestazioni sulla base delle dichiarazioni raccolte attraverso le rogatorie citate). La difesa dell'imputato Andreotti ha sostenuto, nel corso del giudizio d'appello, che le dichiarazioni erano utilizzabili in quanto rese a seguito di rogatoria internazionale, senza, peraltro, illustrare in alcun modo l'affermazione. Osserva, sul punto, questa corte che, esclusa la possibilità di

sostenere che dette dichiarazioni possano essere state acquisite al fascicolo dibattimentale ex articolo 431, comma 1°, lettera d) c.p.p., riferendosi tale norma ai documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed ai verbali degli atti non ripetibili, assunti con le stesse modalità, e non già alle deposizioni rese da imputato di reato connesso, questa essendo all'epoca di quelle dichiarazioni la posizione processuale del Buscetta, non resta che esaminare se di esse possa essere stata data lettura, ai sensi del disposto dell'articolo 512 bis c.p.p. Naturalmente la risposta non può che essere negativa, posto che detta disposizione consente che si dia lettura dei verbali di dichiarazioni rese, anche a seguito di rogatoria internazionale, da persona residente all'estero, se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale, mentre nel caso che ci occupa il Buscetta è stato ritualmente escusso a dibattimento.

Ancora, come già hanno fatto i giudici di primo grado, nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del Buscetta, si terrà conto della circostanza che, pur avendo egli assunto, nel presente procedimento, qualità di teste, allorché rese, nell'ambito dei ricordati processi, celebratisi davanti ai giudici di Palermo a carico di Giulio Andreotti e degli autori dell'omicidio di Salvo Lima, dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle rese nel corso del presente giudizio, rivestiva la veste d'imputato di reato collegato, sicché non ci si limiterà a valutare la sua attendibilità soggettiva, come si farebbe per un qualsiasi testimone, ma si cercheranno riscontri oggettivi alle dichiarazioni di cui si discute.

Si è ricordato, nella parte espositiva della presente sentenza, che Tommaso Buscetta ha riferito di aver appreso che ad organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Nino e Ignazio Salvo, erano stati Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. Nel corso delle dichiarazioni de quibus egli ha precisato che l'omicidio era stato commesso nell'interesse di Andreotti, la cui carriera politica rischiava di essere compromessa a causa di documenti che il Pecorelli avrebbe potuto rendere pubblici. Circa la natura di detti atti il Buscetta ha precisato che trattavasi di documenti segreti riguardanti Moro, che erano in possesso del generale Dalla Chiesa il quale avrebbe potuto consegnarli al giornalista.

Scendendo nei dettagli, nel corso del dibattimento di primo grado, all'udienza del 9.10.1996, Buscetta, esaminato dal p.m., riferì: d'aver conosciuto Gaetano Badalamenti negli anni '50; di essere stato in rapporti con lui fino al 1982, ossia fino all'epoca della sua latitanza in Brasile, precisando che detti rapporti avevano conosciuto "alti e bassi", ricordando che, negli anni '70, Badalamenti, mentre Buscetta, detenuto all'Ucciardone,

bramava avere notizie esatte circa la sua posizione in seno alla “famiglia” mafiosa di appartenenza, che era quella di “Porta Nuova”, il cui rappresentante era, all’epoca, Giuseppe Calò, gli aveva riferito che egli era stato espulso dalla “famiglia”, mentre il Calò, attraverso canali suoi, gli aveva fatto sapere che ciò non era vero e glielo aveva confermato anche dopo la sua scarcerazione². Buscetta precisò che tale comportamento di Badalamenti, da lui ritenuto persona che, attraverso quel comportamento mirava esclusivamente a curare i suoi interessi, diretti, in quel momento, a raggiungere la posizione di capo della “commissione”, aveva compromesso i rapporti fra loro, in considerazione dell’importanza che, in ambito mafioso, ha la posizione di un “uomo d’onore” in seno alla “famiglia” di appartenenza.

Dichiarò, altresì, il teste che, espulso, nell’anno 1977 o 1978, il Badalamenti dalla commissione sulla base di accuse, da Buscetta ritenute pretestuose, egli rinsaldò i suoi rapporti col Badalamenti, facendogli sapere, attraverso il medico del carcere – si trattava del medico otorino, dr. Barbaccia, anch’egli uomo d’onore - di avere dimenticato i vecchi rancori e di considerarlo suo amico, tanto da continuare ad avere rapporti con lui, per quanto indiretti a causa della sua latitanza e degli accorgimenti che il Badalamenti doveva usare per evitare di essere ucciso dai sodali di un tempo, e da riceverne le visite, nel periodo compreso fra l’estate del 1982 e i primi mesi dell’anno successivo, una volta riparato in Brasile.

Quanto ai suoi rapporti con Stefano Bontate, Buscetta chiarì come gli stessi fossero

² **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).**

Di Gaetano Badalamenti lei ha già fatto il nome. Lei ha conosciuto Gaetano Badalamenti in quali circostanze e che rapporti ha avuto con lui?

TOMMASO BUSCETTA. E' lontano nel tempo quando ho conosciuto Gaetano Badalamenti, sarà stato agli inizi degli anni '50. Siamo stati amici e un po' meno amici, fino al 1982. Ci siamo frequentati, ho conosciuto Gaetano Badalamenti giovane, non sposato, l'ho conosciuto sposato, l'ho conosciuto padre, l'ho conosciuto "soldato" come me, l'ho conosciuto "rappresentante", l'ho conosciuto "capo della Commissione", l'ho conosciuto "espulso".

I contatti con Gaetano Badalamenti sono stati forse nell'ordine permettendo, sempre consecutivi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che vuol dire, signor Buscetta, lei ha detto "amici e un po' meno amici, poi amici"? Vuol dire che i vostri rapporti hanno subito delle variazioni nel tempo?

TOMMASO BUSCETTA. Negli anni '70 io sono stato detenuto all'Ucciardone e non riuscivo a sapere, con esattezza, la mia posizione in seno alla "famiglia"; per "famiglia" intendo dire "famiglia" di "Cosa Nostra", "famiglia" a cui appartenevo, e che il "rappresentante" era Giuseppe Calò.

Chiedendo informazione proprio a lui, a Gaetano Badalamenti, per caso; per caso, venuto in carcere, lui mi diceva che Calò mi aveva espulso dalla "famiglia" perchè avevo dei difetti, mi piacevano le donne. Questa è un'altra delle cose che....

Un comportamento che, secondo "Cosa Nostra", era scorretto, è che mi ero sposato più di una volta.

Domandando, attraverso i canali che si possono avere in carcere, Pippo Calò, Giuseppe Calò mi fece sapere che non era vero, che queste cose erano solo invenzione di Gaetano Badalamenti.

Gaetano Badalamenti ritorna nuovamente in carcere, per un altro periodo di detenzione e gli dico le risposte che ho avuto da Calò. Lui insiste nuovamente che è Calò che vuole fare l'ipocrita, che non mi vuol far sapere quale è la vera, effettiva realtà delle cose, che io sono espulso. Tanto che poi, quando io esco in libertà, la prima cosa che io domando a Calò è se fosse vero e quale era la mia posizione in seno alla "famiglia".

Quindi questo alternare di notizie che se per una comune persona che non se ne intende di "Cosa Nostra", può sembrare una cosa molto facile, per me, in carcere, diventava un dramma.

Questo fece raffreddare i rapporti con il Badalamenti, dicendo che mi sembrava che lui guardasse solo ai suoi interessi di diventare il capo della "commissione" e niente altro.

improntati a grande amicizia³ e precisò che anche Bontate aveva mantenuto rapporti con Badalamenti, malgrado la sua espulsione da "Cosa Nostra".⁴

A proposito dei cugini Nino ed Ignazio Salvo, potenti imprenditori ed "uomini d'onore", Buscetta dichiarò, sempre nel corso dell'esame effettuato dal p.m., che gli erano noti da molto tempo, attraverso i racconti fattigli dal dr. Barbaccia, di averli conosciuti di persona negli anni '80, di averli incontrati un'infinità di volte, essendo stato, addirittura, ospitato, nel Natale del 1980, nella villa del genero di Nino Salvo, vale a dire il dr. Sangiorgi. Circa i rapporti intercorsi fra i predetti e Gaetano Badalamenti, dopo l'espulsione di costui dall'organizzazione mafiosa, il teste precisò che i Salvo avevano continuato ad intrattenere relazioni con il predetto, verso il quale nutrivano molta considerazione.⁵

³ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).**

Intanto volevo continuare la sequela delle persone delle quali le ho anticipato che le avrei chiesto se le conosceva e quali rapporti avesse avuto.

Stefano Bontate, lei lo ha già citato, che rapporti ha avuto con Stefano Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. Stefano Bontate io ero già amico del padre di Stefano Bontate. Stefano Bontate era, se non vado errato, della classe 1938, mentre io sono del 1928, quindi quando io avevo 20 anni, e già ero amico di suo padre, Stefano Bontate aveva 10 anni. Quindi conosco Stefano Bontate da quando lui aveva 10 anni o meno anche.

Nel tempo lo accompagnai, tanto che quando lui fu ventenne, esattamente ventenne, fui io uno dei tanti che consigliai il padre a dare le dimissioni di "rappresentante" della "famiglia" della Guadagna o di Santa Maria di Gesù, come si chiama, affinché il figlio ne assumesse la rappresentanza.

Quindi, quando Stefano Bontate, ventenne, assunse la carica di "rappresentante" fu mio amico fino alla sua morte.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, lei sta dicendo che ha, in qualche modo, avuto la possibilità di influire sulla elezione di Stefano Bontate? Ho capito male?

TOMMASO BUSCETTA. No, no, ha capito bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi i vostri rapporti furono?

TOMMASO BUSCETTA. Furono sempre cordialissimi, sempre buoni, io vidi Stefano Bontate fino al gennaio del 1981, sempre avendo rapporti "ottimissimi".

⁴ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Signor Buscetta, i rapporti tra Bontate e Badalamenti, che a lei risulti, dopo l'espulsione del Badalamenti, come furono? Rimasero buoni, come prima, oppure si interruppero?

TOMMASO BUSCETTA. Come prima.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Cioè?

TOMMASO BUSCETTA. Si vedevano, si parlavano, logicamente con molta cautela, facendo sì che altri non lo sapessero. Le persone che infatti sapevano di questo sono limitatissime. Io l'ho saputo dopo il mio allontanamento dal carcere, dalla semilibertà di Torino, e il Dottor Otorino, che faceva parte della "famiglia" di Badalamenti lo sapeva, Stefano Bontate lo sapeva, un tale, membro della "commissione" anche lui, Pizzuto, lo sapeva, un altro della "commissione", "rappresentante" della "famiglia" di Pallavicino, Riccobono lo sapeva. In questo momento non ricordo, erano pochissime le persone che sapevano questo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi anche Bontate violò le regole di "Cosa Nostra"?

TOMMASO BUSCETTA. Certo.

⁵ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Senta, andiamo avanti, lei ha conosciuto Ignazio Salvo e Antonino Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). I cugini vanno sempre insieme, ne parliamo insieme, ma lei può differenziare. Quando li ha conosciuti, che cosa sa di loro?

TOMMASO BUSCETTA. Io i Salvo personalmente li ho conosciuti proprio negli anni '80.

Li ho incontrati moltissime volte, sono stato ospite nella villa del genero di Nino Salvo, nel Natale del 1980, quando nell'occasione io feci venire mia moglie dal Brasile per passare le feste natalizie qui, a Palermo, insieme ad altri miei familiari.

Quindi nella casa del genero di Nino Salvo io passai le feste natalizie.

Li avevo conosciuti molto prima, perchè presentatimi attraverso i "si dice", attraverso la potenza che questi Salvo avevano a Palermo, attraverso il Dottor Barbaccia, attraverso i detenuti, attraverso un po' tutti, ma io, in precedenza, negli anni '70, non avevo mai sentito parlare dei Salvo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, lo so che è una domanda alla quale ha già risposto, in parte, ma i cugini Salvo, Ignazio e Nino Salvo, avevano dei rapporti con "Cosa Nostra" e che rapporti avevano?

TOMMASO BUSCETTA. Avevano dei rapporti perchè anche loro stessi erano "uomini d'onore" però della provincia di Trapani.

Richiesto, ancora dal p.m., di riferire quanto a sua conoscenza circa i rapporti fra Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti, Tommaso Buscetta ricordò, come riferitigli dallo stesso Badalamenti, due episodi: in un caso si trattava di una visita fatta dal Badalamenti, accompagnato da uno dei cugini Salvo, che erano in ottimi rapporti con l'uomo politico, al senatore Andreotti, che li aveva ricevuti nel suo studio, per ringraziarlo di quanto aveva fatto per "sistemare" un processo per omicidio a carico di Filippo Rimi, cognato del Badalamenti⁶, mentre nell'altro caso si trattava dell'omicidio di Carmine Pecorelli, che era

Nino era "capo decina" e Ignazio era "sottocapo". Erano figli di "uomini d'onore" e questo lo avevo saputo da sempre. Poi mi furono presentati personalmente, non so se per la prima volta addirittura li ho conosciuti a Favarella, posto di incontro dell'élite di "Cosa Nostra", dove per lo più si svolgevano tutte le riunioni della "commissione" della provincia di Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le risulta, lei sa quale fu l'atteggiamento degli "uomini d'onore" Salvo, Ignazio e Nino, dopo l'espulsione del Badalamenti dalla "Commissione"? Cioè, quale atteggiamento tennero, se si attenero alle regole di "Cosa Nostra" o no.

TOMMASO BUSCETTA. Non si attenero alle regole di "Cosa Nostra"; ebbi modo di parlarne anche personalmente, quando mi venivano a visitare, essendo latitante, a casa loro. Dico a casa loro perchè la distanza dei villini fra Ignazio Salvo e il genero di Nino Salvo e Nino Salvo stesso, era di appena cento metri. Quindi dico casa loro.

Quando mi venivano a visitare potei constatare che loro continuavano ad avere rapporti con Badalamenti, anzi loro avevano sempre creduto, non so con quanta ragione, che Badalamenti fosse una delle migliori persone che esistevano sulla terra. E quindi i rapporti, sempre segretamente, continuarono fra i due cugini Salvo e il Badalamenti, pur, anche loro, venendo meno ad un impegno e ad un obbligo che si ha in "Cosa Nostra".

⁶ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Se le risulta che ci siano stati rapporti sotto forma di incontri, di contatti, a sua diretta conoscenza, tra l'Onorevole Andreotti e "Cosa Nostra" e se di questi rapporti lei ha mai fatto cenno con alcuno, posto che abbiamo appurato che non ne ha mai fatto cenno al Dottor Falcone.

.....

TOMMASO BUSCETTA. La prima domanda è che avevo conoscenza diretta dei rapporti avuti dal Senatore Andreotti con esponenti di "Cosa Nostra" e precisamente con Gaetano Badalamenti. Lo avevo saputo attraverso lo stesso Gaetano Badalamenti. E' questo l'argomento oppure sto uscendo fuori argomento?

.....

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti mi raccontò di essersi recato personalmente, insieme al cognato Rimi Filippo e ad uno dei Salvo - non saprei dire chi, Ignazio Salvo o Nino - nello studio del Senatore Andreotti per ringraziarlo per l'interessamento avuto nel processo del cognato Rimi Filippo. Anzi ha avuto delle espressioni, secondo quello che dice Gaetano Badalamenti, e non io, che il Senatore Andreotti gli abbia fatto i complimenti e che gli disse che persone come Gaetano Badalamenti abbia potuto...

Io dovrei mettermi una cuffia.

...abbia potuto avere, poteva essere utile all'Italia se ognuno come Gaetano Badalamenti fosse per ogni strada d'Italia.

Io, signor Presidente, sento mormorii dietro le mie orecchie, non riesco a concentrarmi molto bene e non so come si può sopperire a questo.

.....

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, cerchiamo di riprendere il filo della domanda: quindi lei ha riferito di questo incontro che lei ha appreso da Badalamenti, se non vado errato, di questo incontro che sarebbe avvenuto tra il Senatore Andreotti, lo stesso Badalamenti e ha detto che era presente uno dei cugini Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Allora a lei risulta quindi che tra i cugini, almeno uno dei due cugini Salvo e il Senatore Andreotti vi fosse un rapporto?

E' una deduzione la mia, ma fondata su quello che lei ha detto. Le risulta che vi fossero dei rapporti?

TOMMASO BUSCETTA. Ma non è solo questa l'occasione che io so dei cugini Salvo che ci fossero dei rapporti, perchè i cugini Salvo stessi me lo dissero che loro avevano i rapporti con lo zio.

Io non so se per zio intendevano dire qualche cosa che fosse diverso del nome, ma, in mia presenza, lo chiamavano lo zio, parlando dell'Onorevole Andreotti allora Onorevole Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta deve spiegare alla Corte cosa vuol dire, se vuol dire qualcosa lo zio nel linguaggio siciliano.

TOMMASO BUSCETTA. Zio, nel linguaggio siciliano, si usa per dire una persona di rispetto. Molta gente qua non mi capirà parlando in siciliano, ma quando si parla, io mi chiamo Tommaso, in siciliano questo Tommaso è trasformato in Masino e quando poi vengo chiamato per rispetto là, mi si dice: "zu' Masino". Non so se qualcuno mi ha compreso, se mi comprendete quello che intendo dire, però io non ho niente a che vedere con lo zio; può darsi che mi abbiano detto i cugini Salvo.

I cugini Salvo, invece di dire il Senatore, l'Onorevole, il Presidente del Consiglio, dicevano lo zio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Questo le è stato detto, lei lo ha percepito in una sola occasione, in più occasioni? E se riesce a collocarlo nel tempo.

TOMMASO BUSCETTA. Il tempo è sempre quello che va da giugno a gennaio del 1981.

stato commesso dallo stesso Badalamenti e da Stefano Bontate, a richiesta dei cugini Salvo e nell'interesse del senatore Andreotti, perché il giornalista era in possesso di documenti compromettenti per lo stesso senatore, riguardanti l'on. Moro, che avrebbe potuto ottenere dal generale Dalla Chiesa, che ne era in possesso, e che intendeva pubblicare⁷. Richiesto di

Gli incontri sono stati moltissimi con i cugini Salvo. Non posso precisare la data e non posso quantitativamente dire quante volte mi è stato detto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Ma più volte?

TOMMASO BUSCETTA. Ma più volte senz'altro.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le risulta che vi fossero quindi - deduco dalla sua affermazione di prima - anche dei rapporti tra i cugini Salvo e Badalamenti?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, sempre ci furono rapporti anche quando Badalamenti fu espulso.

⁷ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA).** Continuiamo con i suoi contatti con Badalamenti; lei ha detto che lo ha rivisto in Brasile, io le chiedo se lei da Badalamenti ha appreso altro oltre a quello che ha riferito, circa eventuali rapporti suoi con il Senatore Andreotti, e le chiedo, in particolare, dato l'oggetto del nostro processo, se lei ha appreso e che cosa ha appreso in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. In ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, ho appreso da Badalamenti personalmente dopo, e da Bontate prima, che era stato fatto l'omicidio del giornalista, per richiesta dei cugini Salvo, su interessamento del Senatore Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta su questa circostanza lei dovrà dire, le chiedo tutto se può, intanto collocarla nel tempo, lo ha già fatto, e poi cercare di ricordare esattamente, nei limiti del possibile, il discorso fatto da Badalamenti, così come lei l'apprese, e poi lei ha citato Bontate, quello fatto da Bontate.

In quale contesto nacque questo discorso, come mai Badalamenti le fece questa dichiarazione sull'omicidio Pecorelli? Dove vi trovavate, e di che cosa stavate parlando?

TOMMASO BUSCETTA. L'omicidio Pecorelli, nasce in Brasile, nel 1982, prima desidero aggiustare una cosa che ho detto poc'anzi, e cioè, su interessamento del Senatore Andreotti e nell'interesse del Senatore Andreotti, non sull'interesse, poi per quanto riguarda l'omicidio Pecorelli...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che cosa le disse Badalamenti?

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti mi disse che prima nacque un certo equivoco, perché Badalamenti mi parlò di Pecorelli, senza dirmi che si trattava del giornalista Pecorelli, Badalamenti parlò di Pecorelli.

Prima di ogni cosa io avrei piacere che il signor Badalamenti venisse in Italia, per voi giudici poterlo guardare in faccia, e vedere la maniera...

.....

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti si spiega malissimo, il Badalamenti lascia sempre la gente in sospeso per quello che dirà dopo, fissa strettamente negli occhi, rimane con le labbra serrate e uno aspetta.

Capire questo linguaggio di Badalamenti è una cosa interessantissima, io non sto facendo una considerazione, stavo facendo la considerazione per dire il perché Badalamenti non mi parla a me del giornalista Pecorelli, Badalamenti mi parla di Pecorelli.

Voglio informare la Corte che nel periodo precedente viene ucciso un ragazzo, che era molto amico e amareggiava con la figli di Salvatore Inzerillo, ragazzina di sedici anni quindici anni, questo ragazzo viene sequestrato, insieme al figlio di Inzerillo, e vengono tutti e due strangolati, il figlio di Inzerillo e quest'altro ragazzino.

Il ragazzino si chiama Pecorella, è figlio di un "uomo d'onore" della "famiglia" di Passo di Rigano.

Quando mi parla di Pecorella, io non faccio più mente locale che si può parlare del giornalista, ma faccio mente locale al Pecorella strangolato da cosa nostra e poi dico: "ma scusa ma che centri tu e Stefano nella faccenda del ragazzino"; lui si mise a ridere e mi disse "...ma che dici? Il Pecorelli, il giornalista, quello che stava facendo degli articoli contro Andreotti, e che attentava alla vita politica di Andreotti, che erano stati portati dei documenti forse che nessuno sapeva e che quindi era stato necessario ucciderlo nell'interesse di Andreotti".

Me ne parlò prima Bontate, me ne parlò negli stessi termini, forse in modo più ridotto, a me il fatto non mi interessava e non era una cosa, che era per me di fondamentale importanza, avevamo altre cose a cui riferirci.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Signor Buscetta, cerchiamo di aiutare a ricostruire, Badalamenti fa delle dichiarazioni che riguardano l'omicidio di Pecorelli, lei interpreta Pecorelli, Pecorella e dopo avverrà quello che ha detto.

Fermiamoci sul primo punto, le fa dichiarazioni sull'omicidio di Pecorelli, lei ancora non sa chi è questo Pecorelli, che cosa le dice di questo Pecorelli, che poi dopo lei equivocherà essere Pecorella?

TOMMASO BUSCETTA. Che abbiamo fatto un favore al Senatore Andreotti, tramite la richiesta dei cugini Salvo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Abbiamo chi?

TOMMASO BUSCETTA. Io e Stefano Bontate, non la "Cosa Nostra", totale o la "commissione", io e Stefano Bontate in altri termini io potrei citare qua la parola che mi fu detta da lui, e la traduzione poi la farete voi, "u ficimo nuatri, io e Stefano".

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Così in siciliano?

TOMMASO BUSCETTA. Ecco.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Quindi le disse che l'omicidio era stato fatto da lui Gaetano Badalamenti e da Stefano Bontate.

TOMMASO BUSCETTA. E da Stefano Bontate, però non materialmente, bisogna capire anche il linguaggio, che si usa fra me e Stefano Bontate, Stefano Bontate non è l'uomo che viene a Roma e viene a sparare a Pecorelli, lo può dire ad altre 5000 persone ma farlo lui no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Certo.

fornire ulteriori particolari circa i tempi e le circostanze in cui ricevette le confidenze del Badalamenti, Buscetta riferì che il racconto gli venne fatto mentre si trovavano in Brasile, dove avevano trascorso parecchio tempo insieme in varie località di quel paese, e che l'occasione per la rivelazione era stata costituita da un servizio televisivo sull'omicidio del generale Dalla Chiesa. Come risulta dal brano riportato alla nota 6, Buscetta riferì anche che dell'omicidio Pecorelli gliene aveva parlato precedentemente Stefano Bontate "negli stessi termini, forse in modo più ridotto", cui aveva fatto ricorso il Badalamenti e, richiesto dal p.m., precisò che il Bontate gliene aveva parlato nel periodo compreso fra il giugno e il dicembre del 1980, probabilmente mentre si trovavano nella casa di campagna del Bontate, e chiarì che quest'ultimo gli aveva detto che l'omicidio era stato commesso da lui e da Badalamenti, su richiesta dei Salvo, nell'interesse del senatore Andreotti, proprio perché il giornalista avrebbe voluto rendere pubbliche notizie compromettenti per il senatore Andreotti⁸.

TOMMASO BUSCETTA. Quindi quando lui dice: "u ficimo nuatri", lo abbiamo fatto noi, intende dirmi come segno di responsabilità.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Cioè quella che noi chiameremmo una assunzione di responsabilità?

TOMMASO BUSCETTA. Un'assunzione di responsabilità.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Senta dopo lei ha detto, lei non capì, sul momento equivocò questo Pecorelli, del quale parlava Badalamenti, con un altro Pecorella che era morto in altre circostanze, lo disse lei a Badalamenti: che centra Pecorella, che centri tu con Pecorella, che cosa le rispose Badalamenti.

TOMMASO BUSCETTA. Badalamenti si mise a ridere e mi disse: "il fatto del giornalista... che voleva arrecare dei disturbi al Senatore? al Presidente Andreotti, perchè aveva dei documenti, scottanti che voleva pubblicare, e che erano arrivati non si sa come, nelle mani di Pecorelli, di questo Pecorelli il giornalista Pecorelli.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Ma le disse di che documenti si trattava?

TOMMASO BUSCETTA. Il fatto che, secondo lui, riguardavano Moro, documenti segreti che riguardavano Moro.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Che sarebbero a quanto lui le disse arrivati, a questo giornalista Pecorelli?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Le disse altro sul punto, lei fece delle domande?

TOMMASO BUSCETTA. Non ricordo in questo momento. L'erosione della vita non ho in questo momento ricordi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CARDELLA). Si parlò in quella circostanza o in altre circostanze del Generale Dalla Chiesa?

TOMMASO BUSCETTA. Il Generale Dalla Chiesa era quello che aveva i documenti segreti, secondo Gaetano Badalamenti. Il Generale Dalla Chiesa, era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti, a Pecorelli il giornalista.

⁸ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** Sull'omicidio Pecorelli lei ha avuto notizie anche da Stefano Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. A proposito di che?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Riguardanti l'omicidio Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. Credo di averlo detto anche stamattina, sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Sì, però abbiamo solo accennato a questo purtroppo poi è sfuggito, l'interrogatorio ha preso altre strade.

Ci vuole dire quando c'è stato questo colloquio? in quale occasione ha parlato di questo? Quando e dove?

TOMMASO BUSCETTA. Ancora ripeto, è sempre nel periodo da giugno alla fine dell'anno del 1980. Sarà stato in campagna, a casa di Bontate, non lo so, ma è a Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Dove aveva la casa Bontate si ricorda?

TOMMASO BUSCETTA. A Palermo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Più esattamente.

TOMMASO BUSCETTA. Io lo so, ma non so indicare, mi sembra che si chiama via Villa Grazia, non so se si chiama ancora così perchè è una casa moderna, per lo meno all'epoca era moderna, ma so dove è la casa di Bontate potrei anche descriverla.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Cosa le disse Bontate su questo?

Richiesto, sempre dal p.m., di fornire ulteriori precisazioni in ordine al processo Rimi, il Buscetta chiarì che il processo era iniziato a carico di due o più persone, due delle quali erano certamente Vincenzo e Filippo Rimi, rispettivamente padre e figlio, e precisò che, nelle more del procedimento, il Vincenzo era deceduto, sicché il ringraziamento per l'attività svolta da Andreotti aveva riguardato il solo Filippo, in relazione al processo celebrato a Roma⁹.

Sollecitato, dalla difesa di parte civile, a fornire ulteriori precisazioni in ordine alle modalità con le quali fu richiesta la commissione dell'omicidio Pecorelli, Buscetta ribadì che Bontate e Badalamenti lo avevano organizzato per fare un favore ai cugini Salvo, che, a loro volta, avevano ricevuto analoga richiesta da Andreotti¹⁰.

TOMMASO BUSCETTA. Bontate mi disse che era stato fatto, su richiesta dei Salvo e nell'interesse del Senatore Andreotti per motivi inerenti che il giornalista avrebbe voluto portare fuori delle notizie che avrebbero compromesso la politica del Senatore, del Presidente Andreotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). L'omicidio di quei ragazzi: Pecorella e l'altro, avvenne dopo questo colloquio con Bontate?

.....

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Un'ultima cosa sempre riguardo al discorso fatto con Bontate, anche lui disse: lo abbiamo fatto noi.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Riferendosi a chi?

TOMMASO BUSCETTA. Riferendosi a Badalamenti e senza parlare della "commissione".

⁹ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** Vorrei chiederle qualche precisazione riguardante il processo Rimi e la vicenda di cui ci ha parlato questa mattina.

Lei si ricorda per chi doveva esserci questo interessamento?

TOMMASO BUSCETTA. Indubbiamente per una persona perchè il processo inizia per due persone o più di due persone, per la verità, ma l'interessamento di Gaetano Badalamenti era per due persone.

Dopo diventò per una persona, perchè il secondo era già morto per morte naturale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Ricorda chi era quello che è morto e l'altro che era ancora vivente?

TOMMASO BUSCETTA. Il morto era Vincenzo Rimi ed era il padre di quell'altro che si chiamava Filippo Rimi, cognato di Gaetano Badalamenti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Questo colloquio di cui ci ha parlato, aveva come ragione un ringraziamento oppure doveva attivare un interessamento che ci doveva ancora essere?

TOMMASO BUSCETTA. Un ringraziamento.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Sa dire quale fase del processo riguardava l'interessamento?

TOMMASO BUSCETTA. La fase del processo è questa: padre e figlio Rimi vengono condannati in primo grado e in appello all'ergastolo. Il processo ricorre in Cassazione e io non so più niente perchè è lontano da me il processo, non ne ho più notizia, ma nel 1982, quando siamo assieme con Gaetano Badalamenti lui mi parla del processo Rimi, padre e figlio, anche se il padre già è morto, e mi dice che era andato dal Senatore Andreotti per ringraziarlo, insieme a Salvo e al cognato Rimi Filippo, per l'interessamento per il processo a Roma.

Per me che non sono molto dotto in giurisprudenza, Roma significa Cassazione.

Quindi da solo traggio la conclusione che l'interessamento del Senatore Andreotti è per la Cassazione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Lei sapeva che le fasi precedenti del processo non si erano svolte a Roma.

TOMMASO BUSCETTA. No, non sapevo più niente; io sapevo dei primi due gradi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Di questi due gradi sapeva dove siano...

TOMMASO BUSCETTA. I primi due gradi sono condannati all'ergastolo, padre e figlio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Erano stati condannati a Roma, lei lo sapeva o altrove?.

TOMMASO BUSCETTA. Erano stati condannati non a Roma, erano stati condannati, mi sembra, in una città del Lazio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Comunque non è quello che è importante, l'importante è che lei sapeva che non era a Roma.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

¹⁰ **DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA).** Bontate o Badalamenti spiegarono perchè loro avrebbero dovuto fare un favore al Senatore Andreotti?

Esaminato dalla difesa dell'imputato Andreotti, Buscetta precisò che il fatto che l'on. Salvo Lima avesse nel senatore Andreotti il referente nazionale per le questioni riguardanti "Cosa Nostra", era notorio nel suo ambiente, pur se non era in grado di indicare specifiche circostanze e modalità attraverso le quali era venuto a conoscenza di detto rapporto, così come non poteva precisare specifici episodi in cui Lima era intervenuto presso Andreotti per ottenere favori richiestigli da "Cosa Nostra"; che i cugini Salvo, come, peraltro, gli aveva confermato il dr. Barbaccia, il quale, tuttavia, aveva fatto riferimento diretto a Lima e, attraverso quest'ultimo, ad Andreotti, gli avevano detto esplicitamente che Andreotti costituiva, per "Cosa Nostra", il referente, a livello nazionale, anche se né gli uni, né l'altro avevano fatto riferimento ad episodi specifici¹¹. Richiesto, sempre dalla difesa dell'imputato

TOMMASO BUSCETTA. Torniamo un po' indietro, loro non hanno fatto il favore ad Andreotti, loro hanno fatto il favore ai cugini Salvo.

Sono stati i cugini Salvo che lo hanno chiesto da Andreotti, fra di loro c'era una grande amicizia, fra Bontate, Badalamenti e i cugini Salvo, era una grande amicizia che non dovevano... perchè chiedere di fare un favore ai Salvo.

.....

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Lei prima ha usato un'espressione, che ci ha un attimino stupito, lei ha detto - riferisce quello che le disse Badalamenti -, che la cosa venne fatta su richiesta dei cugini Salvo e ha usato un'espressione ben precisa ha detto: "su interessamento del Senatore Andreotti".

In seguito ha detto anche "nell'interesse", il collega Galasso le ha chiesto di ricordare l'espressione in dialetto siciliano specificamente utilizzata proprio per risolvere questo dubbio, perchè ben diverso è parlare di interesse, ben diverso e parlare di interessamento; una posizione è una posizione passiva l'altra è una posizione attiva naturalmente, se non ricorda come non ricorda l'espressione, dialettale usata, ne ricorderà almeno il senso?

TOMMASO BUSCETTA. L'espressione non me la ricordo, non posso ricordare le parole usate da Badalamenti, devo solo dire nell'interesse del Senatore Andreotti, no nell'interessamento, come avevo detto in una prima volta, nell'interesse, poi nell'interesse tradotto in lingua siciliana, si può dire solo in una maniera: "c'interessava o' Senatore Andreotti".

Ma non posso io parlare in questa espressione perchè non mi ricordo più, la frase esatta, se qua si deve spaccare il capello in quattro, io non sono in condizione di ricordare, esattamente la parola o l'espressione usata da Badalamenti in quel momento.

¹¹ **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).** Quindi Lima le disse esplicitamente, direttamente e chiaramente che il suo referente nazionale per le cose di "Cosa Nostra" era il Senatore Andreotti?

TOMMASO BUSCETTA. No.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Allora ci dica da chi avrebbe appreso e in quali circostanze, che il referente nazionale di Lima, per le cose di "Cosa Nostra", era il Senatore Andreotti.

TOMMASO BUSCETTA. Le circostanze non me le ricordo, nè la data quando l'ho appreso, però che sapevo che Lima era il referente di Andreotti.

PRESIDENTE. Ma da quali fatti?

TOMMASO BUSCETTA. Ma, da quali fatti, era a conoscenza di tutti, direi.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Lei ha detto che i cugini Salvo le dissero esplicitamente invece - su questo è stato molto preciso - che Andreotti era il referente nazionale a Roma per sistemare le cose di "Cosa Nostra". Lei conferma ovviamente questa sua dichiarazione.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Adesso però vorrei sapere se i Salvo le indicarono anche dei fatti specifici che riguardavano i loro rapporti con il Senatore Andreotti.

TOMMASO BUSCETTA. Di fatti specifici non me ne parlarono perchè non ci fu occasione di parlarne, però che avevano rapporti con il Senatore Andreotti, sì.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Ricorda, in particolare, se il Barbaccia le abbia parlato di rapporti fra il Senatore Andreotti e i Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Si ricorda cosa esattamente le disse il Dottor Barbaccia circa i rapporti tra il Senatore Andreotti e i Salvo?

Andreotti, di chiarire se Bontate, nel parlargli dell'omicidio Pecorelli, gli avesse fatto capire di chi si trattava e gli avesse fornito particolari sulla figura dell'ucciso, affermò di non ricordare i particolari, pur ribadendo che il Bontate gli aveva detto che l'omicidio era stato commesso da "loro"(ossia lui medesimo e Badalamenti n.d.r.), a richiesta dei Salvo e nell'interesse di Andreotti, pur escludendo che il Bontate gli avesse detto esplicitamente che l'assassinio di Pecorelli era stato richiesto dal senatore¹², così come neppure il Badalamenti

TOMMASO BUSCETTA. Circa i rapporti non lo so, cioè di fatti non so, ma dei rapporti me ne parlava sempre, che i Salvo erano in rapporti con il Senatore Andreotti.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi le disse esplicitamente che vi erano questi rapporti diretti fra Andreotti e i Salvo?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Le disse anche che lui ne era personalmente a conoscenza?

TOMMASO BUSCETTA. Questo non me lo ricordo.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Allora le leggo queste frasi che lei ha detto in occasione della sua rogatoria del 2 giugno del 1993 negli Stati Uniti d'America: "Parliamo di Barbaccia che è 'uomo d'onore' della 'famiglia' di Gaetano Badalamenti, ecc.

Egli mi parlò spesso in termini politici di questi rapporti, egli si riferiva a rapporti di tipo elettorale tra i Salvo ed Andreotti. I Salvo, per altro, erano 'uomini d'onore' ed ho avuto modo di vedere anche direttamente che facevano capo alla 'commissione' palermitana pure appartenendo ad altra provincia. "In sostanza, - quindi questo Barbaccia le avrebbe detto - Barbaccia mi diceva che i Salvo appoggiavano incondizionatamente Salvo Lima. Si sapeva poi che Andreotti si rivolgeva a Lima e per l'amministrazione della democrazia cristiana in Sicilia".

Quindi ciò che Barbaccia le avrebbe detto era in realtà di rapporti tra i Salvo e Lima e quindi di un appoggio incondizionato dei Salvo a Lima, fa parte quindi delle congetture il fatto che poi dietro a Lima ci fosse il Senatore Andreotti?

.....

TOMMASO BUSCETTA. Barbaccia, otorino del carcere dell'Ucciardone, è un ex deputato per due legislature Democratico Cristiano quindi non è il primo malinformato della strada che viene a parlare con me, quello che posso dire che sono idee trasmesse da Barbaccia, se siano vere o non siano vere io questo non posso controllarlo però sto parlando di una persona competente che è competente anche in politica, e molto amico di Lima tra l'altro.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Sì, ma io voglio sapere se Barbaccia le disse che era noto il rapporto tra Andreotti e Lima o se le disse che Andreotti invece, in realtà, trattava direttamente con i Salvo.

TOMMASO BUSCETTA. No, non so precisare questo perché, non me ne ricordo più, ma stiamo parlando che Barbaccia, sa molto bene, perché anche se non è stato mai più eletto nella Democrazia Cristiana, perché non si candidò più, sapeva che Lima era uno della corrente andreottiana. Quindi non stiamo parlando di uno sprovveduto.

¹² **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).** Veniamo all'omicidio Pecorelli e alle dichiarazioni che le ha reso Bontate.

...

TOMMASO BUSCETTA. Da Giugno 1980.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi, circa un anno dopo l'omicidio. Lei in quell'occasione, capì immediatamente a chi Bontate faceva riferimento?

TOMMASO BUSCETTA. No.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Ebbe la curiosità di chiedergli chi fosse questo Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). E che cosa le disse Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. Mi disse quello che ho già detto, ma comunque posso ribadire ancora una volta.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). No, attenzione qui non si tratta di ripetere quello che Bontate le ha detto circa chi sarebbero stati i mandanti, vorrei proprio sapere se le ha descritto Pecorelli, se le ha fatto capire chi era Pecorelli, se si è intrattenuto sulla figura di questo giornalista, in modo particolare?

TOMMASO BUSCETTA. Io non posso ricordare tutto questo, non è facile ricordare tutto questo. Lui me ne parlò, disse: "lo abbiamo fatto noi" e disse: "lo abbiamo fatto perché ce lo hanno chiesto i Salvo".

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Però lei non ricorda una particolare descrizione del signor Pecorelli.

TOMMASO BUSCETTA. No.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Lei attribuì una particolare importanza a queste confidenze che le faceva Bontate?

TOMMASO BUSCETTA. No.

.....

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).

Bontate le disse esplicitamente - quindi non rimettendo a sue deduzioni o congetture la conclusione - che l'omicidio di Pecorelli era stato richiesto direttamente dal Senatore Andreotti? Ha capito?

TOMMASO BUSCETTA. Sì, sì, ho capito.

gliene aveva dato esplicita conferma. A seguito di contestazioni mossegli, sulla scorta di dichiarazioni rese il 2.6.1993, dalla difesa Andreotti, Buscetta precisò che Badalamenti, pur espulso da "Cosa Nostra", aveva deliberato, d'accordo con Bontate, l'omicidio, anche se, per la sua condizione, aveva dovuto lasciare all'altro l'organizzazione dello stesso¹³.

Buscetta aveva avuto occasione di riferire, in sede dibattimentale, quanto a sua conoscenza in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, già in data 25.4.1995, allorché, deponendo nel processo a carico degli autori dell'omicidio di Salvo Lima, rispondendo a domande del p.m, aveva ricordato che, nell'anno 1982, Badalamenti, trovandosi entrambi in Brasile ed essendo venuti a parlare di Andreotti, gli aveva confidato che l'omicidio del giornalista Pecorelli era stato commesso da loro per fare un favore al senatore Andreotti¹⁴. Nel corso di quella deposizione, a domanda del p.m., Buscetta fece un accenno ai rapporti intercorrenti fra i cugini Salvo ed Andreotti, ricordando come lo chiamassero con

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Direttamente.

TOMMASO BUSCETTA. No. Io lo so che è stato fatto nell'interesse del Senatore Andreotti, nella forma e come non lo so.

¹³ **DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI).**

Il 2 giugno del '93, le chiedono, alla Procura di Roma lei Buscetta ha dichiarato: "Anche Badalamenti mi disse che l'omicidio era stato fatto da lui e da Bontate, o meglio mi disse: 'lo abbiamo fatto noi', ed io interpretai ciò nel senso che ho detto". Allora le si domanda: "come è possibile che Badalamenti avesse fatto l'omicidio se non aveva più alcun potere decisionale in 'Cosa Nostra' essendone stato espulso?"

Con il consenso della Corte le leggerei subito la risposta così lei ci dice dopo se c'è la conferma: "Badalamenti usò l'espressione che ho ricordato, ma questa, mi pare chiaro, non può essere intesa in senso letterale, Badalamenti continuava e forse continua a sentirsi parte di 'Cosa Nostra' e quindi l'espressione "noi", come di uso corrente, indica il gruppo al quale ci si sente di appartenere, a prescindere da una materiale e concreta partecipazione al singolo evento, quel che è certo è che a quell'epoca il Badalamenti, non poteva più decidere nulla in 'Cosa Nostra' mentre Stefano Bontate sì".

Ricorda queste sue dichiarazioni?

TOMMASO BUSCETTA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Secondo quello che a lei risulta, Badalamenti concepì lui l'omicidio Pecorelli, posto che lei ha già escluso che egli lo abbia eseguito, lo ha organizzato lui per quello che lei sa?

TOMMASO BUSCETTA. No.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Quindi tutto ciò che Badalamenti le ha riferito, circa l'organizzazione di questo delitto, la ragione, ecc. sono cose che Badalamenti a sua volta ha appreso da qualcuno?

TOMMASO BUSCETTA. No. Adesso andiamo un po' indietro, Avvocato stiamo andando oltre alla mia spiegazione.

L'omicidio Pecorelli, dettomi da Badalamenti con testuali parole: "lo abbiamo fatto noi".

Ho fatto questione nei miei verbali di questa parola: "u ficimo nuatri", per significare che è una cosa proprio personale di Badalamenti e Bontate.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Questo l'ho capito.

PRESIDENTE. Lo faccia dire.

TOMMASO BUSCETTA. Quindi quando lei fa la domanda a me se Badalamenti lo può organizzare, io devo rispondere no, però le devo dire che Badalamenti si sente parte responsabile del fatto in quanto il tutto verrà organizzato, senza parafrasare, senza dire un'altra cosa, dal Bontate, il quale, in perfetta regola, ha gli uomini che gli ubbidiscono, e quindi Badalamenti dice: "lo abbiamo fatto noi" come senso di responsabilità.

DIFESA IMPUTATO ANDREOTTI (AVV. COPPI). Però non lo aveva organizzato lui.

TOMMASO BUSCETTA. Non lo aveva organizzato lui. Siamo d'accordo.

¹⁴ **PUBBLICO MINISTERO -** Si ricorda in che occasione Gaetano Badalamenti le parlò di Andreotti e che cosa le disse?

BUSCETTA - Anche questo mi ricordo però ... io mi sono incontrato con Badalamenti nel 1982 e poi mi sono... ed è stato circa quattro mesi in Brasile, e poi mi sono rincontrato nuovamente sempre in Brasile nel '83. Quindi. . abbiamo parlato di Andreotti credo nel 1982 quando ci fu ... che dissi il giornalista lo abbiamo fatto noi. Quindi è stato nel 1982 ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Il giornalista... ?

BUSCETTA - Il giornalista si chiamava Pecorelli esattamente. Il giornalista Pecorelli era stato un favore fatto al Senatore Andreotti ...l'uccisione del giornalista, anche se adesso Badalamenti lo nega.

l'appellativo di zio¹⁵. Nella stessa circostanza Buscetta espose quanto a sua conoscenza in ordine ad un incontro, riferitogli sempre da Badalamenti, che quest'ultimo aveva avuto, nell'anno 1979, con Andreotti per ringraziarlo dell'utile intervento svolto in favore dei Rimi, padre e figlio – quest'ultimo era cognato dello stesso Badalamenti -, che erano stati assolti dopo che era stata inflitta, una prima volta, una condanna all'ergastolo, e chiarì l'equivoco in cui era incorso allorché, in altra circostanza, aveva riferito che detta pronuncia favorevole era stata adottata dalla corte di cassazione¹⁶. Esaminato, nella medesima occasione, su quest'ultimo punto dalla difesa, Buscetta ribadì che Badalamenti gli aveva detto di avere raggiunto, in compagnia di Filippo Rimi e di uno dei cugini Salvo, l'ufficio di Andreotti, dove avevano ringraziato quest'ultimo per l'avvenuta assoluzione di Filippo Rimi¹⁷.

Buscetta aveva avuto occasione di riferire, in sede dibattimentale, quanto a sua

¹⁵ PUBBLICO MINISTERO - Signor Buscetta, i cugini Salvo chiamavano il Senatore Andreotti in un modo particolare quando ne parlavano con lei?

BUSCETTA - Per lo meno quando ne parlavano con me, ma forse per non pronunziare il nome perché poteva significare qualcosa di importante lo chiamavano zio, cioè per omettere il nome. Io non so se poi lo chiamassero zio con altri, ma per quanto riguarda me ... quando ci siamo parlati dell'onorevole Andreotti lo hanno chiamato zio.

PUBBLICO MINISTERO - In che occasione i cugini Salvo parlarono con lei di Andreotti, ne parlarono una sola volta... più volte?

BUSCETTA - Questo non lo posso definire in questo momento, perché lei parla di cose molto... però i cugini Salvo sono venuti a trovarmi tutte e due assieme molte volte nella loro casa, che era la casa del genero, e abbiamo parlato un po' di tutto, -abbiamo parlato di commissione, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato del suocero che era stato sequestrato, abbiamo parlato di un po' di tutto, quindi non saprei dire in quale occasione mi parlarono di questo.

¹⁶ PUBBLICO MINISTERO - Sempre con riferimento a Badalamenti... Badalamenti le fece qualche altra confidenza, le parlò di qualche altro incontro avuto o di un incontro avuto da lui personalmente con il Senatore Andreotti?

BUSCETTA - Sì. Mi parlò di un incontro avuto nello studio del Senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre del cognato che erano stati assolti in cassazione. Ho sempre dichiarato io, anche se oggi sono costretto a correggere questa cosa dovuta alla mia poca esperienza per quanto riguarda i fori. io conosco il padre- Rimi e figlio Rimi condannati all'ergastolo ... e condannati all'ergastolo in un altro Tribunale. Quindi quando... cioè fuori di Roma, e fuori di Palermo, credo che il Tribunale ...

PRESIDENTE - Vuole dire il rinvio della Cassazione?

BUSCETTA - Il rinvio della Cassazione è stato fatto non per celebrarlo nella sede dove si erano svolti i primi due gradi, ma è stato rinviato a Roma. Quindi quando poi viene assolto e Badalamenti me ne parla, mi parla di Roma. E dovuto alla mia ignoranza e io per Roma intendo Cassazione, perché è illegittimo secondo me che i Rimi vengono processati a Roma, se non si tratta di Cassazione, che il processo è palermitano è siciliano. Quindi quando lui mi dice sì a Roma perché si è interessato per il processo-di mio cognato svoltosi a Roma, per me significa Cassazione...

PRESIDENTE - Lei ha sempre detto Cassazione?

BUSCETTA -Cassazione, ma invece ... ed è nel 1979 questo lo ho appurato in seguito alla dichiarazione di Badalamenti perché dice: no lui dice una bugia in quanto in Cassazione mio cognato e suo padre sono andati nel 1971 quindi come Buscetta dice che io vado a ringraziare all'onorevole Andreotti nel 1979. Il fatto è ...a distanza di 8 anni il fatto è che non è vero che era Cassazione, era Tribunale, ma io questo non lo sapevo è Assise. Cioè ritornando da una Cassazione forse designò la sede di Roma.

¹⁷ AVVOCATO REINA - Lei poi ha riferito che Badalamenti... Rimi, Rimi figlio evidentemente, Filippo e uno dei cugini Salvo si recarono nell'ufficio di Andreotti e qui lo incontrarono. sempre come saputo da Badalamenti. Lei è in grado di precisare l'anno in cui avvenuto questo incontro?

BUSCETTA - Sì. Secondo quello che Badalamenti. in cui sarebbe mi dice

AVVOCATO REINA - Certo.

BUSCETTA - Nel 1979.

AVVOCATO REINA - E nel 1979 qual'era la posizione di Badalamenti e di Rimi Filippo? Diciamo, erano in soggiorno obbligato, era liberi, erano detenuti...

BUSCETTA - Io questo non lo so anche perché io ero carcerato nel 1979, io non lo so, però so quello che mi ha detto lui e mi ha detto che è andato a ringraziarlo perché era stato assolto suo cognato Filippo.

conoscenza in ordine all'omicidio di Carmine Pecorelli, ancora in un'altra occasione, precisamente nel corso delle udienze tenutesi, il 9 e il 10 gennaio 1996, davanti al tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n.505/95 r.g.t. a carico di Andreotti Giulio. In tale circostanza, dopo avere chiarito le ragioni per cui non aveva ritenuto opportuno menzionare, fino a quel momento, i nomi dei politici collusi con la mafia, facendo riferimento anche ad un colloquio avuto sull'argomento con Richard Martin, p.m. incaricato, negli Stati Uniti, di sostenere l'accusa nel processo noto col nome di Pizza Connection¹⁸, Buscetta riferì degli intimi rapporti intercorrenti fra i cugini Salvo, Bontate e Badalamenti¹⁹, di quelli esistenti fra i predetti Salvo e l'on. Lima²⁰, nonché di quelli che

¹⁸ DOMANDA - E questi personaggi, che avrebbe dovuto menzionare nell'84, chi erano, erano ai vertici dello Stato?

RISPOSTA - Posso fare due nomi, uno è l'attuale Senatore a vita Giulio Andreotti e l'altro era Salvo Lima.

DOMANDA - E quindi mi faccia capire, nella sua mente, se lei nel 1984 avesse parlato, avesse detto quello che sapeva su queste persone, cosa sarebbe potuto accadere?

RISPOSTA - Secondo me però, io ritenevo che le mie sarebbero diventate solo insinuazioni, sarei stato preso per pazzo, e il giudice Falcone sarebbe stato trasferito ad altra sede, o sicuramente non sarebbe stato più giudice. Perché tale era la potenza delle persone politiche che avrei dovuto parlare, e lo ripeto ancora una volta, il Senatore Andreotti e l'Onorevole Salvo Lima, che sarei stato ridicolizzato e le mie dichiarazioni sarebbero state vanificate, oltre a quelle politiche, ma anche quelle sul campo criminale, perché si sarebbe approfittato per dire: "Questo sa tutto di tutti".

.....

DOMANDA - Signor Buscetta, quando e perché lei ha cominciato a parlare, a dire quello che lei sapeva sull'Onorevole Lima e sul Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Io ho cominciato a dirlo dopo la morte del dottor Falcone e dopo la morte di Borsellino, anche se con Borsellino non avevo gli stessi rapporti che avevo con il dottor Falcone, ma indubbiamente era una persona che rispettavo, così come rispettavo il giudice Falcone. In quell'epoca, prima ancora che venissero dei giudici ad interrogarmi negli Stati Uniti, io avevo già parlato con l'antico Pubblico Ministero della Pizza Connection telefonicamente su questo riguardo, e gli avevo anticipato...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi era questo Pubblico Ministero?

RISPOSTA - Io lo chiamo Richy Martin, ma forse si chiama Richard Martin. Mi aveva cercato e gli avevo detto che gli offrivo tutta la mia collaborazione dopo la morte del giudice Falcone e gli dissi che era arrivato il momento che avrei dovuto parlare di mafia e politica. Questo avvenne nel 1992.

DOMANDA - Prima del 1992, lei ha detto che in Italia non aveva parlato del Senatore Andreotti, ma all'estero aveva parlato con qualcuno di quello che sapeva del Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Io ne avevo parlato con questo Pubblico Ministero di allora, ma non ne avevo parlato nel senso di parlare di politica. Io non so per chi è competente, comunque la conoscenza che ho avuto io è che negli Stati Uniti il Pubblico Ministero prepara il teste per il processo, le raccomandazioni di Richy Martin erano: " tu devi rispondere sempre la verità a qualsiasi domanda"; ho detto che io non avevo difficoltà a rispondere la verità a qualsiasi domanda, però siccome in Italia si sarebbero verificati che da parte dei giudici mi erano sempre state più volte fatti inviti a parlare da mafia e politica, io non mi sentivo di rispondere la verità in quel Tribunale. Quel Pubblico Ministero mi disse: "No, no, mi dispiace, qui negli Stati Uniti tu devi rispondere anche a queste domande", io ho detto che non rispondevo. Forse sentendo che gli sfuggiva un testimone di mano al dottor Richy Martin, lui mi disse che non mi avrebbero fatto domande sulla politica, e così fu.

¹⁹ DOMANDA - Quali erano i rapporti, se ve ne erano, tra i cugini Salvo, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti? E' a conoscenza di questi rapporti, se ve ne erano?

RISPOSTA - I rapporti c'erano, ed erano molto intimi. Gaetano Badalamenti..., non vorrei dilungarmi troppo.

DOMANDA - Ha tutto il tempo che vuole a sua disposizione.

RISPOSTA - Ma proprio per compensarlo. Gaetano Badalamenti era tanto stimato dai cugini Salvo, che insieme a Stefano Bontate, fu l'incaricato principale di poter trovare, quanto meno, il corpo del sequestrato suocero di Nino Salvo, se non vado errato, Corleo. E Badalamenti si profuse veramente nell'opera di trovare quanto meno il corpo del suocero.

²⁰ DOMANDA - I Salvo, lo ha già accennato, erano in rapporti con Salvo Lima. Sa qualche cosa di più di ciò che ha detto su questi rapporti tra i cugini Salvo e Salvo Lima?

RISPOSTA - Qualcosa di più, i rapporti sono elettorali, perché ho detto poc'anzi che il candidato per i cugini Salvo era Salvo Lima, e logicamente consideravano Salvo Lima come se fosse uno della loro stessa famiglia, intendo dire famiglia, non Cosa Nostra, come se fosse un parente. Loro parlavano di Salvo Lima come se fosse una cosa loro, Salvo Lima significava per loro difenderlo e portarlo incondizionatamente perché Salvo Lima rispondeva a tutti i requisiti dell'uomo di cui loro avevano bisogno.

legavano gli stessi Salvo al senatore Andreotti²¹. Sollecitato a riferire dei rapporti fra Andreotti e “Cosa Nostra”, il Buscetta raccontò dell’intervento effettuato da Andreotti in favore del cognato di Badalamenti, Filippo Rimi, che era imputato di omicidio, e della visita resagli, nell’anno 1979, dallo stesso Badalamenti, dal Rimi e da uno dei cugini Salvo, per ringraziarlo per il buon esito della causa, ottenuto a seguito del giudizio della corte di cassazione²². Ulteriormente sollecitato sul medesimo argomento, Buscetta fece riferimento

²¹ DOMANDA - Le chiedevo: i cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Di chi?

RISPOSTA - Mi parlarono di Andreotti, del Senatore Giulio Andreotti.

DOMANDA - In che termini gliene parlarono?

RISPOSTA - Come se potessero, in qualsiasi momento, poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza.

Addirittura con me lo chiamava "Lo zio", però questo "zio" non deve rappresentare che chiamassero lui, al Senatore come una persona, come si intende nei termini siciliani, lo zio tale, forse per omettere il nome. Anche loro stessi parlandone solo con me omettevano il nome e lo nominavano come "Lo zio".

DOMANDA - Gliene parlarono una sola volta o più volte?

RISPOSTA - I cugini Salvo vennero a trovarmi prima che arrivasse la mia famiglia alla Zagarella, direi, quasi tutte le sere per tenermi compagnia, e nelle innumerevoli volte che vennero parlavamo di politica.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tutti e due?

RISPOSTA-Sì, tutti e due insieme perché tutti e due avevamo le ville oltre a quella del genero, nello stesso posto dove c'era la villa del genero.

DOMANDA - Avete parlato più volte di politica, nel corso di questi numerosi incontri, e di questo loro rapporto con l'onorevole Andreotti, gliene parlarono una volta o più volte?

RISPOSTA - Più volte. I termini erano sempre amichevoli, erano sempre di amicizia fra loro e il Senatore Andreotti, tra loro e Salvo Lima e Salvo Lima con Andreotti. Di cose specifiche non ne abbiamo parlato perché in Cosa Nostra non esiste molta curiosità. Io non ho mai chiesto ai Salvo come abbiamo fatto ad avere l'Esattoria Comunale, non ho mai chiesto che cosa fossero le sue attività, perché questo è il comportamento di un uomo d'onore: "non chiedere". Se gli viene detta una cosa la apprende, se non gli viene detta è una cosa che non si chiede.

²² DOMANDA - Quali sono le sue altre informazioni, se ve ne sono, sui rapporti tra Cosa Nostra e l'imputato Giulio Andreotti?

RISPOSTA - Io l'informazione che ho è quella dell'aiuto dell'onorevole Andreotti che dà al cognato di Gaetano Badalamenti nel processo dove lui era imputato.

DOMANDA - Come si chiama questo cognato?

RISPOSTA - Il cognato di Gaetano Badalamenti si chiama Filippo Rimi, cosa che Gaetano Badalamenti mi riferisce in Brasile nel 1982 e che, fra le altre cose, mi dice di avere ricevuto l'elogio del Senatore, perché di gente come lui l'Italia ne aveva bisogno uno per ogni strada d'Italia.

DOMANDA - Dove avviene questo incontro, e che cosa fa scaturire l'oggetto di questa conversazione?

RISPOSTA - L'incontro mio con Badalamenti o l'incontro di Badalamenti con il Senatore?

DOMANDA - L'incontro suo con Badalamenti?

RISPOSTA - L'incontro mio con Badalamenti avviene in Brasile.

DOMANDA - In quale città?

RISPOSTA - A Rio de Janeiro, intorno al mese di agosto-settembre-ottobre.

DOMANDA - Del?

RISPOSTA - Del 1982.

DOMANDA - Vi incontravate frequentemente?

RISPOSTA - Sì, ma direi che in questa prima parte, perché sono due le parti in cui noi ci incontriamo con Badalamenti, in questa prima parte è quasi quotidiano. Avviene quotidianamente perché lui abita a circa 150- 200 metri da dove abito io a Rio De Janeiro.

DOMANDA - In che quartiere abitavate?

RISPOSTA - Io abitavo nel quartiere della Tijuca, che è un quartiere residenziale, un quartiere che passa per Copacabana, il Leblò la Tijuca, la strada che è quella del lungomare si chiama via Sernabetiba, e lui abitava nella stessa via Sernabetiba, però in palazzi dove si affittavano le case per passare le ferie, cioè anche per un mese o 15 giorni.

DOMANDA - Quindi questo incontro, questa occasione nella quale il Badalamenti le parla di questo incontro avuto con l'allora onorevole Andreotti, avviene in questa epoca e in questa zona di Rio. Cosa le dice più espressamente il Badalamenti di questo incontro, che cosa fa nascere l'oggetto della conversazione, se lo ricorda?

RISPOSTA - Non lo ricordo, però quello che mi dice in più è che va a trovare il Senatore Andreotti nel suo ufficio a Roma insieme, non ricordo a chi dei Salvo, e il cognato Filippo Rimi per ringraziarlo perché ha ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato e per ringraziarlo.

DOMANDA - Che sentenza era, in relazione a quale imputazione?

all'omicidio del giornalista Pecorelli, riferendo che Stefano Bontate, nell'anno 1980, e Gaetano Badalamenti, nell'anno 1982, gliene avevano parlato come di un'azione commessa da loro su richiesta dei cugini Salvo, su interessamento dell'onorevole Andreotti, perché il Pecorelli era in possesso di documenti, in qualche modo connessi all'onorevole Aldo Moro, che intendeva pubblicare e che avrebbero messo a repentaglio la vita politica di Andreotti²³.

RISPOSTA - Il cognato di Badalamenti, insieme al padre, negli anni '60, alla fine degli anni '60, era stato condannato in primo grado ed anche in appello alla pena dell'ergastolo insieme al padre.

DOMANDA - Per quale fatto?

RISPOSTA - Per l'omicidio di un ragazzo, credo che si chiamasse Leale. E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa. Non ho più notizie, però io so che sono stati prosciolti dall'omicidio e che poi devono essere nuovamente processati. Quando lui mi dice che va a ringraziare l'onorevole Andreotti mi dice che si tratta degli anni 1979.

DOMANDA - Lei ha accennato al padre di questo cognato di Badalamenti, il nome di questo signore qual'era?

RISPOSTA - Vincenzo.

DOMANDA - Era un uomo d'onore?

RISPOSTA - Sì, era uomo d'onore.

DOMANDA - Cosa sa di Vincenzo Rimi?

RISPOSTA - Vincenzo Rimi fu, perché è morto, fu uomo d'onore per tutta la sua vita, non fu mai un rappresentante, non ebbe mai un grado.

DOMANDA - A quale famiglia apparteneva?

RISPOSTA - Ad Alcamo. Ma credo che abbia comandato più di qualsiasi altro uomo che io ho conosciuto.

²³ DOMANDA - Lei ha parlato, già nel corso della sua deposizione, di rapporti tra i cugini Salvo e il Senatore Andreotti. E ha parlato già di quanto Badalamenti ebbe a raccontarle in ordine ad un suo incontro con il Senatore Andreotti in presenza di uno dei cugini Salvo. Lei è a conoscenza di altre circostanze, personalmente, o riferitele da altri, in particolare da Badalamenti, visto che siamo in questo argomento, riguardanti i rapporti tra i cugini Salvo e il Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Oltre a quell'occasione in cui fa riferimenti a Filippo Rimi?

DOMANDA - Sì.

RISPOSTA - Io ce l'ho un'altra, ma non so se devo dirla in questo processo, se non posso dirla.

DOMANDA - Prego, lei parli, valuterà il Tribunale.

RISPOSTA - Sì, io ho un'altra occasione, ed è l'uccisione del giornalista Pecorelli. Questa esecuzione del giornalista Pecorelli mi viene detta, e da Stefano Bontate, come cosa effettuata da lui, e da Gaetano Badalamenti, e mi viene riconfermata dal Badalamenti in Brasile, dove mi dice che l'omicidio di Pecorelli è una cosa che ho fatto io e Stefano. Quando mi fu detto da Badalamenti io non capii perché ad un figlio di Inserillo le era stato tolto un braccio ed era stato detto... questo non lo dico... e si trovava insieme un altro ragazzo, quando era stato sequestrato e poi ucciso, che si chiamava Pecorelli. Per cui quando mi parla Badalamenti io capisco che si tratta di quel ragazzo, ucciso insieme al figlio di Inserillo, e dico: "Ma che c'entri tu con il figlio di Inserillo?".

DOMANDA - Perché, come si chiamava questo ragazzo?

RISPOSTA - Pecorelli o Pecorella, non so definire. Comunque se andavano a guardare c'è il figlio di questo Pecorelli che scompare insieme al figlio di Inserillo. Ed allora dico: "Ma tu che c'entri con il figlio?" - "No, ma tu cosa capisci? E' il giornalista di Roma" - "Ma perché è stato?" - "Noi l'abbiamo fatto su richiesta da parte dei cugini Salvo e su interessamento dell'on. Andreotti". Cioè, i cugini Salvo avevano domandato ai due grandi amici che avevano, che erano Bontate e Badalamenti, la soppressione del giornalista Pecorelli. Perché questo giornalista Pecorelli procurava gravi disturbi al Senatore Andreotti mettendo a repentaglio la vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - Vogliamo essere più precisi nei tempi e nelle fonti. Lei ha detto di avere appreso queste cose, sia da Bontate che da Badalamenti. Vuole dire quando ne parla con Bontate?

RISPOSTA - Indubbiamente nel 1980 perché poi non lo rivedo più a Bontate.

DOMANDA - E quando ne parla con Badalamenti?

RISPOSTA - Nell'82.

DOMANDA - Dove?

RISPOSTA - In Brasile.

DOMANDA - E' in grado di ricordare la località del Brasile?

RISPOSTA - Rio De Janeiro.

DOMANDA - Chi fu a parlare dei due?

RISPOSTA - Bontate e Badalamenti.

DOMANDA - Chi fu a fare il nome di Andreotti? Furono tutti e due o soltanto uno dei due?

RISPOSTA - Furono tutti e due.

DOMANDA - E dissero tutti e due, più o meno, le stesse cose sul motivo o vi furono versioni diverse?

RISPOSTA - No no, tutti e due lo stesso motivo, posso cambiare qualche avverbio, ma il motivo è sempre lo stesso. E cioè, questo Pecorelli era uno che stava attentando alla vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - E come?

RISPOSTA - Attraverso i giornali, attraverso ricatti.

In proposito lo stesso Buscetta chiarì come, malgrado l'espulsione di Badalamenti dalla "commissione", avvenuta nel 1978, i cugini Salvo, Bontate, Inzerillo, Barbaccia mantennero, seppur in segretezza, i rapporti che li legavano al Badalamenti²⁴ e ricordò che i documenti concernenti Moro erano in possesso del generale Dalla Chiesa ed erano stati successivamente consegnati al Pecorelli²⁵. Sempre all'udienza del 9.1.1996, Buscetta riferì in ordine alla natura dei suoi rapporti con Stefano Bontate, che aveva conosciuto bambino e con il quale aveva sempre mantenuto ottime relazioni,²⁶ e con Gaetano Badalamenti,

DOMANDA - Ricatti motivati da che cosa, le dissero qualcosa di più specifico sul motivo per cui Pecorelli poteva nuocere al Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Del resto si sapeva dei documenti che erano stati trovati, e che il Pecorelli voleva pubblicare. Io, di altre cose, non so. Le altre cose sono notizie giornalistiche. Quello che io so, è che dalla morte dell'on. Moro sembra che c'erano dei documenti che il Pecorelli voleva far uscire fuori.

²⁴ DOMANDA - Lei ha detto: Bontate nell'80, e Badalamenti nel 1982, in Brasile, le riferiscono la stessa vicenda, di avere fatto loro questo omicidio, su richiesta dei cugini Salvo. Perché, e lei ha anche detto nel corso della sua precedente deposizione, che Badalamenti era stato espulso da Cosa Nostra nel 1978. Come spiega il fatto che i cugini Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi, si rivolgono, ancora nel 1979, a Badalamenti, che è espulso da Cosa Nostra, per avere questo favore?

RISPOSTA - I cugini Salvo, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, il dottore Barbaccia non interruppero mai i contatti con Gaetano Badalamenti. Dico mai, anche se questo gli poteva costare la vita perché, prima di ogni cosa, ritenevano ingiusta l'espulsione di Gaetano Badalamenti; secondo: perché Badalamenti sapeva ancora mantenere un certo contegno di carisma che a Bontate faceva comodo. Quindi i rapporti non si sono mai persi. Anche io stesso, attraverso il dottor Barbaccia, ero in contatto con Badalamenti, dove io gli dissi che lui, da quel momento in poi che era stato espulso, non doveva dimenticarsi che io mi sentivo al suo fianco.

DOMANDA - Quindi i rapporti continuavano, e vorrei che lei chiarisse bene questo concetto. Cioè, nonostante l'espulsione, i rapporti continuavano?

RISPOSTA - Sì. Continuarono, anche se in gran segreto, ma continuarono sempre. Io, quando ritornai a Palermo nel 1980, io non mi sono incontrato con Badalamenti per ovvi motivi, io ero latitante e non potevo andare nei posti dove era lui, però attraverso Bontate, io sapevo dei continui contatti che avevano Bontate e Inzerillo stesso con Badalamenti, e siamo già nel 1980.

²⁵ DOMANDA - Lei ha detto, che il Bontate e Badalamenti, in tempi diversi, le dissero che Pecorelli era stato ucciso perché, il motivo era che aveva dei documenti, aveva qualcosa che poteva danneggiare Andreotti. In queste circostanze, e le chiedo innanzitutto di rispondermi subito con un sì o con un no. Loro parlarono a proposito di questi documenti di Pecorelli anche, fecero riferimento al Generale Dalla Chiesa o no?

RISPOSTA - Sì, se devo continuare...

DOMANDA - Se è sì, spieghi e riferisca quello che dissero.

RISPOSTA - I documenti di cui si parlò in quell'epoca si riferivano alle bobine trovate in una località, che io non so qual'è, e che erano state consegnate, non si sa da chi, al giornalista Pecorelli. Il fatto che si intrecciano, parola che io ho usato una volta, Pecorelli con Dalla Chiesa, è perché a loro risultava che le bobine le aveva Dalla Chiesa.

DOMANDA - A loro risultava, a chi?

RISPOSTA - A Bontate attraverso i Salvo. Erano loro che adducevano a questo discorso del perché il Senatore Andreotti veniva leso nella sua carriera politica.

DOMANDA - Lei ha parlato prima di documenti, e poi di bobine.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Qui deve cercare di essere assolutamente preciso nel ricordo. Erano documenti e bobine o soltanto documenti o documenti e bobine?

RISPOSTA - No no. Io ho la massima certezza che invece in quell'epoca, siccome si accavallano fatti, è impressionante, in quell'epoca si sia parlato solo ed esclusivamente di documenti, non bobine. Se ho detto bobine ho sbagliato, documenti in generale.

²⁶ DOMANDA - Lei ha detto che ha conosciuto Stefano Bontate e ha accennato ai dialoghi che ha avuto con lui nel 1980, vuole esporre sinteticamente l'origine, l'evoluzione di questo rapporto con Bontate. Quando lo conosce, si è instaurato un rapporto particolare?

RISPOSTA - La differenza di età tra me e Stefano Bontate era di 10 anni, quando io ne avevo 20 ero amico di suo padre, lui ne aveva 10, quindi questo rapporto crebbe dopo che io conoscevo lui da bambino, e conoscendolo da bambino, io fui tra i suoi stimatori e fui uno di quelli che suggerì a chi poteva, perché in quell'epoca non esisteva Commissione, di fare prendere il posto del padre, Paolo Bontate, al figlio Stefano Bontate come rappresentante della famiglia di Villagrazia. Quindi questo rapporto crebbe sempre, lui aveva per me un grande rispetto e con gli anni ne ho avuto anch'io molto per lui.

DOMANDA - Lei ha detto, rappresentante della famiglia di Villagrazia, Stefano Bontate?

RISPOSTA - Si danno tanti nomi a questa famiglia perché arriva fino a Villagrazia, la famiglia è Guadagna, Santa Maria di Gesù ed arriva fino a Villagrazia, ho sbagliato perché lui poi è diventato capo mandamento di Villagrazia anche.

DOMANDA - E quindi i suoi rapporti con Bontate poi, nel tempo, vengono mantenuti, si approfondiscono?

anch'egli conosciuto da antica data, ma con il quale non sempre i rapporti erano stati buoni, essendosi quello comportato in maniera equivoca, per avergli riferito, contrariamente al vero, che Calò lo aveva espulso dalla "famiglia" d'appartenenza, anche se, a seguito dell'espulsione di Badalamenti dall'organizzazione, ritenuta ingiusta dallo stesso Buscetta, vi era stato un riavvicinamento tra loro²⁷. Alla successiva udienza del 10.1.1996, esaminato dai difensori, il Buscetta precisò che la confidenza circa l'interessamento di Andreotti per il buon esito del processo Rimi egli l'aveva ricevuta da Badalamenti nel 1982, chiarì che in detto processo erano imputati Vincenzo e Filippo Rimi, puntualizzò che Andreotti era stato ringraziato per l'opera svolta in favore di Filippo Rimi, dato che, nelle more del processo, il Vincenzo era deceduto, ammise che in precedenza aveva erroneamente ritenuto che l'intervento di Andreotti si fosse indirizzato ai giudici della corte di cassazione²⁸.

RISPOSTA - Sempre, vengono mantenuti fino a che non mi reco in Brasile, quindi lo lascio vivo e non lo rivedo più. Sino a quell'epoca i rapporti sono sempre ottimi.

²⁷ DOMANDA - Signor Buscetta, quando e come lei ha conosciuto Gaetano Badalamenti, quali sono stati i suoi rapporti con lui?

RISPOSTA - Ho conosciuto Gaetano Badalamenti agli inizi degli anni '50, quindi è una conoscenza che si protrae nel tempo. Per diversi anni ci sono stati dei momenti in cui non mi è piaciuto più avere l'amicizia di Badalamenti perché si comportava in una maniera equivoca. Ma quando lui fu espulso dalla Commissione io ebbi come pena, per quello che avevo sofferto, perché era ingiusto, perché non era una cosa vera, l'espulsione che avevano decretato per lui non era una cosa giusta e, pertanto, quando seppi dell'espulsione, e mi vidi con il dottor Barbaccia Franco della sua stessa famiglia, mandai a dire a lui che mi dispiaceva di quello che era successo e che aveva il mio appoggio, perlomeno a livello di amicizia. Quindi i miei rapporti con Gaetano Badalamenti hanno avuto degli alti e bassi. Ci siamo conosciuti giovani, siamo cresciuti quasi insieme, lui divenne capo dei capi, se così si può dire, è un termine giornalistico, invece capo della Commissione sì. Lui si allontanò da me e, con delle frasi, incontrandoci in carcere, lui mi diceva che Pippo Calò aveva espulso me. Domandandolo a Pippo Calò, che è il mio rappresentante, quindi a Cosa Nostra è il mio rappresentante, Pippo Calò mi diceva che era lui, quello che mi raccontava, una cosa che non era vero, questi sono gli alti e bassi. Per il resto è stata un'amicizia nel tempo.

²⁸ DOMANDA - Lei ha ricevuto delle confidenze da Badalamenti circa presunti interessamenti, mi consenta di usare questa cautela, dell'on. Andreotti nel processo a carico dei Rimi. Conferma questa circostanza?

RISPOSTA - Confermo.

DOMANDA - Quando ha ricevuto queste confidenze?

RISPOSTA - Nell'82.

DOMANDA - Quale processo in particolare, perché i Rimi erano degli abituali frequentatori delle aule di giustizia, si riferivano queste confidenze?

RISPOSTA - Io non credo che erano gli abituali a quell'epoca, il processo era imputazione nei confronti di omicidio per Leale, ma non ricordo il primo nome.

DOMANDA - C'erano più Rimi imputati in quel processo?

RISPOSTA - Padre e figlio, cioè Vincenzo Rimi e il figlio Filippo Rimi.

DOMANDA - L'interessamento del Senatore Andreotti nei confronti di quale dei Rimi si sarebbe dovuto svolgere, o si sarebbe dovuto svolgere nei confronti di entrambi, etc.?

RISPOSTA - Non ho niente da rispondere a questa domanda, perché mi sembra assurdo, è per i due nell'epoca in cui si sarebbe interessato, a me intendendo dire che Vincenzo Rimi era già morto.

DOMANDA - Appunto, un interessamento per il morto mi pare giusto.

RISPOSTA - Allora mi sembra assurdo, allora è per il cognato.

DOMANDA - Lasci perdere assurdo o no, io le ho chiesto se le risulta se per entrambi...?

RISPOSTA - Ha ragione, vada avanti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi era per entrambi o per uno?

RISPOSTA - No, era morto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per uno solo.

DOMANDA - Quindi siamo ormai nella fase, per quello che si ricorda, dei processi?

RISPOSTA - Non mi ricordo dei processi, il processo è solo quello, malgrado lei dice, le varie aule, il processo era uno.

DOMANDA - Glielo chiedo perché lei, in più circostanze, salvo l'ultimo dei suoi interrogatori, ha continuato a fare riferimento ad un processo di Cassazione.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Quindi l'aiuto doveva riguardare la Cassazione?

RISPOSTA - Ero convinto.

Esaminato, sempre dai difensori, in merito al delitto Pecorelli, Buscetta precisò che né Badalamenti, né Bontate avevano fatto cenno ad un mandato specifico, rivolto da Andreotti a personaggi mafiosi, perché uccidessero il giornalista, chiari il significato dell'espressione "su interessamento del senatore Andreotti", usata per indicare il motivo per cui i cugini Salvo avevano chiesto a Badalamenti e Bontate l'eliminazione di Pecorelli²⁹, riferì di non sapere se i documenti che il generale Dalla Chiesa avrebbe consegnato a Pecorelli fossero o meno noti al pubblico, specificò che, per quanto a sua conoscenza, Bontate non

DOMANDA - Con riferimento a quale periodo, rispetto al colloquio che lei ha avuto con Badalamenti, l'interessamento di Andreotti si sarebbe realizzato? Lo può collocare nel tempo?

RISPOSTA - Il ringraziamento è nel 1979, quindi per me è quello.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E' un ringraziamento?

RISPOSTA - E' un ringraziamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi per quello che è già accaduto?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi lei chiarisce oggi che si tratta di un ringraziamento?

RISPOSTA - No no.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, anche ieri l'aveva detto.

DOMANDA - No, Presidente, se consente, andiamo con ordine alle domande, siccome altre volte, nel corso di interrogatori che ha reso ai Pubblici Ministeri, ha parlato di un intervento presso Andreotti, perché Andreotti si interessasse o ringraziasse o per ringraziarlo, vorremmo sapere se oggi, definitivamente, precisa che si tratta di un intervento per ringraziarlo e non per interessarlo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Nulla da dire, chiedo scusa, però sarebbe forse opportuno che se la difesa ritiene, a suo giudizio che ci sia qualche differenza o qualche contraddizione, citi testualmente, senza richiami generici, in modo che sia chiaro se la contraddizione c'è o non c'è.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'interruzione del Pubblico Ministero è corretta, avvocato Coppi, non faccia la sintesi. Faccia direttamente la contestazione.

DOMANDA - Stavo per citarle gli interrogatori del 6 aprile '93 e 2 giugno '93. Nell'interrogatorio del 6 aprile: "Un giorno in Brasile - sarebbe la seconda del verbale - nell'82-'83, nel contesto di una conversazione riguardante l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, Badalamenti Gaetano mi riferì che egli stesso si era personalmente incontrato a Roma con Giulio Andreotti in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo, cognato dello stesso Badalamenti. Il Rimi - e questa è la parte che interessava poco - comunque il Rimi era stato, nella fase di merito del processo, condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole. Il Badalamenti, il Rimi e uno dei cugini Salvo, non ricordo quale dei due, si recarono appunto nell'ufficio di Andreotti, e qui lo incontrarono, Badalamenti..." mi fermo perché mi pare che ormai non abbia interesse rispetto alla contestazione. Mentre invece poi, il 2 giugno '93 si ritorna...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qui però si parla di interessamento svolto, non da svolgere.

DOMANDA - Sì, adesso in quello del 2 giugno del '93, invece, sempre al Pubblico Ministero...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo non l'abbiamo.

DOMANDA - "Nel discorso successivo con Badalamenti..."

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - E' il Pubblico Ministero di Roma.

DOMANDA - Sì, acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, non l'abbiamo questo.

DOMANDA - Allora, "sempre con riferimento a questo incontro, non so dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79, certamente l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto". Ecco perché c'era qualche incertezza di queste dichiarazioni, ed ecco perché abbiamo chiesto se oggi chiarisce definitivamente, nel senso che si tratta di un ringraziamento e non di un interessamento. Tutto qui.

RISPOSTA - Confermo che era per ringraziamento.

²⁹ DOMANDA - Lei ieri però ha detto che l'omicidio Pecorelli avvenne su richiesta dei cugini Salvo, cito testualmente, "su interessamento del Senatore Andreotti. Ci spiega che cosa intendeva dire con questa parola "su interessamento", visto che a lei non risulta di mandati, non risulta nulla in questo senso? Che vuole dire con questa parola: "su interessamento"?

RISPOSTA - Devo dilungarmi un po' per dire. Molte volte si può dire a una persona, anche indirettamente: "Avrei bisogno di questo favore", dicendo semplicemente: "Questo mi sta dando fastidio". E secondo a chi è rivolta questa proposta, "questa persona mi dà fastidio", può avvenire di essere interpretati in una maniera, così come è stata interpretata nei riguardi di Pecorelli.

DOMANDA - Le risulta che il Senatore Andreotti abbia detto a Bontate o a Badalamenti: "Questa persona mi dà un po' fastidio"?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Quindi, quello che lei ha detto adesso, è ancora una volta una sua congettura?

RISPOSTA - Congettura no, diciamo, praticità della vita.

commerciava in stupefacenti³⁰, precisò ulteriormente, a domanda del p.m., che tanto Bontate quanto Badalamenti gli avevano detto, separatamente, che l'omicidio Pecorelli era stato richiesto dai cugini Salvo nell'interesse del senatore Andreotti, perché aveva documenti scottanti per Andreotti³¹.

³⁰ DOMANDA - Per esempio lei ha parlato di Bontate; Bontate commerciava in sostanze stupefacenti o no?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Questo come lo può dire lei?

RISPOSTA - Perché io so che lui non commerciava. A me non è stato detto da nessuno che lui facesse il commerciante di droga.

.....

DOMANDA - Senta, a proposito sempre dei suoi rapporti con i vari soggetti. Mi può spiegare come funziona questo sistema dell'obbligo di dire la verità o non dire la verità? Ci sono depistaggi all'interno di Cosa Nostra, quando si comunica una notizia?

RISPOSTA - Possono succedere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qualcuno mente oppure no? RISPOSTA - Può darsi che qualcuno può mentire, ma le conseguenze sono gravissime.

DOMANDA - Se lo scoprono eventualmente?

RISPOSTA - Certo.

DOMANDA - Per esempio, quando c'è qualcuno che si vuole informare poco, non si vuole informare affatto, in questi casi si mente?

RISPOSTA - No. Innanzitutto, la persona che si informa viene trattata per la maniera garbata, di non fare molte domande. Appena cominci a

fare molte domande viene subito, come se fosse diramata una nota, di dire: "Questa persona è molto curiosa", e quindi viene trattata con molto distacco. Se invece è interpellato per rispondere ad un fatto, non può mentire, non deve mentire.

....

DOMANDA - Lei aveva molta confidenza con Bontate?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Bontate le diceva tutto quello che lo riguardasse?

RISPOSTA - Credo di sì.

DOMANDA - Bontate le riferiva anche circa le attività che egli personalmente poneva in essere?

RISPOSTA - Sì, io non avevo interesse di domandarle.

DOMANDA - Non che lei le domandasse, ma se Bontate...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di sua iniziativa?

RISPOSTA - Di sua iniziativa quello che riteneva opportuno di dirmi me lo diceva.

DOMANDA - Anche su cose che Bontate personalmente faceva, attività da lui personalmente svolte?

RISPOSTA - Se io facevo la domanda lui mi rispondeva, ma se io non facevo la domanda mi raccontava quello che voleva. La domanda deve essere: quella cosa Bontate gliela raccontò?

³¹ DOMANDA - Signor Buscetta, stamattina, lei nel rispondere a una domanda della difesa sul tema dell'omicidio Pecorelli, ha parlato di fatti a sua conoscenza e di sue deduzioni. Per fare chiarezza su un tema così delicato, vuole per cortesia ripetere e distinguere quali sono i fatti a sua conoscenza e quali sono le deduzioni su questo argomento?

RISPOSTA - Io credo di aver risposto. Devo cominciare dall'inizio? Tutta la risposta?

DOMANDA - Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tenendo distinti i fatti riferitegli dalle sue personali deduzioni, se riesce a farlo, questo vuole sapere il Pubblico Ministero.

RISPOSTA - I fatti di mia conoscenza sono quelli che ho già riferito anche nei vari verbali. Tutti e due, prima Bontate e poi Badalamenti, mi dissero che l'omicidio Pecorelli gli era stato richiesto dai cugini Salvo nell'interesse del Senatore Andreotti. Quindi, quando io dico nello interesse dell'on. Andreotti, dico: Bontate e Badalamenti hanno chiesto, non si può inventare di andare a fare un omicidio a Roma, ad un giornalista qualsiasi senza chiedere: perché noi andiamo a fare questo omicidio? Qual è la ragione? L'interesse è...

DOMANDA - Mi scusi, un primo chiarimento: Bontate e Badalamenti le dissero che questo omicidio era stato fatto nell'interesse di Andreotti, sì o no?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Secondo: Bontate e Badalamenti le spiegarono perché era stato ucciso Pecorelli?

RISPOSTA - Era stato ucciso Pecorelli perché aveva dei documenti scottanti che avrebbero potuto attentare alla vita politica dell'on. Andreotti.

DOMANDA - Questo glielo dissero?

RISPOSTA - Chiarissimo.

DOMANDA - E qual è la sua deduzione allora?

RISPOSTA - La mia deduzione è una deduzione di vita.

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Sbacchi - Presidente, le deduzioni non ci interessano.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, è per chiarire l'argomento. Stamattina lui ha parlato di una sua deduzione. E' verbalizzata questa sua deduzione, il Pubblico Ministero chiede di sapere qual è questa sua deduzione che ha fatto stamattina su domanda vostra. Mi sembra che sia un chiarimento necessario per l'accertamento della verità.

RISPOSTA - La deduzione nasce dalle regole di vita, non si può andare a fare un omicidio a Roma senza avvisare la parte, secondo me, però questa è la mia deduzione, non si può avvisare la parte, la quale, in un certo qual modo, si sarà lamentata nei riguardi dei Salvo sull'operazione

che avrebbe voluto fare Pecorelli. Non si può fare un omicidio, questa è la mia deduzione, questo non è un fatto.

DOMANDA - Badalamenti e Bontate le dissero che Andreotti aveva dato mandato di uccidere Pecorelli?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - E' questa la sua deduzione?

RISPOSTA - Sì, è questa la mia deduzione.

INTERVENTO DELLA DIFESA - Avv. Coppi - Questa non è deduzione, questo è un fatto.

DOMANDA - Non le dissero che Andreotti aveva dato mandato di uccidere?

RISPOSTA - No.

DOMANDA - Le dissero che era stato fatto nell'interesse di Andreotti?

RISPOSTA - Mi dissero che era stato fatto negli interessi di Andreotti perché il giornalista stava facendo delle cose che non gradivano alla persona dell'on. Andreotti.

DOMANDA - Quindi la sua deduzione è che Andreotti aveva dato un mandato ad uccidere?

RISPOSTA - Ma è logico, è quello che mi sforzo di fare, se poi non riesco a tradurlo in parole, è colpa della mia cultura.

- **VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI BUSCETTA**

Tommaso Buscetta venne estradato dal Brasile il 14.7.1984 ed iniziò la sua collaborazione con la giustizia immediatamente, esattamente dal 16.7.1984.

Le sue dichiarazioni, unitamente a quelle di altri appartenenti alla mafia, divenuti successivamente collaboratori di giustizia, consentirono, per dirla con le parole della sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo, di *“ricostruire la struttura dell'organizzazione mafiosa, di conoscerne le regole e le dinamiche interne, di coglierne i moventi e i nessi causali e temporali di numerosissimi omicidi, indicandone anche i responsabili, conferiva organicità ad una serie di elementi emersi "aliunde", che, presi e valutati singolarmente, non potevano che offrire degli interessanti squarci sull'attività dell'organizzazione e dei suoi adepti, ma certamente non consentivano di comprendere la complessità del fenomeno criminale su cui si indagava. Dalle dichiarazioni di Buscetta su "Cosa Nostra" (così venne denominata l'organizzazione mafiosa) emergeva, infatti, una struttura estremamente articolata, ma sostanzialmente unitaria ed a carattere verticistico, del tutto diversa da quella intuitivamente descritta nell'iniziale rapporto del 13 luglio 1982 (cosiddetto rapporto dei 162).”* Nell'ambito di quel processo le sue dichiarazioni costituirono la base per la condanna di numerosi imputati e le medesime, sottoposte al vaglio del giudice d'appello e di quello di legittimità (cfr. la sentenza 30.1.1992 della 1^a sezione penale della corte di cassazione) furono, in genere, considerate attendibili. Quanto appena precisato non esime, ovviamente, questa corte dall'obbligo di valutare l'attendibilità di quanto riferito da Buscetta nell'ambito del presente procedimento, ma è stato evidenziato allo scopo di ricordare che si è in presenza di un soggetto ripetutamente sottoposto a vaglio critico e ritenuto attendibile. Ciò premesso, occorre sottoporre ad analisi quanto riferito da Buscetta nel corso del giudizio di primo grado, secondo il seguente iter logico – argomentativo: possibilità di Buscetta d'incontrare Bontate e Badalamenti nei periodi da lui indicati; possibilità che costoro gli abbiano riferito notizie riservate; consistenza intrinseca della dichiarazioni.

- **POSSIBILITÀ DEGLI INCONTRI**

Secondo Buscetta, Stefano Bontate ebbe a parlargli dell'omicidio Pecorelli nell'anno 1980. Dalla citata sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo risulta che, dal giugno 1980, periodo in cui evase dal regime di semilibertà cui era sottoposto in quel di Torino, al

gennaio 1981, epoca in cui lasciò l'Italia per il Brasile, egli fu ospitato, oltre che dai cugini Salvo, anche da Bontate, sicché è evidente che i due ebbero la possibilità di parlare della vicenda in questione.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto riguarda Badalamenti, posto che quest'ultimo ha riconosciuto, nell'interrogatorio reso il 20.6.1994 negli U.S.A., a seguito di rogatoria internazionale, che effettivamente aveva incontrato Buscetta in Brasile nell'anno 1982 in tre distinte occasioni - aveva incontrato Buscetta, la prima volta, a Rio de Janeiro forse nel giugno 1982 (come riferito da Buscetta); la seconda volta, nel settembre 1982, l'aveva incontrato in un albergo di Belem (sempre come sostenuto da Buscetta); la terza volta era andato a fargli visita in una sua campagna nei pressi di Rio de Janeiro, dopo l'uccisione del fratello e dei nipoti – anche se l'imputato, per giustificare gli incontri, ha fornito spiegazioni diverse da quelle date da Buscetta. Resta, comunque, accertato, anche attraverso le dichiarazioni di Sansone Fabrizio, teste che, esaminato il 19.4.1997, riferì di avere conosciuto Buscetta e Badalamenti in Brasile, specificando che aveva visto il secondo in compagnia del primo, che i due s'incontrarono più volte, trascorrendo insieme parecchio tempo, dato che, come riferito da Buscetta e comprovato dalla fotografia da questi consegnata alla corte di primo grado, si recarono a caccia e, come risulta dalle dichiarazioni di Badalamenti, andarono a Belem per vedere del legname che il Badalamenti avrebbe voluto acquistare, onde è fuor di discussione che ebbero la possibilità di scambiarsi notizie.

- **POSSIBILITA', PER BUSCETTA, DI APPRENDERE NOTIZIE RISERVATE**

Tommaso Buscetta era un personaggio dotato di particolare carisma che, per dirla con le parole della sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo, *“per la sua spiccata personalità' e la notevole intelligenza, nonché per la peculiare abilità manovriera nell'affiancare coloro che contavano nell'ambito dell'associazione, aveva modo di apprendere notizie di carattere riservato e soprattutto pertinenti alla sua preme direzione dell'organismo associativo. Inoltre, il Buscetta - come pur si chiarirà nella disamina della sua personalità quale si può desumere dagli elementi certi risultanti dagli atti- godeva certamente per le sue qualità intrinseche, di un prestigio che andava di là della sua posizione gerarchica in seno all'organizzazione. E' da ritenere, pertanto, che egli potesse essere meglio informato, anche nell'ipotesi che la fonte utilizzata fosse la ----- stessa del Contorno (ad es. Bontate Stefano). Quest'ultimo, cui il Contorno era strenuamente e fedelmente legato, lo considerava certamente un gradino più in basso di quanto non facesse con Buscetta Tommaso, cui confidava segreti di vertice, per essere costui - a cagione di una maggior profondità intellettuale - più interessato ai problemi fondamentali della struttura dell'associazione mafiosa. Inoltre i rapporti erano certamente diversi in quanto il Contorno aveva assunto fedelmente accanto al Bontate, per i benefici ricevuti e la considerazione nella quale era tenuto, la veste di un "famiglio" nell'ambito dei fidi del suo benefattore (e il vocabolo usato, in questo caso possiede un'ambivalenza che non può sfuggire all'attento osservatore, tenuta presente la impostazione "familistica" dell'organizzazione.). Mentre il Buscetta, appartenente a famiglia diversa da quella di Bontate, restava al di fuori della cerchia ristretta, dei "soldati" a disposizione del boss, e si qualificava soltanto come "amico", esterno comunque alla famiglia.”*

A ciò aggiungasi che Buscetta, avendo conosciuto Stefano Bontate quando questi era ancora un bambino – aveva circa dieci anni-, mentre egli era un giovane già inserito nell'organizzazione, ed essendo stato fra coloro che avevano suggerito la nomina di Stefano Bontate come rappresentante della famiglia di Villagrazia, al posto di Paolo Bontate, padre dello stesso Stefano, aveva acquistato grande rispetto agli occhi del Bontate.

Quanto al Badalamenti, le ripetute visite effettuate da costui al Buscetta, mentre si trovava in Brasile, compiute non certo per le ragioni indicate dal Badalamenti, bensì, come

riferito dal Buscetta, allo scopo di richiedere il suo appoggio contro i c.d. “Corleonesi”, vale a dire contro coloro che avevano già ucciso Bontate ed Inzerillo e stavano sterminando tutti gli avversari, com’è confermato dalla scomparsa di Antonio e Benedetto Buscetta, figli di Tomaso, avvenuta subito dopo l’arrivo di Badalamenti in Brasile³², indicativa di un tragico avvertimento per Buscetta, che non avrebbe avuto ragion d’essere se la visita del Badalamenti avesse avuto quello scopo “turistico”, che il Badalamenti stesso le attribuisce, costituiscono la miglior riprova dell’alta considerazione in cui Buscetta era tenuto da Badalamenti e, dunque, della possibilità che quest’ultimo gli confidasse quel che sapeva in ordine all’omicidio di Carmine Pecorelli.

- **CONSISTENZA INTRINSECA DELLA DICHIARAZIONE DI BUSCETTA**

In ordine al contenuto dei colloqui intercorsi fra Buscetta, Bontate e Badalamenti, la corte di primo grado si è diffusa a lungo per dimostrare che effettivamente i due parlarono a Buscetta dell’omicidio Pecorelli, nei termini dal medesimo Buscetta riferiti nel corso del giudizio di primo grado, e, limitatamente al solo Badalamenti, della visita fatta ad Andreotti per ringraziarlo di quanto aveva fatto in favore di Filippo Rimi. Tali considerazioni sono riportate nella parte espositiva della presente sentenza, alle pagine comprese fra la 165 e la 170, e sono da ritenersi perfettamente condivisibili, sicché alle medesime ci si riporta con le precisazioni che seguono, non senza sottolineare, ad abundantiam, come, sul tema dell’interessamento di Andreotti in favore di Filippo Rimi, un riscontro diretto sia rinvenibile nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca³³ e di altri collaboratori, quali Antonino Calderone, Salvatore Cangemi, Francesco Marino Mannoia, già ricordati nelle pagine appena citate.

I primi giudici hanno sostenuto che il contenuto dei colloqui avuti da Buscetta con Stefano Bontate è generico essendosi, quest’ultimo, limitato ad una semplice assunzione di responsabilità dell’omicidio. Tale affermazione, a giudizio di questa corte, non risponde alla realtà processuale, dal momento che Buscetta ha più volte ribadito che Bontate gli disse le

³² Si veda in proposito quanto risulta dalla sentenza 6.12.1987 della corte d’assise di Palermo.

³³ Udienza 4.5.1998: **Pubblico Ministero dr. Cardella**: ci può dire come le risulta e poi che genere di rapporti a lei sono noti tra i Salvo e l’Onorevole Andreotti.

Teste Brusca Giovanni: in questa occasione che io sono andato per l’aggiustamento del processo del Capitano Basile, in quell’occasione in base a come io ero andato a prospettare l’aggiustamento di questo processo, Nino Salvo in un momento di sfogo, per dire, dice "mi viene un po' difficile in quanto potere intervenire ora, peccato che quando fu di Natale Rimi o di Rimi di Alcamo, di Filippo, di Vincenzo Rimi, quando fu di Rimi di Alcamo - dice - sono riuscito a fare intervenire l’Onorevole Andreotti". Al che io rimasi lì per lì un pochettino sorpreso e poi vado da mio padre e poi da Salvatore Riina per chiedere conferma di questo fatto e tutti e due mi confermano che era vero, in quanto i Rimi di Alcamo avevano un processo in Corte d’Assise in quanto erano stati condannati all’ergastolo e non so in quale posizione erano, ma che poi con l’intervento dell’Onorevole Andreotti questo processo andò bene.

stesse cose che, a distanza di due anni, gli avrebbe riferito Badalamenti (valga, per tutte, la dichiarazione resa all'udienza del 9.10.1996, riportata alla nota n.7). Pertanto, il fatto che, come hanno rilevato i primi giudici, siano rimaste ignote le modalità del colloquio, l'occasione che generò la confidenza e il motivo per cui Bontate s'indusse a fare a Buscetta la confidenza medesima, perde di rilevanza, giacché le rivelazioni di Bontate trovano conferma in quelle di Badalamenti.

• **VERIDICITA' DELLE RIVELAZIONI DI BONTATE E BADALAMENTI**

I primi giudici, dopo avere ritenuto che ciò che ha narrato Buscetta, siccome riferitogli da Bontate e Badalamenti, è conforme a verità, hanno opinato che siano stati proprio questi ultimi a mentire al primo. Evidenzia, in primo luogo, la corte di prime cure che i predetti soggetti si sono dimostrati, per così dire, propensi a mentire: il primo per non avere mai riferito a Buscetta dei suoi traffici di droga, il secondo per avere dato a Buscetta la falsa comunicazione della sua espulsione dalla famiglia mafiosa di appartenenza (Porta Nuova, il cui rappresentante era Calò), per avere sempre negato di trafficare in sostanze stupefacenti, mentre era stato arrestato in Spagna, proprio perché coinvolto in un traffico di quel genere, condotto, per di più, con esponenti di "Cosa Nostra" di parte avversa, per avere taciuto a Buscetta, con il quale, nel 1982, si era incontrato in Brasile, i veri motivi del suo rientro in Sicilia, ossia l'intenzione di portare a termine un attentato alla vita di Giuseppe Greco detto Scarpuzzedda o Scarpazzedda, che, una volta fallito, aveva causato ritorsioni contro Buscetta per averlo incontrato.

Esaminando più da presso le ragioni per cui considerava inattendibile quanto raccontato a Buscetta da Bontate e Badalamenti, la corte di primo grado evidenziava, quanto a Bontate, le seguenti ragioni:

1. Bontate era loquace, eppure nessuno, nell'ambiente di "Cosa Nostra" sapeva della sua partecipazione all'omicidio;
2. L'omicidio è ignoto anche ai capi dell'opposta fazione, benché vi abbia partecipato La Barbera, che di quel gruppo fa parte, onde appare strano che a costui non sia stato chiesto conto di detta partecipazione, pur dopo il clamore suscitato dalla sua incriminazione, unitamente ad Andreotti e Vitalone;
3. Nulla hanno saputo riferire sul ruolo di Bontate i coimputati in procedimento connesso che hanno iniziato la loro collaborazione dopo l'inizio di questo processo;
4. Non si sa in quale contesto Bontate ebbe a parlare a Buscetta dell'omicidio Pecorelli;

5. Bontade aveva interesse a mentire, perché nell'80 era in corso lo strisciante conflitto con Riina ed aveva bisogno di alleati; -----

mentre, per quel che concerne Gaetano Badalamenti, gli stessi giudici sostenevano che costui, dal momento che, all'epoca dei fatti, tesseva trame per cercare di riprendere il comando dell'organizzazione, aveva interesse ad acquistare importanza agli occhi di Buscetta, al quale chiedeva di fare da intermediario con i corleonesi, ed è per questo che si era vantato di avere fatto uccidere Pecorelli per rendere un favore ad Andreotti. Affermano, altresì, i primi giudici che la tesi ora espressa viene rafforzata dalla circostanza che La Barbera era uomo di Inzerillo e non di Bontade, sicché la mancanza della prova di un ruolo d'Inzerillo nella vicenda costituirebbe, per l'impossibilità di Bontate o Badalamenti d'impartire direttamente ordini ad un "soldato" appartenente ad altra "famiglia", una conferma della falsità del racconto del Badalamenti.

Questa corte non ritiene di potere condividere le conclusioni esposte.

Il convincimento, espresso dai primi giudici, che Bontate fosse un mentitore per non avere messo Buscetta a conoscenza dei suoi traffici con gli stupefacenti, risulta infondato sulla base delle dichiarazioni dello stesso Buscetta, come sono riportate nella più volte citata sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo. In quella circostanza, infatti, Buscetta, dopo avere dichiarato che Stefano Bontate sosteneva di essere estraneo al traffico di stupefacenti, cui nel 1980 aveva partecipato la gran parte dei mafiosi per i lauti guadagni che ne derivavano, così ritenne di concludere sul punto: *“ per a more di verità, non saprei se quanto egli(intendesi Bontate) diceva corrispondeva al vero, poic hé, nella materia, ognuno si teneva per sé quanto faceva. Vero è che l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire sempre la verità, ma solo per la materia attinente a “Cosa a Nostra”; gli affari, invece, non riguardavano la mafia ed ognuno può associarsi con chi vuole.”* Appare chiaro, quindi, che Bontate non aveva l'obbligo di ammettere il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti ed il fatto che egli non l'abbia riconosciuto, mentre non lo qualifica come bugiardo, trova adeguata spiegazione nella circostanza che egli sapeva quanto Buscetta, anche perché non a conoscenza dei nuovi sviluppi, a causa della sua carcerazione, fosse contrario al commercio della droga.

Circa le dissertazioni di cui ai precedenti punti 1 e 3, che, a ben vedere, costituiscono un'unica argomentazione, v'è da osservare che in questo caso v'era un motivo in più per osservare strettamente le tradizionali regole di riservatezza vigenti all'interno di “Cosa

Nostra”, quali risultano dalla più volte citata sentenza 6.12.1987 della corte d’assise di Palermo³⁴, dal momento che, come è pacifico, non soltanto l’omicidio non era stato deciso dalla “Commissione”³⁵, ma addirittura era stato deliberato da Bontate in concorso con Badalamenti, espulso, fin dal precedente 1978, dall’organizzazione mafiosa, e con il quale, pertanto, secondo le regole interne di “Cosa Nostra”, nessun “uomo d’onore” poteva avere rapporti, pena la morte. Il fatto che, ciononostante, Bontate tratti l’argomento con Buscetta, non può apparire contraddittorio, ove si ricordi come i due fossero in particolari rapporti di confidenza e di stima reciproca³⁶.

A giudizio di questa corte non sono condivisibili neppure le dissertazioni di cui al punto 2, per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, all’epoca dell’omicidio, Michelangelo La Barbera era in organico alla famiglia di Inzerillo, per cui, se avesse materialmente commesso l’omicidio, non avrebbe fatto altro che eseguire gli ordini del suo “rappresentante”, il quale, sia detto per inciso, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, figura nel capo d’imputazione fra i correi deceduti, onde gli esponenti della fazione c.d. vincente, cui La Barbera aderì dopo avere tradito Inzerillo, non avrebbero avuto motivo alcuno di chiedergli conto della sua condotta. In secondo luogo perché le perplessità formulate dai primi giudici avrebbero senso se fossero stati Bontate e/o Badalamenti ad indicare La Barbera come uno degli esecutori materiali dell’assassinio del giornalista, mentre così non è, poiché, come ricordato nella parte espositiva, il nome di La Barbera fu fatto da personaggi appartenenti alla “Banda della Magliana”, che, per quanto si dirà in seguito, sono da ritenere inattendibili. In altre parole, se l’indicazione di La Barbera come uno degli esecutori dell’omicidio non proviene da Bontate e se, addirittura, non può considerarsi provato aliunde che quegli abbia partecipato all’agguato mortale, non può considerarsi strana la circostanza che non si abbia notizia di una richiesta, a La Barbera, di “chiarimenti” da parte dei “corleonesi”.

³⁴ “...un'altra regola riferita da Buscetta circa il codice di comportamento degli affiliati a "Cosa Nostra" è quella di rispettare rigidamente la "consegna del silenzio" con gli estranei all'organizzazione. Trattasi di regola tra le più importanti, la cui violazione comporta sanzioni gravissime, ove soltanto si consideri che e' proprio la rigida ed assoluta osservanza di tale dovere che ha consentito a "cosa nostra" di restare per lunghi anni impermeabile alle indagini giudiziarie. ma anche all'interno dell'organizzazione si impone un regime di assoluta riservatezza, dovendosi limitare al minimo indispensabile la circolazione delle notizie attinenti a fatti ed uomini di "Cosa Nostra", sempre all'evidente scopo di assicurare la massima segretezza.”

³⁵ Circa la verosimiglianza dell’assunto che l’omicidio di Carmine Pecorelli possa essere stato deliberato al di fuori della “Commissione” si rimanda a quanto esposto alle pagine 164 e 165 della presente sentenza.

³⁶ Si veda in proposito quanto riportato alla nota n.26.

Né, infine, appare avere particolare pregio la considerazione, sintetizzata al precedente punto 5, perché, come si è detto più volte, Buscetta era, da sempre, in stretti rapporti con Bontate e gli erano ben noti gli intimi rapporti dello stesso Bontate con i cugini Salvo e quelli di costoro con Salvo Lima, aderente alla corrente andreottiana fin dal 1968, come riconosciuto dallo stesso Andreotti, e, tramite Lima, con lo stesso Andreotti, onde Stefano Bontate non avrebbe avuto una motivazione “forte” per attribuirsi un omicidio non commesso, tanto più che, se un simile argomento fosse stato realmente importante per Buscetta, sì da indurlo ad aderire alle sollecitazioni di Bontate, certo, prima di ritornare sulla scelta di abbandonare l’Italia per il Brasile e di decidere di schierarsi con Bontate contro i “corleonesi”, egli non avrebbe ommesso di informarsi sull’autenticità di quanto confidatogli da Bontate e sarebbe stato agevole scoprire la menzogna, cosicché Bontate avrebbe finito col perdere molta della considerazione che Buscetta gli riservava e, quel che più conta dal suo punto di vista, non avrebbe ottenuto quell’appoggio sul quale, secondo la testi dei primi giudici, tanto contava³⁷.

Quanto alle menzogne che squalificherebbero Badalamenti si osserva:

A) E’ ben vero che Badalamenti disse più volte a Buscetta che egli era stato espulso dalla “famiglia” di Porta Nuova, mentre Giuseppe Calò, che ne era il rappresentante, negò tale circostanza, e che la apparenze sembravano smentire quanto affermato dal Badalamenti, ma è anche vero che la situazione reale non era di facile lettura. Ciò risulta dalle parole dello stesso Buscetta che, rispondendo alle domande formulate dalla difesa di parte civile alla ripresa dell’udienza 9.10.1996, sembra avere maturato la convinzione che Calò, a quell’epoca, avesse deciso effettivamente la sua espulsione, ma non gliene avesse dato notizia, aspettando, per farlo, il momento propizio³⁸. Cade, quindi, un primo argomento per sostenere che il Badalamenti usava mentire a Buscetta.

³⁷ l’argomento trova perfetto riscontro nelle dichiarazioni di Buscetta che, all’udienza del 9.10.1996, rispondendo a domande del p.m., così si esprime sul punto: “ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE)**. Le è mai capitato, ha mai constatato che qualche “uomo d’onore” si sia vantato di imprese criminali che non aveva commesso?

TOMMASO BUSCETTA. No, io non ne conosco di queste cose, anzi non l’ho mai sentite, nè da altri, nè lontane negli anni, che un uomo d’onore si vantasse di avere commesso una cosa che non era sua.

Poi sarebbe stato subito scoperto e sarebbe stato ridicolizzato e sarebbe stato subito, nel migliore dei modi, espulso da Cosa Nostra.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Vuol dire nel migliore dei casi?

TOMMASO BUSCETTA. Nel migliore dei casi. Accetto la correzione.

³⁸ **DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA)**. In primo luogo quando lei si trova in carcere all’Ucciardone, Badalamenti le comunica la sua espulsione, Calò gliela nega?

TOMMASO BUSCETTA. Esatto, sì.

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Come è possibile una cosa del genere mi scusi?

- B) In ordine alla circostanza della partecipazione di Badalamenti al traffico di stupefacenti, negata, contrariamente al vero, a Buscetta, valgono le stesse osservazioni svolte allorché si è esaminata l'analoga posizione di Stefano Bontate, vale a dire che, per le regole di "Cosa Nostra", quali riferite da Tommaso Buscetta, l'uomo d'onore ha l'obbligo di dire sempre la verità, ma solo per la materia attinente a "Cosa Nostra", mentre gli affari non riguardano la mafia ed ognuno può associarsi con chi vuole. Conseguentemente, non può attribuirsi, "tout court", la qualifica di bugiardo a Badalamenti per aver tenuto nascosta a Buscetta, che sapeva contrario a detto commercio, tale sua attività.
- C) In ordine alla circostanza che Badalamenti omise di comunicare a Buscetta i reali motivi del suo rientro in Sicilia, avvenuto nel dicembre del 1982, ossia l'intento di attentare alla vita di Giuseppe Greco, detto "Scarpuzzedda", da cui derivarono tragiche conseguenze per Buscetta, cui la fazione avversa uccise il genero, Giuseppe Genova, il giorno successivo a quello dell'attentato a "Scarpuzzedda"³⁹, va ricordato, ancora una volta, che, secondo le regole dell'organizzazione mafiosa precisate da Buscetta, l'adepto che riferisce qualcosa ha l'obbligo di dire la verità, ma, se non esplicitamente richiesto, non è tenuto a dire ciò che sa o ciò che ha in mente, mentre chi ascolta non deve fare domande, rappresentando la riservatezza una delle regole più importanti di "Cosa Nostra" ed essendo "l'uomo d'onore" tenuto a rispondere, ovviamente dicendo la verità, soltanto a domande provenienti dal suo "rappresentante" o dalla "Commissione". Tanto premesso, pur non potendosi negare

TOMMASO BUSCETTA. Lui non me lo ha mai comunicato il mio "rappresentante" e infatti io chiarisco, attraverso i canali carcerari che ci sono, Giuseppe Calò mi manda a dire che non è vero, e quindi il mio trattamento, dentro il carcere dell'Ucciardone, è da perfetto "uomo d'onore", che non è nè "posato" nè "allontanato" nè niente, anche perchè chi entra nell'Ucciardone, mi cerca, mi saluta, mi rispetta, quindi non c'è un atteggiamento che io sia lasciato.

Quando ritorna nuovamente il Badalamenti in carcere, io gli dico che la risposta che ho avuto da Calò, non è che io sono "posato" o allontanato dalla "famiglia", lui mi dice che il mio figlioccio allora, che sarebbe Calò, non mi dice la verità, ma il fatto è che io sono allontanato.

Quando esco dal carcere e sono in semi-libertà mi incontro con Calò, la prima cosa che domando a Calò stesso, è qual'è la mia posizione in seno alla "famiglia", e lui mi dice che è tutto regolare, che non è vero quello che ha detto Badalamenti, e che io ho dei meriti.

Ecco questa è la spiegazione che volevo dare non mi è stato comunicato.

DIFESA PARTI CIVILI (AVV. FERRAZZA). Sì, ma vede io questo lo ricordavo, piuttosto chiaramente, non l'ho voluta interrompere per non spezzarle il filo dei ricordi, ma se è vero, come è vero che un "uomo d'onore" non mente mai ad un altro "uomo d'onore"?

TOMMASO BUSCETTA. Ma io credo che ci sia qualche cosa che sa di strategia. Possibilmente era molto vero quello che mi diceva Calò..., quello che mi diceva Badalamenti, e il Calò non mi comunicava per una comodità che lui aveva, nelle politica generale di quello che si sarebbe verificato nel 1981, il momento per mettersi contro di me, e quindi mi dice che quello che dice Badalamenti non è vero, poi, nel 1981, nel 1980 Badalamenti è già fuori di "Cosa Nostra", quindi non vale più la pena di parlare di una cosa a cui Badalamenti stesso non può più rispondere.

³⁹ Si veda in proposito la sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo.

che Badalamenti, nella predetta circostanza, non si comportò da amico nei confronti di Buscetta, non per questo si può affermare che egli mentì allo stesso Buscetta, tanto più che, secondo quanto riferito da quest'ultimo, quegli, come narratogli da Antonio Salamone⁴⁰, aveva, per così dire, suonato la grancassa per annunciare il suo viaggio in Brasile presso Buscetta e non aveva fatto mistero del suo intento di tentare una riscossa contro i "corleonesi" che già, il 23.4.1981, avevano ucciso Bontate e, pochi mesi dopo, Inzerillo, amici ed alleati tanto di Badalamenti quanto di Buscetta, onde quest'ultimo, quand'anche non dettagliatamente informato, era stato messo in grado di rendersi perfettamente conto delle bellicose intenzioni di Badalamenti.

Come avevano fatto per Bontate, i giudici di primo grado hanno sostenuto, come si è già esposto, che Badalamenti, poiché voleva riprendere a dirigere l'organizzazione mafiosa, aveva interesse ad acquistare importanza agli occhi di Buscetta, al quale chiedeva di fare da intermediario con i "corleonesi" e, perciò, si era vantato di avere fatto uccidere Pecorelli per fare un favore ad Andreotti.

Intanto, va precisato che Badalamenti non si recò in Brasile per chiedere a Buscetta di fare da intermediario con gli esponenti della fazione avversa, ma lo fece per chiedergli di schierarsi al suo fianco e d'impugnare le armi contro i corleonesi. All'udienza del 9.10.1996 Buscetta ricordò la circostanza, usando queste precise parole: "In Brasile Gaetano Badalamenti c'è venuto esclusivamente per venirmi a trovare. Lui era venuto per dire: "abbiamo bisogno di te, vieni a Palermo, c'è bisogno di qualcuno come te, che possa riprendere questa situazione per dare una risposta a questi corleonesi". La mia risposta fu: "già hanno ammazzato troppi parenti miei, non desidero che ne ammazzino ancora. Forse un giorno, può darsi che ci sarà come poter dare una risposta a loro, ma in questo momento non siamo in condizione di fare niente"." Concetto del tutto analogo si trova espresso nella più volte citata sentenza 6.12.1987.

Nel merito, il punto di vista dei primi giudici non è condivisibile per più di una ragione.

Intanto, vale per Badalamenti quanto si è sostenuto, sul medesimo punto, a proposito di Bontate, vale a dire che a Buscetta erano ben noti gli stretti rapporti dello stesso Badalamenti con i cugini Salvo e quelli di costoro con Salvo Lima, aderente alla corrente andreottiana fin dal 1968 e, tramite Lima, con lo stesso Andreotti, sicché Gaetano

⁴⁰ Vedasi sul punto la sentenza 6.12.1987 della corte d'assise di Palermo.

Badalamenti non avrebbe avuto una motivazione “forte” per attribuirsi un omicidio non commesso, tanto più che, se avesse mentito, avrebbe rischiato di farsi scoprire facilmente ed avrebbe finito col perdere quell’appoggio sul quale tanto contava.

In secondo luogo, va evidenziato che Badalamenti, a comprova delle sue ottime relazioni con Andreotti, poteva vantare, come in effetti fece, l’intervento svolto dal senatore in favore di suo cognato Filippo Rimi, episodio ritenuto vero dagli stessi giudici di primo grado e che, per le argomentazioni svolte dai medesimi e riportate nella parte espositiva, precisamente nel paragrafo dedicato all’esame della causale mafiosa, anche questa corte ritiene veritiero, sicché non avrebbe avuto necessità alcuna di fingersi responsabile di un omicidio che non aveva commesso.

In terzo luogo, va ricordato che Badalamenti aveva dalla sua argomenti ben più consistenti che, pure, non fecero breccia nell’animo di Buscetta. Infatti, poco dopo l’arrivo di Badalamenti in Brasile, avvenuto nell’agosto del 1982, i “corleonesi”, per evitare che Buscetta potesse schierarsi con l’esautorato capo della commissione, gli rivolsero un monito terribile uccidendogli i due figli, Antonio e Benedetto. Orbene, se ciononostante, Buscetta, pur pressato da Badalamenti perché lo aiutasse a vendicare Bontate, Inzerillo e i suoi stessi figli, ritenne di tenersi fuori dagli avvenimenti palermitani, non pare proprio verosimile che a compiere un simile passo avrebbe potuto indurlo la vanteria del favore fatto ad Andreotti, peraltro tre anni prima, attraverso l’eliminazione dello “scomodo” giornalista. Né potrebbe sostenersi che Badalamenti rivelò a Buscetta il ruolo avuto nell’omicidio di Carmine Pecorelli ancor prima che fossero uccisi i figli di quest’ultimo, perché in tutte le sue dichiarazioni Buscetta ha sostenuto che Badalamenti gli parlò di Andreotti, in relazione all’omicidio Pecorelli, nell’anno 1982, precisando, come risulta dalla sentenza 6.12.1987 della corte d’assise di Palermo, che il colloquio in questione avvenne il 3 settembre di quell’anno, mentre si trovavano a Belem, cittadina distante cinquemila chilometri da Rio de Janeiro, subito dopo che la tv brasiliana aveva trasmesso un servizio sull’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre, sempre dalla medesima sentenza, risulta che la notizia della scomparsa dei figli era giunta a Buscetta prima che Badalamenti, nel settembre 1982, tornasse alla carica “approfittando del fatto che nel frattempo questi(vale a dire Buscetta n.d.r.) aveva avuto notizia della scomparsa dei suoi figli Buscetta Antonio e Buscetta Benedetto, proponendogli di uccidere per reazione il figlio di Greco Michele, che era anch'egli "uomo d'onore".” Peraltro, va evidenziato che, per quanto simile

argomentare sia aderente alle risultanze dibattimentali, la cronologia riportata non ha i caratteri della certezza assoluta a causa delle diverse versioni fornite da Buscetta, nel corso di esami effettuati in procedimenti diversi, in ordine alla località in cui avvenne il colloquio che interessa, pur se, a giudizio di questa corte, la località di Belem deve essere considerata quella esatta perché il teste, scavando nella memoria, ha potuto indicare altri particolari, quale quello della trasmissione televisiva, che valgono a connotare in maniera particolare il ricordo di quell'evento.

Anche in questo caso, come già avevano fatto per Bontate, i primi giudici hanno espresso il convincimento che la tesi dell'inattendibilità di Badalamenti usciva rafforzata per il fatto che La Barbera era uomo di Inzerillo e non di Bontate, ritenendo che non avesse importanza il fatto che i due capi(vale a dire Bontate ed Inzerillo) fossero molto intimi e che non si fosse trattato di delitto di mafia strictu sensu, perché non v'è prova di un ruolo d'Inzerillo nella vicenda. Anche in questo caso va ripetuto che le perplessità formulate dai primi giudici avrebbero senso se fosse stato Badalamenti ad indicare La Barbera come uno degli esecutori materiali dell'assassinio del giornalista, mentre così non è, poiché, come ricordato nella parte espositiva, il nome di La Barbera fu fatto da personaggi appartenenti alla "Banda della Magliana", che, per quanto si dirà in seguito, sono da ritenere inattendibili. In altre parole, se l'indicazione di La Barbera come uno degli esecutori dell'omicidio non proviene da Badalamenti e se la fonte costituita dagli appartenenti alla "Banda della Magliana" non è da ritenersi attendibile, l'argomento non può essere utilizzato, come fanno i giudici di primo grado. Del resto, se all'omicidio avesse preso parte effettivamente La Barbera, il quale, per le regole di "Cosa Nostra", avrebbe potuto farlo solo in esecuzione di un ordine di Inzerillo, che, essendo il suo rappresentante, era il solo legittimato ad impartirglielo, quanto meno Bontate che, essendo l'organizzatore materiale dell'agguato a Pecorelli, non avrebbe potuto ignorare il particolare, avrebbe indicato a Buscetta anche Inzerillo fra coloro che avevano deliberato l'omicidio. Se ciò non è avvenuto, significa che La Barbera non fu fra gli esecutori materiali dell'assassinio e null'altro.

Fin qui ci si è limitati ad indicare le ragioni per le quali le convinzioni raggiunte dai primi giudici in ordine alla ritenuta falsità della narrazione di Bontate e Badalamenti non paiono condivisibili; ciò, di per sé, varrebbe a spiegare, peraltro, perché Bontate e Badalamenti sono da considerare attendibili.

Ma vi sono altre ragioni che depongono a favore dell'attendibilità del racconto dei due.

Intanto, va ricordato che Bontade e Badalamenti parlarono con Buscetta dell'omicidio Pecorelli a distanza di due anni l'uno dall'altro, sicché non è verosimile che sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo - di cui non v'è prova e che ben difficilmente avrebbero potuto porre in essere, ove si pensi che Stefano Bontade fu ucciso il 23.4.1981 - abbiano inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti.

E valga il vero.

Entrambi dissero di averlo organizzato assieme; entrambi dissero che l'assassinio fu deciso per fare un favore ad Andreotti(ciascuno di essi avrebbe potuto chiamare in causa un diverso politico di rango); entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio e lo stesso particolare relativo ai documenti di Moro che, se pubblicati da Pecorelli, avrebbero danneggiato la carriera di Andreotti.⁴¹ Per spiegare simili, significative coincidenze si

⁴¹ Dalla deposizione di Buscetta resa all'udienza del 9.1.1996 davanti al tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Giulio Andreotti:

DOMANDA - E dissero tutti e due, più o meno, le stesse cose sul motivo o vi furono versioni diverse?

RISPOSTA - No no, tutti e due lo stesso motivo, posso cambiare qualche avverbio, ma il motivo è sempre lo stesso. E cioè, questo Pecorelli era uno che stava attentando alla vita politica del Senatore Andreotti.

DOMANDA - E come?

RISPOSTA - Attraverso i giornali, attraverso ricatti.

DOMANDA - Ricatti motivati da che cosa, le dissero qualcosa di più specifico sul motivo per cui Pecorelli poteva nuocere al Senatore Andreotti?

RISPOSTA - Del resto si sapeva dei documenti che erano stati trovati, e che il Pecorelli voleva pubblicare. Io, di altre cose, non so. Le altre cose sono notizie giornalistiche. Quello che io so, è che dalla morte dell'on. Moro sembra che c'erano dei documenti che il Pecorelli voleva far uscire fuori.

DOMANDA - Lei ha detto, che il Bontade e Badalamenti, in tempi diversi, le dissero che Pecorelli era stato ucciso perché, il motivo era che aveva dei documenti, aveva qualcosa che poteva danneggiare Andreotti. In queste circostanze, e le chiedo innanzitutto di rispondermi subito con un sì o con un no. Loro parlarono a proposito di questi documenti di Pecorelli anche, fecero riferimento al Generale Dalla Chiesa o no?

RISPOSTA - Sì, se devo continuare...

DOMANDA - Se è sì, spieghi e riferisca quello che dissero.

RISPOSTA - I documenti di cui si parlò in quell'epoca si riferivano alle bobine trovate in una località, che io non so qual'è, e che erano state consegnate, non si sa da chi, al giornalista Pecorelli. Il fatto che si intrecciano, parola che io ho usato una volta, Pecorelli con Dalla Chiesa, è perché a loro risultava che le bobine le aveva Dalla Chiesa.

DOMANDA - A loro risultava, a chi?

RISPOSTA - A Bontade attraverso i Salvo. Erano loro che adducevano a questo discorso del perché il Senatore Andreotti veniva leso nella sua carriera politica.

DOMANDA - Lei ha parlato prima di documenti, e poi di bobine.

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Qui deve cercare di essere assolutamente preciso nel ricordo. Erano documenti e bobine o soltanto documenti o documenti e bobine?

potrebbe pensare ad un Badalamenti che, venuto casualmente a conoscenza di quanto narrato da Bontate a Buscetta, vi si sia uniformato quando ne ebbe l'occasione ed il motivo. L'argomentazione, però, sarebbe facilmente contestabile, ove si pensi che non v'è alcun elemento in atti che consenta di ritenere possibile, con un accettabile grado di probabilità, simile eventualità; la rilevata mancanza di circolazione di tale notizia negli ambienti di "Cosa Nostra" non può che portare ad escludere che simile eventualità possa essersi verificata.

Per contrastare in qualche modo quanto fin qui esposto, la difesa Andreotti ha elaborato la c.d. "teoria della diga": s'intende sostenere che Buscetta avrebbe inventato ogni cosa e che, allo scopo di evitare accuse di calunnia e/o di trovarsi in difficoltà a seguito di stringenti richieste di chiarimenti su questo o quel particolare, su questa o quella circostanza, avrebbe interposto fra sé e ciò che narrava Bontate e Badalamenti, al fine precipuo di potere attribuire a costoro inesattezze, improprietà, imprecisioni e simili. Tale teoria non tiene conto, tuttavia, non soltanto del fatto che, per le ragioni a suo tempo indicate, il racconto di Buscetta è da ritenere attendibile, ma neppure dei riscontri, logici e/o oggettivi che le dichiarazioni di Buscetta hanno trovato in diversi periodi di tempo. Al riguardo va precisato ulteriormente che nel 1984 Masino Buscetta (molto presente in questo processo contro Andreotti) si apre al giudice Falcone, il quale ne fa confluire le dichiarazioni nelle complesse indagini che avviano il maxiprocesso alla mafia. Le sue dichiarazioni vengono ispirate solo dalla coscienza e non già dal desiderio di rivincita o di vendetta. La sua scelta di "collaborare con la giustizia", maturata nel tempo, non è condizionata da rancori personali e tanto meno dall'aspirazione all'applicazione di eventuali norme di favore per i cosiddetti "pentiti": Buscetta sceglie questa strada perché non condivide, evidentemente, i comportamenti di un'organizzazione criminale che ha arrecato solo lutti e disperazione in molte famiglie e che non ha dato alcun contributo allo sviluppo della società. La mafia vive in perfetta simbiosi con una miriade di protettori, complici, informatori, persone intimidite e ricattate, appartenenti a tutti gli strati della società. I problemi politici non interessano la mafia finché non si sente minacciata nel suo potere. Quel che interessa alla mafia è far eleggere amministratori e politici "amici". Le dichiarazioni di

RISPOSTA - No no. Io ho la massima certezza che invece in quell'epoca, siccome si accavallano fatti, è impressionante, in quell'epoca si sia parlato solo ed esclusivamente di documenti, non bobine. Se ho detto bobine ho sbagliato, documenti in generale.

Buscetta, in ultima analisi, consentono una chiara interpretazione della “substantia” della mafia e del metodo per combatterla adeguatamente. Con le dichiarazioni di Buscetta è consentito di accostarsi all’orlo del precipizio del “sistema mafioso”, dove nessuno si era voluto avventurare, perché tutti volevano minimizzare il “fenomeno” e negare il carattere unitario di “Cosa Nostra”. Buscetta consente, in definitiva, di affermare che la mafia è un sistema di potere, un’articolazione del potere che si fa Stato dove lo Stato è assente. Se si vuole combattere efficacemente la mafia, non bisogna trasformarla in un mostro: essa rassomiglia ad una società basata sulla legge della mera causalità e per questo libera dai valori autentici.

Qual è, dunque, la Weltanschauung della mafia? La risposta è facile: è, in ultima analisi, l’organizzazione criminale che usa e abusa, in modo funzionale ed implacabile, del potere (“patologia del potere”), diventa sistema economico in un mondo dove la logica dell’appartenenza tende a rafforzarsi. La mafia si presenta, allora, come un’organizzazione “forte”, che diventa invincibile quando trova degli “alleati”, in alcuni gruppi politici, nell’ambito di una convergenza d’interessi, nel tentativo di condizionare la democrazia, eliminando personaggi scomodi per entrambi. In questo contesto vanno lette ed interpretate le dichiarazioni del “superpentito” della mafia, il quale ha consentito di fare un salto di qualità nell’organizzazione della lotta per ottenere risultati significativi.

RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI BUSCETTA

RAPPORTI DALLA CHIESA-PECORELLI

Buscetta ha dichiarato che Badalamenti precisò, addirittura, che era Dalla Chiesa a passare i documenti a Pecorelli, affermando che Pecorelli e Dalla Chiesa “sono cose che s’intrecciano”⁴².

Orbene, quanto riferito intorno ai documenti di Moro, rinvenuti in località sconosciuta a Buscetta, ma consegnati a Pecorelli, trova riscontro nel racconto del maresciallo Incandela circa il ritrovamento di documenti nel carcere di Cuneo, su indicazione di Pecorelli fornita a Dalla Chiesa. Alle pagine 52,53, 54 della presente sentenza è ricordato

⁴² **TOMMASO BUSCETTA.** Il Generale Dalla Chiesa era quello che aveva i documenti segreti, secondo Gaetano Badalamenti. Il Generale Dalla Chiesa, era colui che possibilmente poteva, secondo Badalamenti, che avrebbe potuto dare i documenti, a Pecorelli, il giornalista.

l'episodio e sono indicate le ragioni per le quali, secondo i primi giudici, la narrazione dell'Incandela è attendibile.

Tali motivi sono condivisi da questa corte e vanno integrati con ulteriori considerazioni che valgono a rafforzarne il valore probatorio.

L'identificazione di Pecorelli da parte d'Incandela è da considerarsi certa anche in ragione di un non trascurabile particolare. Il teste lo riconobbe come colui che aveva accompagnato il generale Dalla Chiesa, sulla base delle fotografie pubblicate, subito dopo l'omicidio, dai giornali, che utilizzarono quelle scattate sul luogo dell'agguato, in cui il giornalista veniva raffigurato riverso sul sedile della sua autovettura e privo degli occhiali da vista, che pure usava, ovvero una fotografia, formato tessera, nella quale Pecorelli indossava un paio di occhiali dalla montatura nera, mentre all'epoca dell'incontro con l'Incandela portava occhiali dalla montatura in oro, secondo quanto dettagliatamente riferito dalla sorella, Rosina Pecorelli⁴³. Esaminato all'udienza del 5.5.1997, proprio su domande della difesa di Andreotti, l'Incandela ha precisato che gli occhiali che la persona, da lui successivamente riconosciuta per Carmine Pecorelli, portava al momento del loro incontro, erano chiari e, quel che più conta, avevano la montatura in oro⁴⁴. Sulla base di ciò si possono fare alcune affermazioni: il particolare è

⁴³ **PRESIDENTE.** Sul fatto che portasse gli occhiali suo fratello, erano occhiali sa sole, occhiali da vista?

ROSINA PECORELLI. Mio fratello portava degli occhiali cerchiati in oro piuttosto quadrati, chiari non scuri.

PRESIDENTE. Da vista?

ROSINA PECORELLI. Da vista, sì.

PRESIDENTE. Quindi doveva usare gli occhiali, era miope?

ROSINA PECORELLI. Sì, questo ovviamente nel periodo a cui fa cenno il Maresciallo, perché effettivamente prima di quell'epoca portava altro tipo di occhiali, erano con una montatura nera, però parliamo di parecchi anni prima insomma.

PRESIDENTE. Di fotografie di giornali dopo il fatto dell'uccisione?

ROSINA PECORELLI. Sono apparse delle fotografie con gli occhiali neri, tanto è vero che erano di epoca antecedente insomma.

PRESIDENTE. Cioè erano delle vecchie foto?

ROSINA PECORELLI. Delle vecchie foto, sì.

PRESIDENTE. Foto formato tessera?

ROSINA PECORELLI. Foto formato tessera.

PRESIDENTE. Quindi al di fuori delle foto relative al fatto di cronaca di avere ritrovato...

ROSINA PECORELLI. C'erano anche le foto di Mino però a terra, quindi con la ferita in testa e quindi lì si vedeva anche senza occhiali diciamo, perché erano caduti.

⁴⁴ **DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI).** Poi sul punto ci ritorniamo.

In questo frangente, tenendo conto di quello che ha detto questa mattina e cioè che non ricordava se gli occhiali erano trasparenti o fumé, come ha detto l'Avvocato Naso...

ANGELO INCANDELA. Gli occhiali erano chiari.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Pure questi sono occhiali e sono occhiali...

ANGELO INCANDELA. Ecco, scusi Avvocato, proprio quella forma lì avevano, più o meno.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Come i miei.

ANGELO INCANDELA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Che sono profondamente diversi da quelli dell'Avvocato.

ANGELO INCANDELA. Adesso, guardandoli, quella forma lì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Sono come i miei.

ANGELO INCANDELA. Che io ricordi, adesso.

vero; se Incandela non può avere visto quegli occhiali nelle fotografie, vuol dire che li vide indossati da Pecorelli quando l'incontrò; se la persona incontrata non fosse stata Pecorelli ed Incandela, non importa se in buona o male fede, si fosse sbagliato nell'identificarla, avrebbe certamente fatto riferimento agli occhiali con la montatura nera, perché così erano le lenti portate da Pecorelli nella fotografia quasi ossessivamente pubblicata dai giornali dopo l'omicidio.

Va, ancora, posto in evidenza che le dichiarazioni di Buscetta e d'Incandela sul punto che interessa non possono essere state influenzate le une dalle altre. Infatti, è vero che, per quanto risulta dagli atti, il maresciallo Incandela parlò dei suoi incontri con il generale Dalla Chiesa e riferì quanto a sua conoscenza circa il ritrovamento di documenti nelle carceri di Cuneo, per la prima volta, il 2.7.1993 nel corso di un esame testimoniale reso al tribunale di Cuneo, mentre Buscetta parlò dell'omicidio Pecorelli, per la prima volta, piuttosto succintamente, nel corso di dichiarazioni rese in data 26.11.1992 in Roma, negli uffici della D.I.A., e, più diffusamente, nel corso della rogatoria internazionale espletata il 6.4.1993 in Florida, nella quale fece cenno anche al generale Dalla Chiesa, ma non per questo si potrebbe sostenere che l'Incandela, venuto in qualche modo a conoscenza delle dichiarazioni di Buscetta, vi si sia uniformato, non solo perché si dovrebbero indicare le motivazioni che avrebbero spinto a mentire l'Incandela, che era un ufficiale di polizia giudiziaria e, in quanto tale, da considerare attendibile fino a prova contraria, ma, soprattutto, perché, secondo quanto risulta dalla deposizione del teste Zaccagnino, già direttore del carcere di Cuneo, dove aveva prestato servizio contemporaneamente all'Incandela, già nel 1991 quest'ultimo gli aveva riferito dell'incontro avuto con Dalla Chiesa, della presenza di Pecorelli e del successivo

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Allora, per il verbale, diamo atto che quelli che lei ha indicato questa mattina sono degli occhiali montatura oro, dorata, gialla.

ANGELO INCANDELA. Montatura oro, giusto, come ha detto lei, era montatura oro, quella che portava.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). No, lui ha parlato di forma, forma come la sua ha detto, non ha detto la montatura.

ANGELO INCANDELA. Sicuramente erano di metallo giallo.

PRESIDENTE. Ha fatto riferimento alla forma, però degli occhiali.

ANGELO INCANDELA. La forma, io, adesso, ho detto questa mattina, mi correggo, adesso che guardo gli occhiali, erano quella forma lì, più o meno.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Quindi la forma è quella dei miei occhiali.

ANGELO INCANDELA. Sì.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Il tipo invece di montatura appartiene agli altri occhiali che aveva visto.

ANGELO INCANDELA. La montatura, se è quella forma, cambia.

DIFESA IMPUTATO ANDRXXXXXX (AVV. COPPI). Però erano di metallo dorato.

ANGELO INCANDELA. Metallo giallo, io dico. Metallo giallo perché mi ricordo che luccicavano, ecco perché mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E' stato dato atto, nel verbale, della forma degli occhiali dell'Avvocato Coppi?

ritrovamento dei documenti, attinenti al caso Moro negli stessi termini in cui ne parlerà nel 1993 all'autorità giudiziaria di Cuneo⁴⁵. Allora, è evidente che né Incandela può essersi uniformato a Buscetta, né può averlo fatto quest'ultimo, giacché non si vede come avrebbe potuto essere a conoscenza delle confidenze fatte dal maresciallo al suo direttore.

RAPPORTI SALVO-ANDREOTTI

Quanto riferito da Buscetta in ordine ai rapporti fra Andreotti ed i cugini Salvo ha trovato numerose conferme che la sentenza di primo grado non ha mancato di evidenziare con ricchezza di argomentazioni, alle quali, essendo totalmente condivisibili, ci si riporta integralmente e che, per comodità di esposizione, vengono di seguito trascritte.

“.....Saranno pertanto esaminati, stante la tesi accusatoria, le circostanze relative all'accertamento della conoscenza o all'esistenza di rapporti diretti tra Giulio Andreotti e i cugini Nino e Ignazio Salvo e l'esistenza di una causale che possa avere fatto accettare a capi di Cosa Nostra la richiesta di uccidere Carmine Pecorelli.

In particolare, sotto il primo aspetto, saranno esaminati:

- *L'episodio relativo ad un regalo inviato da Giulio Andreotti ad Angela Salvo (figlia di Nino Salvo) e Gaetano Sangiorgi, in occasione delle loro nozze avvenute nel settembre dell'anno 1976.*

⁴⁵ **PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE).** In uno di questi incontri, in particolare in questo incontro dell'estate del 1991, di cui ci ha parlato, le riferì mai il Maresciallo Incandela di avere incontrato il giornalista Pecorelli?

ANGELO ZACCAGNINO. Lui non mi disse di aver incontrato il giornalista, lui mi raccontò un episodio, mi raccontò di questo fatto che durante il periodo in cui io non ero direttore, in quel periodo dal 1979 al 1981, io non ero direttore dell'istituto, lui si era incontrato con Dalla Chiesa in macchina, di sera nelle vicinanze di un ristorante, che tra l'altro non è molto distante dal carcere di Cuneo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Quale ristorante?

ANGELO ZACCAGNINO. Ristorante "La Pantalera", un ristorante tutt'ora esistente tra l'altro, distante un paio di chilometri, in campagna, anche il carcere di Cuneo è in campagna e quindi in questa macchina c'era un'altra persona che lui non riconobbe in quel momento per il giornalista Pecorelli, ma lui mi disse che poi ripensandoci aveva ritenuto di riconoscere in quella persona, che era appunto in macchina insieme al Generale Dalla Chiesa, Mino Pecorelli.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le raccontò di cosa parlarono in questo incontro?

ANGELO ZACCAGNINO. Guardi, non lo ricordo, perché poi questi sono discorsi..., non ho particolari ricordi perché ci si vedeva dopo tanto tempo e quindi si è parlato di più cose, di più argomenti passando da un argomento all'altro, probabilmente non me lo ha detto, ma comunque non lo ricordo, non sono in grado di visualizzare niente al riguardo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le raccontò nel contesto di questo episodio di un altro episodio successivo legato sempre a questo incontro con il giornalista?

ANGELO ZACCAGNINO. Mi raccontò del ritrovamento, del fatto che aveva ritrovato delle carte dentro un tombino del corridoio prospiciente le sale colloquio, un involucre con dentro dei documenti che lui mi disse non aveva neanche aperto e che aveva consegnato al Generale Dalla Chiesa.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). Le disse di che carte si trattava?

ANGELO ZACCAGNINO. No, non lo ricordo, ma penso di no, non posso affermarlo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. CANNEVALE). E comunque queste carte erano state cercate e trovate su incarico di Dalla Chiesa, secondo quanto le disse Incandela?

ANGELO ZACCAGNINO. Mi sembra di sì.

Ritiene la corte che, in al grado le secche e rei terate smentite di Giulio Andreotti, il regalo di nozze, consistente in un vassoio d'argento, è stato fatto.

Elementi in tal senso provengono sia dal mondo interno a "Cosa Nostra" che dal mondo esterno.

La prova di tale circostanza ruota intorno alla figura di Gaetano Sangiorgi che, sulla base di plurime chiamate in reità, è affiliato alla famiglia mafiosa di Salemi di cui facevano parte anche Nino e Ignazio Salvo⁴⁶.

*L'esattezza delle affermazioni dei collaboratori di giustizia o, comunque, di imputati in procedimento connesso, trova il suo fondamento in alcuni riscontri acquisiti agli atti come il soggiorno di Tommaso Buscetta nel villino di S. Flavia di proprietà di Gaetano Sangiorgi, l'indicazione dell'architetto ***** – indicato come coreo di Gaetano Sangiorgi e di Giovanni Brusca dell'omicidio di Ignazio Salvo - risultato strettamente legato a Gaetano Sangiorgi per esserne stato il testimone di nozze⁴⁷, il ferreo, come riferito da Giovanni Brusca, di Gaetano Sangiorgi insieme al chirurgo Gaetano Azzolina mentre erano nei pressi della villa di Claudio Martelli per studiare i luoghi e per procedere al suo omicidio⁴⁸, la presenza di Giovanni Scaduto, uomo di fiducia di Ignazio Salvo insieme a Gaetano Sangiorgi e a Angelo Siino, il possesso della Jeep che nell'anno 1980 era stata data a Tommaso Buscetta.*

Gaetano Sangiorgi è però un uomo d'onore sui generis perché, a differenza di altri uomini d'onore, è dotato di notevole favella, gli piace molto parlare e non rispetta la regola di "Cosa Nostra" di mantenere il riserbo e il silenzio sulle cose che riguardano l'organizzazione. Né è la prova quanto è avvenuto avanti a questa corte durante il suo esame.

Del resto che Gaetano Sangiorgi sia una persona loquace e un uomo d'onore sui generis emerge dalla deposizione di due altri uomini d'onore e, cioè, Francesco Marino Mannoia il quale riferisce di una richiesta fatta da Nino Salvo a Stefano Bontade relativa ad una lezione da dare al genero per il suo modo di comportarsi⁴⁹ e di Giovanni Brusca⁵⁰, il quale definisce

⁴⁶ Vedi esame Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Giovanni Brusca, Enzo Salvatore Brusca, Angelo Siino. Gioacchino Pennino.

⁴⁷ Vedi esame di Francesca Maria Corleo, suocera di Gaetano Sangiorgi.

⁴⁸ Vedi accertamento Digos relativo al controllo di Sangiorgi e Azzolina nei pressi della casa di Martelli in via Appia 400.

⁴⁹ vedi esame di Francesco Marino Mannoia davanti al tribunale di Palermo acquisito agli atti.

⁵⁰ Vedi esame Giovanni Brusca davanti a questa corte e davanti al tribunale di Palermo.

Gaetano Sangiorgi un vanitoso e una persona loquace che non riusciva a mantenere il segreto su cose che dovevano restare riservate.

Se, dunque, la valutazione della corte è giusta, trova spiegazione la propalazione della notizia del regalo di nozze fatto da Giulio Andreotti perché soddisfaceva la sua vanagloria potendo vantarsi di una conoscenza così altolocata. Propalazione fatta al sindaco di Bari La Forgia, durante un soggiorno per una vacanza che la coppia Sangiorgi aveva fatto sul lago Maggiore, subito dopo che la questione del regalo ricevuto da Giulio Andreotti aveva acquistato una certa rilevanza (l'interrogatorio di Gaetano Sangiorgi e la perquisizione nella sua casa palermitana è del 21/7/1993⁵¹ e la conversazione con il sindaco di Bari è avvenuta ad agosto dello stesso anno.

Sull'episodio ha riferito Rosalba Lo Jacono, moglie del sindaco La Forgia⁵².

Né l'attendibilità della teste è sminuita dal fatto che solo nel marzo 1997 ha riferito le circostanze al P.M. di Bari, perché la spiegazione che ella ha dato del suo comportamento è plausibile ed è stata dettata da un legittimo moto di sdegno nell'apprendere dalla stampa che Gaetano Sangiorgi non solo aveva smentito la conoscenza tra il suocero e Giulio Andreotti e di avere ricevuto da lui un vassoio di argento come regalo di nozze (negazione legittima), ma accusava i magistrati di complotto nei confronti di Giulio Andreotti, travisando le sue risposte e inserendo nel verbale cose non dette.

Va ricordato, al riguardo, che Gaetano Sangiorgi è stato sentito avanti a questa corte in data 29/02/1997 e Rosalba Lo Jacono si è recata dal pubblico ministero di Bari in data 04/03/1997, questo a giustificare l'immediatezza dell'azione come conseguenza dello sdegno suscitato dal comportamento di Gaetano Sangiorgi.

Ritiene la corte che sarebbe sufficiente questa sola testimonianza per potere affermare la sussistenza della circostanza.”.

Per contrastare gli effetti, invero devastanti, delle dichiarazioni della signora Lo Jacono, la difesa dell'imputato Andreotti, nel corso dell'arringa difensiva svolta davanti a questa corte d'assise d'appello, non ha trovato nulla di meglio che sostenere che, nell'anno 1997, il figlio della signora era candidato ad una carica politica, per cui la madre aveva riferito di un'inesistente conversazione fra Sangiorgi ed il marito, allo scopo di procurare al figlio pubblicità a buon mercato. Sul punto si osserva, intanto, che, non avendone fatto cenno la

⁵¹ Vedi esame Gaetano Sangiorgi avanti a questa corte.

⁵² Vedi al riguardo suo esame reso davanti al tribunale di Palermo e acquisito agli atti.